

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2228

“Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

vol. II (artt. 15-55)

Edizione provvisoria

giugno 2010
n. 221/2



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2228

“Conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività
economica”

vol. II (artt. 15-55)

Edizione provvisoria

giugno 2010

n. 221/2

AVVERTENZA

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 (suppl. ord. n. 114), è stato presentato al Senato per la conversione lo stesso giorno. Il relativo disegno di legge è stato assegnato in data 1° giugno 2010 alla Commissione bilancio in sede referente, con pareri delle Commissioni 1^a (Aff. cost.) (anche per i presupposti di costituzionalità), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali.

Il presente *dossier* illustra il contenuto del decreto-legge. Per esigenze di celerità, alcune parti sono state redatte sulla base di bozze non corrette del testo. Le rubriche che compaiono nel *dossier* sono di fonte redazionale e hanno il solo scopo di orientare il lettore nell'individuare il contenuto delle singole disposizioni.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA.....	59
Articolo 15, commi 1-5 <i>(ANAS e concessionari autostradali)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 15, comma 6 <i>(Introduzione di un canone aggiuntivo per i titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 16 <i>(Dividendi delle società statali)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 17 <i>(Interventi a salvaguardia dell'euro)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 18 <i>(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 19 <i>(Aggiornamento del catasto)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 20 <i>(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 21 <i>(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 22 <i>(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 23 <i>(Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi)</i>	
Scheda di lettura.....	113

Articolo 24 <i>(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 25 <i>(Contrasto di interessi)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 26 <i>(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 27 <i>(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 28 <i>(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 29, commi 1-6 <i>(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 29, comma 7 <i>(Modifica dell'articolo 319-bis del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 30 <i>(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 31 <i>(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 32 <i>(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 33 <i>(Stock options ed emolumenti variabili)</i>	
Scheda di lettura.....	163

Articolo 34 <i>Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 35 <i>(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 36 <i>(Disposizioni antifrode)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 37 <i>(Disposizioni antiriciclaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 38, commi 1-3 <i>(Controlli sulle prestazioni sociali agevolate)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 38, comma 4 <i>(Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 38, comma 5 <i>(Utilizzo dei servizi telematici)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 38, comma 6 <i>(Comunicazione del codice fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 38, commi 7 e 8 <i>(Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito di pensione)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 38, comma 9 <i>(Accelerazione della riscossione)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 38, comma 10 <i>(Riscossione di entrate degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 38, comma 11 <i>(Disposizioni tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria)</i>	
Scheda di lettura.....	203

Articolo 38, comma 12 <i>(Norme sui termini di riscossione di crediti da parte degli enti pubblici previdenziali)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 38, comma 13 <i>(Monitoraggio fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 39 <i>(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 40 <i>(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 41 <i>(Regime fiscale di attrazione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 42 <i>(Reti di imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	219
Articolo 43 <i>(Zone a burocrazia zero)</i>	
Scheda di lettura.....	221
Le zone franche urbane.....	223
Articolo 44 <i>(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 45 <i>(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 46 <i>(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)</i>	
Scheda di lettura.....	229
La procedura di infrazione C(2006) 2006/2419.....	237
La procedura ordinaria di approvazione delle convenzioni autostradali.....	242
Articolo 47 <i>(Concessioni autostradali)</i>	
Scheda di lettura.....	235

Articolo 48 <i>(Modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 in tema di disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)</i>	
Scheda di lettura.....	245
Articolo 49 <i>(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	253
Articolo 50 <i>(Censimento)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 51, commi 1-5 e 7 <i>(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale - Esercizio abusivo del servizio taxi)</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 51, comma 6 <i>(Aliquota di accisa per i consumi di gas destinato a piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)</i>	
Scheda di lettura.....	273
Articolo 52 <i>(Fondazioni bancarie)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 53 <i>(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 54 <i>(EXPO)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 55, commi 1 e 2 <i>(Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	283
Articolo 55, comma 3 <i>(Concorso delle forze armate nel controllo del territorio e professionalizzazione delle forze armate)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 55, comma 4 <i>(150 Anniversario dell'unità d'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	287

Articolo 55, comma 5 <i>(Rifinanziamento missioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	289
Articolo 55, comma 6 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	291
Articolo 55, commi 7 e 8 <i>(Norme di copertura)</i>	
Scheda di lettura.....	293

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)

L'**articolo 1** definanzia le autorizzazioni di spesa per le quali i relativi stanziamenti annuali non risultino impegnati in base alle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 2

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

L'**articolo 2** prevede anzitutto la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione. Le spese di cui viene consentita la rimodulazione sono quelle di cui all'articolo 21, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica. L'articolo dispone inoltre una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento (che distingue dal totale delle riduzioni quelle predeterminate per legge).

Articolo 3

(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa)

L'**articolo 3, comma 1**, prevede per la Presidenza del Consiglio dei ministri, riduzioni di spesa ulteriori rispetto a quelle derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento in esame. Il **comma 3** prevede invece che la Banca d'Italia tenga conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa previsti dal Titolo I del provvedimento in esame.

Articolo 4

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)

L'**articolo 4** è finalizzato ad introdurre un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti, offrendo loro la possibilità di ricevere somme mediante accredito su carte elettroniche istituzionali già in loro possesso, come la tessera sanitaria o la carta multi servizi INPS.

Articolo 5, comma 1

(Economie negli organi costituzionali)

Il **comma 1** dell'**articolo 5** prevede che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa deliberate autonomamente dagli organi costituzionali confluiscono nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Su tale Fondo confluiranno anche le riduzioni deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta.

Articolo 5, comma 2

(Trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

L'**articolo 5, comma 2**, riduce del 10%, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento.

Articolo 5, comma 3

(Organi di autogoverno della magistratura e CNEL)

L'**articolo 5, comma 3**, riduce del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL.

Articolo 5, comma 4

(Rimborsi elettorali)

L'**articolo 5, comma 4**, riduce le risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici e sopprime l'erogazione dei rimborsi in caso di fine anticipata della legislatura.

Articolo 5, comma 5

(Conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive)

L'**articolo 5, comma 5**, prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.

Articolo 5, commi 6-11
(Costo politica locale)

Il comma 6 sostituisce il gettone di presenza con un'indennità di funzione onnicomprensiva non superiore, su base mensile, ad un quinto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente di provincia; il comma esclude altresì dal diritto alla corresponsione i consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane.

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'Interno sia la quantificazione della neoistituita indennità onnicomprensiva (sostitutiva, come detto, del gettone di presenza), sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametrali rapportate inversamente al fattore demografico. La riduzione è valida per un almeno triennio. Il comma vieta infine di attribuire emolumenti agli amministratori di enti territoriali diversi da quelli previsti in Costituzione.

Il comma 8 sopprime, in primo luogo, l'indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni. In secondo luogo rende onnicomprensivo il divieto, per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire emolumenti previsti dalla normativa che il TUEL detta a tal riguardo.

Il comma 9 sopprime il rimborso - forfetario ed onnicomprensivo - delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli amministratori che, in ragione del loro mandato, siano autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

Il comma 10 elimina i gettoni di presenza, soppressi dal precedente comma 6, dal riferimento operato all'articolo 26, comma 1, della legge n. 724 del 1994 in tema di soppressione dei regimi fiscali particolari delle indennità parlamentari e dei consiglieri regionali.

Il comma 11 limita ad una l'indennità di funzione che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli di governo. L'indennità è individuata – tra quelle cui ha diritto – dallo stesso titolare.

Articolo 6, commi 1-6
(Riduzione dei costi degli organi collegiali)

L'**articolo 6** prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. In particolare, i commi da 1 a 6 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (**comma 1**) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (**comma 2**); riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche

amministrazione comunque denominati (**comma 3**); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti sia corrisposto non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (**comma 4**); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (**comma 5**); riducendo del 10% il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società possedute in maniera totalitaria dalle pubbliche amministrazioni inserite nel suddetto conto (**comma 6**).

Articolo 6, commi 7-11

(Riduzione delle spese per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni)

I **commi da 7 a 11** dell'**articolo 6** prevedono riduzioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e consulenze (**comma 7**), pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità (**comma 8**), sponsorizzazioni (**comma 9**). Al medesimo principio di riduzione si devono conformare le società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT (**comma 11**).

Articolo 6, comma 12

(Riduzione delle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 12** dell'**articolo 6** riduce la spesa delle pubbliche amministrazioni per missioni e sopprime la diaria per le missioni all'estero. Esso inoltre vieta l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica.

Articolo 6, comma 13

(Riduzione della spesa per la formazione delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 6, comma 13**, riduce la spesa annua per attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 6, comma 14

(Riduzione della spesa per le autovetture)

L'**articolo 6, comma 14**, riduce del 20% rispetto al 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonchè per l'acquisto di buoni taxi.

Articolo 6, comma 15

(Trasferimento dei proventi della liquidazione degli enti disciolti)

Il **comma 15** stabilisce che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dell'attività di liquidazione del patrimonio degli enti disciolti, previsto dal comma 16-*quinquies* dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207¹ sia versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 6, commi 16-18

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

Il **comma 16** prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687. Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 200.000.000, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma detta poi disposizioni per la valutazione del patrimonio e l'esito finale della liquidazione, nonché per l'attribuzione dell'eventuale risultato positivo.

Il **comma 17** prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società e' assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.

Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recanti disposizioni sul funzionamento e sui comitati del Comitato per l'intervento nella Sir.

Il **comma 18** stabilisce l'esenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

¹ Recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*.

Articolo 6, comma 19

(Aumenti di capitale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche)

Il **comma in esame**, con l'obiettivo del massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che le pubbliche amministrazioni non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 6, comma 20

(Trasferimenti erariali)

Il **comma 20** contiene due disposizioni: in primo luogo qualifica come disposizioni di principio quelle recate dall'articolo stesso, escludendone l'applicazione diretta a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo prevede una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del 10% dei trasferimenti per il c.d. "federalismo amministrativo", a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato "volontariamente" lo stesso articolo 6.

Articolo 6, comma 21

(Versamento delle somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

Il **comma in esame** stabilisce il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con l'articolo 6 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, esonerando da tale versamento gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale di competenza regionale.

Articolo 7, commi 1-6

(Soppressione dell'IPOST, dell'IPSEMA e dell'ISPESL)

I **commi da 1 a 6** dispongono la soppressione degli enti pubblici IPOST, IPSEMA e ISPESL, con l'attribuzione delle funzioni dell'IPOST all'INPS e degli altri due Istituti all'INAIL.

Articolo 7, commi 7-14

(Disposizioni in materia di organizzazione degli enti previdenziali pubblici)

I **commi da 7 a 14** recano alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali INPS, INPDAP, INAIL e (in base al rinvio di cui al comma 14) ENPALS.

I **commi 7 e 8** sopprimono, negli enti in esame, il consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono ora attribuite al presidente dell'ente.

Il **comma 9** prevede che, con effetto dal primo rinnovo dei consigli di indirizzo e vigilanza successivo all'entrata in vigore del presente decreto, il numero dei componenti dell'organo sia ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

Un'identica norma di riduzione è posta dal **comma 10** con riferimento ai comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS nonché ai comitati regionali e provinciali del medesimo Istituto.

Il **comma 11** dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei suddetti comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possano superare l'importo di 30 euro a seduta. Il **comma 12** sopprime, sempre a decorrere dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti (comunque denominati) legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale (ad eccezione delle fattispecie di cui al **comma 11**).

Articolo 7, comma 15

(Soppressione dell'Istituto per gli affari sociali)

Il **comma 15** sopprime l'Istituto per gli affari sociali (Ias) (ex Istituto italiano di medicina sociale), trasferendo le relative funzioni all'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

Articolo 7, comma 16

(Soppressione dell'ENAPPSMSAD)

Il **comma 16** sopprime l'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici (ENAPPSMSAD), trasferendo le relative funzioni all'ENPALS.

Articolo 7, comma 17

(Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali)

Il **comma 17** riconduce le economie derivanti dai processi, previsti nel presente decreto, di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali

(vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nel computo del risparmio programmato dall'art. 1, comma 8, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

Si ricorda che quest'ultimo comma ha previsto l'adozione di un piano, volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio 2008-2017, risparmi finanziari per complessivi 3,5 miliardi di euro.

Articolo 7, comma 18
(Soppressione dell'ISAE)

Il **comma 18** sopprime l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) al fine di semplificare e razionalizzare le funzioni di studio e analisi in materia economica. Le funzioni e le risorse dell'Istituto sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali sono fissate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare.

Articolo 7, comma 19
(Soppressione dell'Ente italiano Montagna)

Il comma in esame prevede la soppressione dell'Ente italiano Montagna e il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione della data in cui saranno nuovamente esercitate le funzioni e l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare.

Articolo 7, comma 20
(Soppressione enti Allegato 2)

L'**articolo 7, comma 20**, prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame: le stazioni sperimentali per l'industria delle conserve alimentari, del vetro, per la seta, per i combustibili, Carta, Cartoni e Paste per Carta, per le Industrie degli Oli e dei Grassi, per le Industrie delle Essenze e dei Derivati degli Agrumi, delle Pelli e Materie Concianti; l'Istituto per la promozione industriale; il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale; il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO; l'Ente teatrale italiano; l'Ente Nazionale delle Sementi Elette; l'Istituto Nazionale Conserve Alimentari. I compiti, le attribuzioni, il personale a tempo indeterminato e le risorse strumentali sono trasferiti ad altri soggetti.

Articolo 7, comma 21
(Soppressione INSEAN)

L'**articolo 7, comma 21**, disciplina la soppressione dell'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e il transito del personale presso altre amministrazioni.

Articolo 7, comma 22
(SACE)

Il **comma in esame** sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla nomina degli organi sociali della SACE (istituto per i servizi assicurativi del commercio estero). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro.

Articolo 7, comma 23
(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)

Il **comma 23** mira a superare la gestione commissariale della società Sogin, in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società, abrogando i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e prevedendo la ricostituzione del consiglio di amministrazione della società, composto di 5 membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7, comma 24
(Riduzione dei contributi dello Stato a enti, istituzioni e fondazioni)

L'**articolo 7, comma 24**, riduce del 50% rispetto all'anno 2009 gli stanziamenti sui capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi.

Articolo 7, comma 25
(Soppressione di alcune Commissioni mediche di verifica)

Il **comma 25** sopprime le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome.

Le Commissioni così fatte salve subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse.

Articolo 7, commi 26-29

(Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri)

I **commi da 26 a 29** dell'**articolo 7** attribuiscono al Presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Articolo 7, comma 30

(Procedimento taglia-enti)

L'**articolo 7, comma 30**, chiarisce che sono sottratti alla soppressione prevista dal procedimento c.d. taglia-enti gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Articolo 7, comma 31

(Comitato nazionale permanente per il microcredito)

Il **comma in esame** dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito sia trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Articolo 8, comma 1

(Manutenzione degli immobili statali)

L'**articolo 8, comma 1**, riduce, a decorrere dal 2011, dal 3 al 2 per cento, l'aliquota applicabile al valore degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che restituisce la spesa massima per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. Sono, peraltro, introdotte rilevanti eccezioni attinenti ai lavori paesaggistici ed a quelli inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 8, comma 2

(Spese locazioni)

Il **comma 2** prescrive che gli enti territoriali, quelli vigilati e quelli del settore sanitario prendano misure volte al contenimento della spesa per locazioni ed altri costi legati agli immobili. Per le medesime finalità i relativi e già vigenti obblighi di comunicazione sono estesi a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Articolo 8, comma 3
(Spazi immobiliari statali)

L'**articolo 8, comma 3**, interviene sulla razionalizzazione degli spazi immobiliari utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, introducendo una sanzione per il caso di mancato rilascio degli immobili: riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione, pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza in uso.

Articolo 8, comma 4
(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)

Il **comma 4** stabilisce che le risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici, ad esclusione di quelle per gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, sono destinate all'acquisto di immobili adibiti ad uffici in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio.

Articolo 8, comma 5
(Ottimizzazione della spesa per consumi intermedi)

Il **comma 5** prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze, basandosi sulle informazioni fornite dalle Amministrazioni e sui dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, debba fornire criteri ed indicazioni che consentano di ottenere l'efficientamento della spesa, anche con un supporto da parte della Consip S.p.A. che dovrà tenere conto delle eventuali proposte dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni non provvedano alla elaborazione o comunicazione dei piani di razionalizzazione, ovvero non rispettino gli obiettivi prefissati, si procede nei loro confronti ad una riduzione percentuale degli stanziamenti relativi alla spesa per consumi intermedi.

Articolo 8, commi 6-9
(Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali)

I **commi da 6 a 8** prevedono la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati dal medesimo Dicastero.

Il **comma 9** dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuoino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà.

Articolo 8, comma 10

(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali)

L'**articolo 8, comma 10**, attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Articolo 8, comma 11

(Rimborsi ONU)

Il **comma 11** provvede a destinare i rimborsi ONU per il contributo nazionale alle missioni di *peacekeeping* al Fondo per le missioni internazionali di pace, istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 8, comma 12

(Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro)

Il **comma 12** reca, con riferimento alle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165², e successive modificazioni), un differimento al 31 dicembre 2010 del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi relativi allo stress lavoro-correlato.

Articolo 8, comma 13

(Blocco dei trattamenti economici accessori)

Il **comma 13** reca disposizioni volte a bloccare anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della vita.

Articolo 8, comma 14

(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)

Il comma in esame destina le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (economie di spesa volte a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010) comunque al settore scolastico.

² Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 8, comma 15

(Acquisti e vendite di immobili da parte di enti previdenziali)

Il **comma 15** concerne le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte degli enti, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, nonché le operazioni di impiego delle somme provenienti da tali alienazioni ovvero dalla vendita di quote di fondi immobiliari.

Si prevede che tali operazioni siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 9, commi 1-4

(Trattamento economico dei dipendenti pubblici)

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 9** recano disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** blocca i trattamenti economici individuali per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il **comma 2** prevede una riduzione - dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro annui. Il **comma 3** prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Il **comma 4** prevede che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2%.

Articolo 9, commi 5-12

(Limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni)

I **commi da 5 a 12** dell'**articolo 9** introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 5** estende al 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). Nel 2014 la spesa per le assunzioni potrà salire al 50% (**comma 7**), per poi tornare al 100% a decorrere dal 2015 (**comma 8**). Regimi speciali sono stabiliti per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 6**) e per gli enti di ricerca (**commi 9 e 10**). I **commi 11 e 12** stabiliscono modalità con le quali procedere alle nuove assunzioni.

Articolo 9, comma 15

(Organico dei docenti di sostegno)

Il comma 15 assicura per l'anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, autorizzando una deroga al predetto contingente solo nel caso di situazioni con minorazioni di particolare gravità.

Articolo 9, commi 16 e 24

(Livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 16** - in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e derivanti dai successivi **commi 17 e 24** - riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011 e di 1.132 milioni annui a decorrere dal 2012 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Il **comma 24** estende al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui al **comma 17** del presente articolo sulla soppressione delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

Articolo 9, commi 17-22

(Blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012)

Il **comma 17** dell'**articolo 9** sospende - senza possibilità di recupero le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Il **comma 18** ridetermina le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale. Il **comma 19** precisa che le risorse rideterminate dal comma 18 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Il **comma 20** prevede che anche le amministrazioni non statali rideterminino le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2011. Il **comma 21** dispone la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del meccanismo di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato. Il **comma 22** reca disposizioni riguardanti i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 9, comma 23

(Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola)

Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

Articolo 9, commi 25-27
(Eccedenze di personale e mobilità)

I **commi 25, 26 e 27** dell'**articolo 9** prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194³. Essi inoltre prevedono che il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.

Articolo 9, comma 28
(Spese per personale a tempo determinato)

Il **comma 28** dell'**articolo 9** riduce del 50% rispetto all'anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè al lavoro accessorio.

Articolo 9, comma 29
(Società controllate dalle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 9, comma 29**, stabilisce che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni devono adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni di cui allo stesso art. 9 del provvedimento in esame.

Articolo 9, comma 30
(Decorrenza effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia)

Il **comma 30** stabilisce che decorrano dal 1° gennaio 2010 gli effetti delle disposizioni della legge finanziaria per il 2004 che autorizzavano la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 per provvedimenti volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

³ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Articolo 9, comma 31
(Trattenimenti in servizio)

L'**articolo 9, comma 31**, introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge 112/2008.

Articolo 9, comma 32
(Conferma incarichi dirigenziali)

L'**articolo 9, comma 32**, prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Articolo 9, comma 33
(Destinazione di risorse al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze)

L'**articolo 9, comma 33**, destina una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997 per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanziari e per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. La norma prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Articolo 9, comma 34
(Indennità impiego operativo reparti di campagna)

Il **comma 34** prevede che a decorrere dal 2011 l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto del 30%.

Articolo 9, comma 35
(Indennità di comando navale)

Il **comma 35** prevede che la determinazione con cui le Amministrazioni competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate, i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa indennità, tenga conto delle risorse appositamente stanziare.

Articolo 9, comma 36

(Assunzioni negli enti di nuova istituzione)

L'**articolo 9, comma 36**, detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi.

Articolo 9, comma 37

(Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola)

Il comma 37 dispone che le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) e 83 (retribuzione professionale docenti) del Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Articolo 10, comma 1

(Incremento della percentuale minima di invalidità per l'assegno di invalidità)

Il **comma 1** incrementa da 74 a 85 punti il tasso minimo di riduzione della capacità lavorativa ai fini della concessione dell'assegno di invalidità.

L'elevamento concerne le domande presentate dopo il 31 maggio 2010.

Articolo 10, comma 2

(Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità)

Il **comma 2** estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS le norme sulle possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti vigenti per le prestazioni corrisposte dall'INAIL (nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Articolo 10, comma 3

(Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esercenti una professione sanitaria)

Il **primo periodo del comma 3**, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, estende agli esercenti una professione sanitaria - che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e

disabilità, successivamente revocati per insussistenza dei prescritti requisiti sanitari - l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da quattrocento a milleseicento euro di cui al comma 1 dell' articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001. **Il successivo secondo periodo** del medesimo comma riprende quindi la formulazione del comma 2 del predetto articolo 55-*quinquies* in tema di risarcimento del danno, adeguandola al diverso contesto di riferimento. **Il terzo e Il quarto periodo** del comma 3 prevedono poi rispettivamente l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei provvedimenti di revoca dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contabile, nonché l'applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo 55-*quinquies*.

Articolo 10, comma 4

(Piano di controlli in materia di invalidità civile)

Il **comma 4** prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 200.000 posizioni in ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Articolo 10, comma 5

(Alunni in situazione di handicap)

Il **comma 5** definisce puntualmente la procedura relativa alla sussistenza della condizione di alunno in situazione di *handicap*, che deve essere accertata dalle aziende sanitarie mediante specifici accertamenti collegiali.

Articolo 11, commi 1 e 2

(Regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario)

I **commi 1 e 2** recano alcune norme transitorie per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario.

Articolo 11, comma 3

(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria)

Il **comma 3** concerne il recupero delle anticipazioni di tesoreria, erogate in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia per il finanziamento della spesa sanitaria.

La norma esclude che il recupero possa essere effettuato a valere sui proventi derivanti dagli eventuali interventi adottati dalla regione in materia di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF.

Articolo 11, comma 4

(Acquisti di beni e servizi da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 4** concerne gli eventuali acquisti di beni e servizi operati dalle aziende sanitarie locali e da quelle ospedaliere al di fuori del sistema delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento.

Si dispone che tali acquisti siano oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende medesime.

Articolo 11, commi 5-12

(Norme in materia di spesa farmaceutica e incremento del finanziamento della spesa sanitaria per il 2010)

I **commi da 6 a 11** recano norme in materia di spesa farmaceutica.

Le economie derivanti da tali disposizioni, ai sensi del **comma 5**, sono pari a 300 milioni di euro per il 2010 e a 600 milioni annui a decorrere dal 2011.

Riguardo all'anno 2010, il medesimo **comma 5** incrementa di 250 milioni di euro il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Riguardo agli anni 2011 e successivi, il **comma 12** specifica che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 600 milioni di euro annui, in relazione alle economie derivanti dai **commi da 6 a 11**.

Il **comma 6** concerne (con riferimento ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) e lo sconto sulla quota di spettanza del farmacista.

Il **comma 7** prevede l'adozione di alcuni interventi da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Essi consistono: nell'individuazione dei medicinali che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, debbano transitare dall'assistenza farmaceutica ospedaliera a quella farmaceutica territoriale; nella predisposizione di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni.

Il **comma 8** demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.

Il **comma 9** introduce, a decorrere dal 2011, per i farmaci cosiddetti equivalenti, un limite numerico di inclusione nell'ambito dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, limite pari a 4 specialità medicinali.

Il **comma 10** reca una riduzione, nella misura del 12,5 per cento, del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti per il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 dicembre 2010.

Il **comma 11** prevede che le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute all'Agenzia Italiana del Farmaco attribuiscono priorità all'effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi impiegati.

Articolo 11, commi 13 e 14

(Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)

I **commi 13 e 14** concernono gli indennizzi di cui all'art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario.

In particolare, si esclude (con norma avente carattere retroattivo) che una delle provvidenze sia rivalutata in relazione al tasso di inflazione.

Articolo 11, comma 15

(Tessera sanitaria)

Il **comma 15** concerne la fase transitoria di "assorbimento" della Tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi.

Articolo 11, comma 16

(Trasmissione telematica delle ricette mediche)

Il **comma 16** reca una norma transitoria ai fini dell'attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 12, commi 1-6

(Termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici)

I **commi da 1 a 6** modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici. In particolare, il **comma 1** concerne le pensioni di vecchiaia, il **comma 2** le pensioni di anzianità, il **comma 3** i trattamenti derivanti da totalizzazione, mentre i **commi da 4 a 6** recano alcune esclusioni dalla nuova disciplina.

Articolo 12, commi 7-10

(Norme in materia di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto per i dipendenti pubblici)

I **commi da 7 a 9** dispongono una corresponsione in forma rateale di alcune quote dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Il **comma 10** estende - sia pure in base al criterio del *pro rata temporis* - a tutti i dipendenti pubblici il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile - in sostituzione delle altre discipline, relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati -.

Tale sostituzione è operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Si ricorda che i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 rientrano già (in misura integrale) nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Articolo 12, comma 11

(Individuazione della gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che esercitano varie attività)

Il **comma 11** pone una norma di interpretazione autentica riguardo al principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale relativa all'attività (di lavoro autonomo) prevalente.

Articolo 12, comma 12

(Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994)

Il **comma 12** reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'ambito oggettivo di applicazione di un beneficio per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Articolo 13

(Casellario dell'assistenza e Norme sulle prestazioni collegate al reddito)

I **commi da 1 a 5** prevedono l'istituzione, presso l'INPS, del Casellario dell'assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione dei dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il **comma 6** concerne le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito.

Articolo 14, commi 1-13

(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica)

Il **comma 1** dell'articolo in esame fissa le seguenti dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra.

	2011	2012	2013	Totale triennio
Regioni S.O.	4.000	4.500	4.500	13.000
Autonomie speciali	500	1.000	1.000	2.500
Province	300	500	500	1.300
Comuni > 5.000 ab.	1.500	2.500	2.500	6.500
Totale	6.300	8.500	8.500	23.300

Il comma 2 dispone diverse misure di riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali, anche con riferimento a quanto previsto nel comma precedente.

Il comma 3 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte degli enti locali, sanzioni principalmente consistenti nella riduzione dei trasferimenti, per un importo pari allo scostamento.

Il comma 4 detta le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni, sanzioni principalmente consistenti nel versamento nel bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento.

Il comma 5 chiarisce gli effetti - modificativi per gli enti locali, integrativi per le regioni - delle disposizioni sulle sanzioni sopra esaminate rispetto alla normativa già vigente.

Il comma 6 prevede la possibilità di sospensione - disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio, in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità applicato nella Repubblica italiana.

Il comma 7 contiene disposizioni di contenimento della spesa del personale rivolte agli enti sottoposti al patto di stabilità.

Il comma 8 abroga talune vigenti disposizioni in materia di contenimento del costo del personale.

Il comma 9 diminuisce dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale oltre la quale scatta il divieto di assumere personale e dispone che anche gli enti sotto tale soglia possano effettuare assunzioni solo nel limite del 20% delle cessazioni dal servizio.

Il comma 10 elimina talune deroghe - previste dalla legislazione previgente - ai limiti sulle assunzioni di personale applicabili agli enti non sottoposti al patto.

Il comma 11 esclude, a talune condizioni e per i soli enti locali "virtuosi", le spese in conto capitale effettuate nel 2010 dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità.

Il comma 12 esclude per il 2010 l'applicazione delle previgenti disposizioni di premialità disposte in favore degli enti locali c.d. "virtuosi".

Il comma 13 attribuisce ai comuni, per l'anno 2010, un contributo di 200 milioni, che non sarà conteggiato tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Articolo 14, commi 14-18
(Piano di rientro del Comune di Roma)

Il comma 14 costituisce un fondo per 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'attuazione di "Roma capitale", in favore del Comune di Roma, per le finalità ed alle condizioni previste, per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario. La restante quota, fino a 200 milioni, è reperita mediante a) un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città di Roma fino a un 1 euro per passeggero; b) un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,4%.

Il comma 15 vincola le entrate straordinarie disposte dal comma precedente all'attuazione del piano di rientro, proteggendole anche dalle pretese dei terzi non inerenti alla gestione commissariale.

Il comma 16 dà facoltà al Comune di Roma di adottare particolari misure finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, tra le quali: un contributo di soggiorno per massimo di 10 euro a notte; maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni tenute a disposizione;

Il comma 17 condiziona l'accesso al fondo di 300 milioni ad una verifica di congruità delle misure di rientro e destina le somme riscosse oltre i 200 milioni di euro alla gestione ordinaria del Comune di Roma.

Il comma 18, infine, specifica che le disposizioni qui in esame costituiscono attuazione della vigente disposizione secondo cui a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro.

Articolo 14, commi 19-24
(Regioni che hanno violato il patto nel 2009)

I commi da 19 a 24 prevedono una serie di disposizioni che si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009.

Dalle agenzie di stampa si apprende che la violazione del patto di stabilità sarebbe stata certificata in Campania il 31 marzo 2010 dalla Giunta regionale allora in carica⁴.

Il comma 19 conferma le vigenti previsioni applicabili regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 20 dispone l'annullamento degli atti regionali che abbiano deciso di violare il patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. Non sono oggetto di annullamento le delibere di attuazione di programmi comunitari.

⁴ www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,8089&_dad=portal&_schema=PORTAL&codice=2021

Il comma 21 revoca di diritto i conferimenti di incarichi ed i contratti di collaborazione decisi a seguito di atti assunti dalla regione in violazione del patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali.

Il comma 22 prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponga un piano di rientro, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

Il comma 23 dispone l'applicazione dell'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009 agli interventi indicati nel piano, ed affida la verifica sull'attuazione del piano al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 24 consente l'attribuzione di incarichi e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni, nei limiti stabiliti dal piano e, temporaneamente, consente l'instaurazione di otto rapporti di collaborazione.

Articolo 14, commi 25-31 *(Funzioni fondamentali)*

Il comma 25 qualifica i successivi commi da 26 a 31 come disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

Il comma 26 dispone che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio per l'ente titolare.

Il comma 27 qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione").

Il comma 28 obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Inoltre il comma obbliga all'esercizio in forma associata i comuni montani, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Il comma 30 affida alla regione, nelle materie proprie e in quelle ripartite il compito di individuare la dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti non sono obbligati ad associarsi.

Il **comma 31** detta termini e procedure per il completamento - da parte dei comuni - dell'attuazione delle disposizioni qui esaminate.

Articolo 14, comma 32

(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori)

Il **comma 32** vieta ai comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società ed ai comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti di partecipare a più di una società, prevedendo la liquidazione (o anche la cessione, nel primo caso) di quelle esistenti.

La disposizione non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

Articolo 14, comma 33

(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

Il **comma 33** reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. La norma, che affida le relative controversie in corso alla giurisdizione ordinaria, ha rilievo su una complessa vicenda di contenzioso in corso, relativa all'applicazione dell'IVA sulla tariffa, nel presupposto della sua natura non tributaria.

Articolo 15, commi 1-5

(ANAS e concessionari autostradali)

L'**articolo 15, commi 1-5**, riguarda il sistema autostradale; per quello gestito da ANAS s.p.a. è previsto un pedaggiamento dal 1° luglio 2010, prima utilizzando i caselli delle concessionarie, eppoi con un sistema di esazione di tipo *free flow* (a flusso libero); per le autostrade in concessione è previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono al ANAS. Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.

Articolo 15, comma 6

(Introduzione di un canone aggiuntivo per i titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico)

L'**articolo 15, comma 6**, prevede l'introduzione a decorrere dall'anno 2010 di un canone aggiuntivo annuale a carico dei soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Articolo 16

(Dividendi delle società statali)

L'**articolo 16** prevede l'assegnazione di una parte delle maggiori entrate nel bilancio dello Stato per utili e dividendi, derivanti da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore delle amministrazioni pubbliche, ad un apposito fondo prioritariamente finalizzato al pagamento degli oneri relativi agli interessi sul debito pubblico.

Articolo 17

(Interventi a salvaguardia dell'euro)

L'**articolo 17** autorizza, al **comma 1**, una spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010 diretta a consentire la partecipazione dell'Italia al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro. Ai suddetti oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento in esame. Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della suddetta società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell'area euro. A copertura degli eventuali oneri si provvede con emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2010.

Articolo 18

(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo)

L'**articolo 18** reca una serie di disposizioni in tema di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo.

In particolare si prevede, tra l'altro, la costituzione dei Consigli tributari - secondo modalità diverse a seconda se si tratti di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti - che sono tenuti a deliberare in ordine alla loro collaborazione con l'Agenzia del territorio (**commi 1-3**).

Il **comma 4** reca una serie di modifiche agli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevedendo, tra l'altro, una forma di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle entrate. Il **comma 5** reca una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per effetto delle quali viene tra l'altro accresciuto l'incentivo riconosciuto ai Comuni per il contributo da loro fornito all'accertamento fiscale e contributivo.

Il **comma 6** modifica l'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008 aumentando anche in tal caso - dal 30 al 33 per cento - la quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione, in particolare nel contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche; il **comma 7** rimanda a un decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione, tra l'altro, dei tributi su cui calcolare la suddetta quota pari al 33 per cento.

Il **comma 8** fa salvi alcuni provvedimenti emanati del direttore dell'Agenzia delle entrate mentre il **comma 9**, infine, prevede che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni per il loro contributo all'attività di accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

Articolo 19

(Aggiornamento del catasto)

L'**articolo 19**, ai **commi 1, 2 e 3** disciplina l'attivazione dell'"Anagrafe Immobiliare Integrata", per l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. Si demanda a più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe suddetta e le modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio di un'attestazione integrata ipotecario - catastale.

I **commi 4, 5 e 6** disciplinano le modalità di accesso dei comuni alle banche dati dell'Agenzia del Territorio, le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali in collaborazione fra i comuni e l'Agenzia stessa, secondo quanto verrà disposto in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Stabiliscono inoltre le funzioni in materia catastale che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio.

I **commi da 7 a 13** riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Il comma 7 fissa all'Agenzia del Territorio il termine del 30 settembre 2010 per trasmettere a ciascun comune l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. Il comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. Il comma 12 prevede una disciplina a regime per il monitoraggio costante del territorio, finalizzato all'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto da parte dell'Agenzia del Territorio, dal 1° gennaio 2011.

Il **comma 14** impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, mentre il **comma 15** prevede che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

Articolo 20

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

L'**articolo 20** interviene sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Articolo 21

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

L'**articolo 21** prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.

Articolo 22

(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)

L'**articolo 22** modifica la disciplina relativa al cosiddetto accertamento sintetico dei redditi, novellando a tal fine i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le modifiche apportate hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione alla data di entrata in vigore del decreto.

La nuova disposizione prevede, tra l'altro, che nella determinazione sintetica del reddito potrà essere presa in considerazione la tipologia e la consistenza del nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale. I contenuti specifici che verranno presi a base per l'individuazione della capacità contributiva saranno tuttavia individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale. La norma prevede che se il reddito complessivo accertabile è superiore di almeno un quinto a quello dichiarato, è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo; ai fini dell'accertamento dovrebbe essere sufficiente che lo scostamento si realizzi anche in un singolo periodo di imposta.

Articolo 23

(Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi)

L'**articolo 23** prevede che al fine dell'individuazione delle posizioni che devono essere sottoposte a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, dalla Guardia di Finanza e dall'INPS, vadano specificamente considerate le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio.

Articolo 24

(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica)

L'**articolo 24** prevede una specifica azione di vigilanza fiscale sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta. A tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza predispongono una programmazione dei controlli fiscali che assicuri tale vigilanza, basata su specifiche analisi di rischio. Restano escluse, peraltro, le situazioni in cui le perdite fiscali siano determinata da compensi erogati ad amministratori e soci.

Articolo 25

(Contrasto di interessi)

L'**articolo 25** assoggetta ad una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La ritenuta d'acconto deve essere operata da Poste Italiane SPA o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010.

Articolo 26

(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)

L'**articolo 26** interviene nella disciplina dei prezzi di trasferimento, prevedendo l'introduzione di misure finalizzate ad aumentare l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria. Specificamente, viene modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 affinché, nell'ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si procede a sanzione se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che consenta di riscontrare che i prezzi di trasferimento praticati sono conformi al valore normale.

Articolo 27

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

L'**articolo 27** reca una serie di novelle all'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione

attività ai fini dell'applicazione dell'IVA: per effetto delle modifiche viene disciplinata, in sede di registrazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 28

(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)

L'**articolo 28** prevede che l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le previste ritenute.

Articolo 29, commi 1-6

(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

L'**articolo 29** prevede, al **comma 1**, una serie di disposizioni dirette ad accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. In sostanza, per effetto di tale disposizione l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo all'atto della loro notifica al contribuente.

Il **comma 2** reca disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare, al fine di specificare, tra l'altro, che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate sono oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione di pagamento e non di falcidia, al pari di quanto previsto relativamente all'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 3** dispone in merito alla proposta di concordato fallimentare introducendo una procedura diretta a velocizzare l'approvazione di eventuali proposte di concordato da parte dell'agente della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali.

Il **comma 4** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, al fine di rendere più severa la sanzione penale ivi prevista e introdurre un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.

Il **comma 5** reca una modifica alla disciplina dettata dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, in materia di validità delle misure cautelari.

Il **comma 6** pone a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, in caso di fallimento, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, i dati

necessari a garantire l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Articolo 29, comma 7

(Modifica dell'articolo 319-bis del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

Il comma 7 dell'articolo 29 modifica innanzitutto l'articolo 319-bis del codice penale - il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene - estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi. La seconda parte del comma 7 prevede poi testualmente che "Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto (*dovrebbe leggersi "contenzioso"*) mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (è la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica), è limitata alle ipotesi di dolo".

Articolo 30

(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

L'**articolo 30** reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011.

La nuova normativa si fonda sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo.

Tale strumento concerne il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto (nonché quelle dovute a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi).

L'avviso di addebito è redatto e notificato secondo le norme di cui ai **commi 2 e 4**.

Qualora l'avviso di addebito riguardi somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento alle scadenze periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, l'agente della riscossione procede, in assenza di pagamento, all'espropriazione forzata (ai sensi dei **commi 3 e 12**) dopo trenta giorni dalla consegna dell'avviso all'agente della riscossione - consegna che è contestuale alla notifica dell'avviso al debitore -.

Nel caso in cui, invece, l'avviso riguardi crediti accertati dagli uffici dell'INPS, il debitore può proporre ricorso amministrativo nei termini previsti dalla normativa vigente (in relazione alla natura dell'obbligo amministrativo) e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso (**commi 7 e 8**). Decorso il termine di 90 giorni, in assenza sia di pagamento sia di presentazione del ricorso, l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata nei successivi trenta giorni (**commi 2 e 11**).

Articolo 31

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

L'**articolo 31** vieta, al **comma 1**, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto opera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia superiore a 1.500 euro.

Il **comma 2** provvede, in relazione alle disposizioni recate dal comma 1, ad effettuare una riduzione delle dotazioni finanziarie del programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte".

Articolo 32

(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)

L'**articolo 32** prevede l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica - a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi - al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa. In particolare, al fine di consentire ai fondi esistenti di adeguarsi alle nuove norme civilistiche, viene introdotta una procedura che prevede - alla sua conclusione - il pagamento di un'imposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti nei periodi d'imposta 2007-2009.

Articolo 33

(Stock options ed emolumenti variabili)

L'**articolo 33**, alla luce degli effetti distorsivi prodotti sul sistema economico-finanziario da meccanismi di remunerazione erogati sotto forma di *bonus* e *stock options*, introduce una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 34

(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)

L'**articolo 34** novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 al fine di introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti relativamente a determinati atti e negozi.

Articolo 35

(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

L'**articolo 35** inserisce due nuovi articoli, rispettivamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di ricondurre l'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale ad un unico atto da notificare sia alla consolidata che alla consolidante.

Articolo 36

(Disposizioni antifrode)

L'**articolo 36** demanda al ministero dell'Economia l'individuazione una *black list* dei Paesi a maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in cui lo scambio di informazioni in materia fiscale sia difficoltoso. I destinatari delle misure previste devono evitare o porre fine a rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali con società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate aventi sede nei Paesi individuati dalla *black list*. Per la violazione delle nuove disposizioni introdotte sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 37

(Disposizioni antiriciclaggio)

L'**articolo 37** introduce disposizioni in materia di trasparenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti che chiedono di partecipare alle procedure di appalto pubblico, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di autorizzare quelli provenienti dai paesi che sono inseriti nella *black list*, ovvero di derogare a tale lista per specifici paesi o settori d'attività, ovvero, ancora, di escludere paesi non presenti nella lista.

Articolo 38, commi 1-3

(Controlli sulle prestazioni sociali agevolate)

I **commi da 1 a 3** recano alcune norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate (ivi comprese quelle inerenti al diritto allo studio universitario), erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica.

Articolo 38, comma 4

(Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale)

L'**articolo 38, comma 4**, reca una serie di modifiche al DPR n. 600 del 1973 ed al DPR n. 602 del 1973 finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale. Tra l'altro, vengono modificate le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di un domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. Si prevede inoltre che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione).

Articolo 38, comma 5

(Utilizzo dei servizi telematici)

Il comma prevede l'estensione del ricorso ai servizi telematici da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Articolo 38, comma 6

(Comunicazione del codice fiscale)

La disposizione in oggetto prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare la verifica dei codici fiscali e dei correlati dati anagrafici, al fine di adottare un criterio univoco di identificazione del cittadino-contribuente.

Articolo 38, commi 7 e 8

(Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito di pensione)

I **commi 7 e 8** introducono misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione, dando loro la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte dovute in sede di conguaglio e, a richiesta degli interessati, del canone di abbonamento RAI, senza corresponsione di interessi, con trattenute mensili sulla pensione. Si prevede inoltre la possibilità, per gli enti erogatori di pensione, di trattenere altri tributi dovuti ad altri enti, in base ad apposite convenzioni.

Articolo 38, comma 9
(Accelerazione della riscossione)

Il **comma in esame** contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale. A tal fine viene stabilito, tra l'altro, un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause e assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio.

Articolo 38, comma 10
(Riscossione di entrate degli enti locali)

Il **comma in esame** novella l'articolo 3, comma 24, lettera *b*) del decreto-legge n. 203 del 2005, consentendo alle società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale di richiedere le informazioni relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che viene a tal fine legittimato ad accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38, comma 11
(Disposizioni tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria)

Il **comma 11** reca alcune norme tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria, ivi compresi quelli di diritto privato.

Articolo 38, comma 12
(Norme sui termini di riscossione di crediti da parte degli enti pubblici previdenziali)

Il **comma 12** modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli resi esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali.

Si dispone che i termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Articolo 38, comma 13
(Monitoraggio fiscale)

La disposizione del **comma in titolo** contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, applicabili ai dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, al personale che lavora presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce e che mantengono, ai fini fiscali, la residenza in Italia nonché ai frontalieri.

Articolo 39

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

L'**articolo 39** proroga al 15 dicembre 2010 le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado.

Articolo 40

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

L'**articolo 40** dispone che, in anticipazione del federalismo fiscale e in considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, alcune regioni possano - con propria legge - modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive. Per l'individuazione del periodo di imposta da cui applicare tale disposizione si rimanda ad un D.P.C.M. emanato d'intesa con ciascuna regione interessata.

Articolo 41

(Regime fiscale di attrazione europea)

L'**articolo 41** riconosce alle imprese residenti in altro Stato membro dell'Unione europea che intendono svolgere in Italia una nuova attività economica la possibilità di scegliere la normativa fiscale applicabile fra quelle esistenti all'interno dell'Unione. Tale possibilità è riconosciuta anche ai dipendenti e ai collaboratori di dette imprese. A tale fine le imprese estere interessate debbono interpellare l'Amministrazione fiscale italiana con le stesse procedure previste per il *ruling* internazionale.

Articolo 42

(Reti di imprese)

L'articolo in esame dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari (*peraltro non specificati e per i quali è da intendersi sia fatto rinvio a successivi provvedimenti*), compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-

legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988⁵ (**comma 2**). Il riconoscimento dell'appartenenza alla rete deve essere richiesto dall'impresa, sulla base di quanto sarà disposto (forma, modalità e termini della presentazione delle istanze) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite altresì le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5⁶, convertito, con modificazioni, con la legge n. 33 del 2009 (**comma 1**).

Articolo 43

(Zone a burocrazia zero)

Ai sensi del **comma 1**, nel Meridione d'Italia possono essere istituite "zone a burocrazia zero". Si tratta di zone istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

In tali zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, godono di tre tipi di vantaggi: 1) i procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto, ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni se entro tale termine non è adottato un altro provvedimento espresso; 2) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle iniziative in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 e quella de l'Aquila istituita con delibera CIPE del 13 maggio 2010; 3) priorità da parte delle Prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio.

Articolo 44

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

L'**articolo 44** introduce un'agevolazione fiscale al fine di facilitare il rientro in Italia di docenti o ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero. L'agevolazione fiscale consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di

⁵ La norma richiamata disciplina la emanazione dei regolamenti ministeriali.

⁶ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, per i soggetti che rientrano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 45

(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi)

Il **comma unico** dell'articolo dispone la soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 2007 (*legge finanziaria 2008*) e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008⁷.

Secondo le stime elaborate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'onere complessivo di tale sistema incentivante per l'obbligo 2008, conclusosi nel 2009, deriva da due componenti: la prima, pari a circa 600 milioni di euro, posta indirettamente a carico dei clienti finali; la seconda, divenuta significativa a partire dal 2008 in connessione con il determinarsi dell'eccesso di offerta, posta a carico del GSE e pari a circa 630 milioni di euro per lo stesso anno 2008 e quasi a 600 milioni di euro per il 2010. Con la misura in esame - che abolisce l'obbligo per il Gestore, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta - si elimina tale seconda voce di costo, con conseguenti benefici sulla bolletta elettrica, stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.

Articolo 46

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

L'articolo 46, disciplina la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e presiti con oneri interamente a carico dello Stato ed interamente non erogati ai soggetti beneficiari; la revoca finalizza la destinazione delle risorse utilizzate per l'ammortamento alla prosecuzione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (443/2001) con priorità al finanziamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE) sistema integrato di opere di difesa costituito da schiere di paratoie mobili a scomparsa in grado di isolare la laguna Veneta dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

Articolo 47

(Concessioni autostradali)

L'articolo 47, reca modifiche alla normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro

⁷ *Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n.1.*

approvazione *ex lege*, in luogo della procedura ordinaria nonché, mediante una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sui relativi schemi di convenzione, caduca l'approvazione *ex lege* delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'*iter* di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie.

Relativamente alla concessione dell'autostrada dal Brennero (A22) sono dettate disposizioni speciali per la gara che individuerà il nuovo concessionario, sia relativamente ai tempi di pubblicazione del bando, che in ordine al versamento annuo di 70 milioni di euro dovuto dal concessionario fino a concorrenza del valore di concessione che comprende anche le somme erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura, quantificate dalla relazione tecnica in 568 milioni di euro.

Sempre con riferimento all'asse infrastrutturale del Brennero, ma avuto riguardo al collegamento ferroviario, sono modificate le disposizioni di legge relative alla provvista finanziaria per la sua realizzazione, onde allinearle con il procedimento di individuazione della nuova concessionaria autostradale del medesimo asse.

Articolo 48

(Modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 in tema di disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)

L'articolo 48 apporta alcune modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), con specifico riferimento alla disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 48 inserisce, dopo l'articolo 182-*ter* del regio decreto n. 267 del 1942, l'articolo 182-*quater*, il quale stabilisce al primo comma che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili. La prededucibilità viene estesa dal secondo comma del nuovo articolo 182-*quater* ai crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 del citato regio decreto n. 267 del 1942 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. Il terzo comma del nuovo articolo 182-*quater* prevede inoltre che, in deroga al codice civile, la prededucibilità, si applichi anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.

Il **comma 2** dell'articolo 48 interviene invece sull'articolo 182-*bis* della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo in

particolare che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive – che il vigente terzo comma del citato articolo 182-bis prevede per la fase intercorrente fra la pubblicazione dell'accordo con la maggioranza qualificata dei creditori e l'omologa da parte del tribunale dell'accordo medesimo - possa essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore - avente valore di autocertificazione e attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti - e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Le norme seguenti disciplinano l'udienza e il decreto con cui il tribunale dispone in materia.

Articolo 49

(Conferenza di servizi)

L'**articolo 49** apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241⁸, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 50

(Censimento)

L'**articolo 50** reca la disciplina relativa al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e il censimento delle istituzioni no profit, nonché al 6° censimento generale dell'agricoltura.

Articolo 51, commi 1-5 e 7

(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale - Esercizio abusivo del servizio taxi)

L'articolo, ai **commi da 1 a 5** introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che consentono un risparmio economico, oltre a ridurre l'inquinamento

⁸ "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

ambientale. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni.

Il **comma 7** proroga da 60 a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40⁹ il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

L'adozione del decreto è resa necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207¹⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21 del 1992), presenta profili di criticità sotto il profilo costituzionale e comunitario e risulta di problematica attuazione. Al momento, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per raggiungere un'intesa tra le istituzioni competenti.

Articolo 51, comma 6

(Aliquota di accisa per i consumi di gas destinato a piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)

L'**articolo 51** prevede, al **comma 6**, che i consumi di gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 (ossia agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione) siano assoggettati alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili.

⁹ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*).

¹⁰ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*).

Articolo 52

(Fondazioni bancarie)

L'**articolo 52** reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, diretta ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni bancarie.

Articolo 53

(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)

L'**articolo 53** concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2011, relativo agli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (incrementi collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale).

Articolo 54

(Expo)

L'**articolo 54** pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 S.p.a., stabilisce che le assunzioni da parte del medesimo soggetto possano essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione e introduce un obbligo di relazione per tale soggetto in merito alle spese di gestione.

Articolo 55, commi 1 e 2

(Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012)

L'**articolo 55** differisce, nei limiti che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 (**comma 1**), sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 (**comma 2**). Dall'attuazione di tali disposizioni potranno derivare minori entrate fino a 2.300 milioni di euro per l'anno 2011 e fino a 600 milioni di euro per l'anno 2012.

Articolo 55, comma 3

(Concorso delle forze armate al controllo del territorio e professionalizzazione delle forze armate)

Il **comma 3** dell'**articolo 55** reca autorizzazioni di spesa a favore delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegate nel controllo del territorio e per il servizio militare professionale.

Articolo 55, comma 4

(150° Anniversario dell'Unità d'Italia)

L'**articolo 55, comma 4**, autorizza la spesa di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010 per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Articolo 55, comma 5

(Rifinanziamento missioni internazionali)

Il **comma 5** prevede l'integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 55, comma 6

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 6** prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e dai risparmi connessi con il provvedimento in esame è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'incremento recato è pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Tali somme sono finalizzate alla copertura della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

Articolo 55, commi 7 e 8

(Norme di copertura)

L'**articolo 55** individua, al **comma 7**, i maggiori oneri recati dal provvedimento, che sono quantificati complessivamente in 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010, 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, 1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012 e 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 15, commi 1-5
(ANAS e concessionari autostradali)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al

presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.

3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.

4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.

L'articolo 15, commi 1-5, riguarda il sistema autostradale; per quello gestito da ANAS s.p.a. è previsto un pedaggiamento dal 1° luglio 2010, prima

utilizzando i caselli delle concessionarie, eppoi con un sistema di esazione di tipo *free flow* (a flusso libero); per le autostrade in concessione è previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono all'ANAS. Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.

Il comma 1 prevede il pagamento di pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti da ANAS s.p.a. ponendo quale criterio per la loro determinazione i costi:

- di investimento;
- di manutenzione straordinaria;
- di gestione.

Per l'attuazione della disposizione è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che fisserà, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (avvenuta il 31 maggio 2010 a norma del suo articolo 56):

- i criteri e le modalità del pedaggiamento;
- l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;
- le stazioni di esazione del pedaggio (caselli autostradali) delle autostrade assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade ed i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, ove verrà applicata la maggiorazione tariffaria transitoria dei pedaggi (comma 2, dell'articolo 15, in commento).

Poiché, ai sensi del comma 2, fino al 31 dicembre 2011 verrà applicata la maggiorazione tariffaria provvisoria del pedaggio riscosso ai caselli di interconnessione con la rete autostradale gestita da ANAS, si può presumere che il pedaggiamento a regime di questa non inizierà prima del 2012.

La relazione tecnica prevede un sistema di esazione "di tipo *free flow* (a flusso libero) in luogo dei tradizionali caselli" e stima maggiori entrate quantificabili in circa 315 milioni di euro annui.

L'ANAS S.p.A. è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fra i compiti attribuiti all'ANAS dalle norme vigenti rientrano anche quelli relativi alla costruzione di nuove strade e autostrade, sia direttamente che in concessione, alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e al controllo sulla gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione, e di approvazione dei progetti dei lavori oggetto di concessione. Sotto questo profilo, non ha avuto sostanziale incidenza la (pur profonda) riforma intervenuta con l'art. 7 del

decreto-legge 138/2002¹¹ che ne ha mutato la natura giuridica da ente a società per azioni. Infatti, questa nuova disciplina si è limitata a far sì che i suddetti compiti, di natura prettamente pubblica - già precedentemente attribuiti all'ANAS in via diretta da norme di legge, ed elencati all'art. 2, comma 1, lettere a)-g) e alla lettera l) del d.lgs. n. 143/1994 - siano invece attribuiti allo stesso soggetto (trasformato in S.p.A.) attraverso una concessione stipulata con il Ministero delle infrastrutture.

Il capitale sociale di Anas S.p.A. ammonta a 2,27 miliardi di euro. Il patrimonio stradale dello Stato affidato ad Anas è costituito da 31.115 chilometri di strade ed autostrade di interesse nazionale che compongono la rete di sua competenza. La rete in gestione diretta è costituita da 25.420 chilometri di strade, di cui 1.267 chilometri di autostrade; la rete vigilata è costituita da 5.695 chilometri di autostrade in concessione. I dipendenti sono 6.584.

Il comma 1018 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007¹² ha incaricato l'ANAS di provvedere, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, alla predisposizione di:

- un nuovo piano economico-finanziario;
- l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Ai sensi del successivo comma 1029, in tale elenco dovrà essere attribuita priorità alla costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e alla messa in sicurezza delle vie d'accesso.

Tale previsione viene recata in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 264/2006¹³. In base all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, esso ha lo scopo di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione nonché mediante misure di protezione in caso di incidente. Il successivo comma 2 ne definisce l'ambito di applicazione con riferimento a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

Ai sensi dell'articolo 2, per «rete stradale transeuropea» si intende la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione.

L'articolo 3 attribuisce ai gestori il compito di provvedere affinché le gallerie di loro competenza soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2. In base all'articolo 5, il gestore è individuato rispettivamente nell'ANAS, per le strade in gestione diretta, e nelle Società concessionarie, per quelle affidate in concessione. Spetta alla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, esercitare le funzioni di autorità amministrativa previste

¹¹ Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”.

¹² Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

¹³ Decreto legislativo 5 maggio 2006, n. 264 “Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”.

nella direttiva 2004/54/CE e in particolare assicurare il rispetto da parte dei gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria (articolo 4).

La disposizione specifica che tale piano è riferito all'intera durata della concessione (il cui limite massimo, in base al successivo comma 1019 – v. *infra* - è innalzato da trenta a cinquanta anni) e che è approvato con decreto interministeriale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Analogo decreto è previsto per l'approvazione dell'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS S.p.A. deve predisporre ogni cinque anni.

La disposizione recata dal comma 1018 prevede, inoltre, che, in occasione di tali approvazioni, sia sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante e avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

Il successivo comma 1019, attraverso una novella all'art. 7, comma 3, lett. *d*), del decreto-legge 138/2002, innalza il limite massimo di durata della concessione da trent'anni a cinquant'anni.

A tal fine la disposizione, fatta salva la durata trentennale della concessione in atto fino alla data di perfezionamento della convenzione unica, ha previsto, in tale occasione, la possibilità, per il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adeguare la durata della concessione.

Il Governo ha emanato lo schema di Piano economico finanziario di ANAS S.p.A. 2007-2052, ma il decreto ministeriale per l'approvazione definitiva del Piano non è tuttavia ancora stato emanato.

Il comma 2, introduce una maggiorazione tariffaria provvisoria del pedaggio riscosso ai caselli delle autostrade in concessione che si interconnettono con la rete autostradale gestita da ANAS. Per l'individuazione di tali caselli provvede il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo in esame. La maggiorazione tariffaria è pari alle seguenti cifre, che saranno riscosse oltre l'IVA e con il limite del 25% del pedaggio altrimenti dovuto:

- Classe A (veicoli a due assi con altezza al primo asse fino a m. 1,3) un euro;
- Classe B (veicoli a due assi con altezza al primo asse superiore a m. 1,3) un euro;
- Classe 3 (veicoli a tre assi) due euro;
- Classe 4 (veicoli a quattro assi) due euro;
- Classe 5 (veicoli a cinque o più assi) due euro.

La maggiorazione è applicata in via transitoria, con un limite temporale iniziale individuato nel primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge (il decreto-legge è entrato in vigore il 31 maggio 2010, quindi il primo giorno del secondo mese successivo è il 1° luglio 2010) ed il limite temporale finale del 31 dicembre 2011, poiché allora dovrebbe essere sostituito dal pedaggiamento delle tratte autostradali e dei raccordi autostradali gestiti da ANAS ai sensi del comma 1.

Il comma in esame autorizza l'ANAS ad "applicare" la maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione delle autostrade; tuttavia i caselli in questione sono gestiti dalle concessionarie e vi opera personale dipendente da queste, come pure delle concessionarie è il sistema informativo per l'esazione dei pedaggi. Quindi l'autorizzazione in parola comporterebbe, a stretto rigore, una gestione delle infrastrutture e delle risorse umane del sistema di esazione, con oneri finanziari per ANAS che, in effetti, la relazione tecnica quantifica in 0,0050 euro per ogni transito (complessivamente sono quantificate maggiori entrate per ANAS, pari a 83 milioni di euro per il 2010 ed in circa 200 milioni di euro per l'intero 2011).

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, poiché le maggiori entrate rivenienti ad ANAS saranno scomutate sui contributi dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.

Il Contratto di programma tra lo Stato e l'ANAS s.p.a. per il 2009¹⁴, come i precedenti relativi agli anni 2007 e 2008, limita la propria vigenza al 2009, confermando la validità e l'efficacia del contratto per il 2007.

Il Contratto è costituito da un articolato, nel quale sono definiti gli obblighi della concessionaria in fase di attuazione del contratto medesimo, e da due allegati, A e B, concernenti, rispettivamente, gli investimenti da realizzare nel 2009 e le prestazioni dei servizi.

L'allegato A riporta il piano di investimenti da realizzare nel corso del 2009, con una proiezione relativa ai pagamenti sino al 2012, assumendo a riferimento, oltre il Piano pluriennale della viabilità, da cui gli interventi sono desunti, soprattutto, ai fini della individuazione delle priorità, il Piano degli investimenti 2007-2011 allegato al contratto di programma 2007; più specificatamente detto allegato A individua, in distinti elenchi, gli interventi da avviare nel 2009 (tabella 1) e gli interventi inclusi nell'area di inseribilità sempre per il 2009 (tabella 2) che la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicazione a questo Comitato, può realizzare in sostituzione di una o più opere incluse nella tabella 1 e che risultino tecnicamente non più realizzabili.

In particolare la tabella 1 dell'allegato A prevede iniziative attivabili nell'anno 2009 così riepilogabili:

		(euro)
Tipologia	Costo	Fabbisogno ANAS
Nuove opere	862.298.700	532.370.100
Totale	1.473.928.600	1.144.000.000
Oneri gestione banca dati	500.000	500.000

¹⁴ Approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 26 giugno 2009, con deliberazione n. 46, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 2010.

Contributi	42.400.000	42.400.000
Manutenzione straordinaria e altri interventi	568.729.900	568.729.900
Totale	1.473.928.600	1.144.000.000

Il «Fabbisogno ANAS» è coperto con le risorse attribuite alla concessionaria a titolo di contributo in conto impianti, ai sensi della legge finanziaria 2007 citata 296/2006 e pari a 1.144 milioni di euro per il 2009, al netto dei 60 milioni di euro da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da «ANAS S.p.a.» di cui al contratto di programma 2003-2005.

Dell'ammontare complessivo delle suddette risorse, pari a 1.144 milioni di euro per il 2009, 694 milioni di euro sono immediatamente disponibili per investimenti, mentre i restanti 450 milioni di euro sono subordinati all'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759, della citata legge n. 296/2006; tra gli importi riportati nella suddetta tabella 1 sono presenti circa 60,48 milioni di euro temporaneamente destinati al finanziamento di due interventi ricadenti nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo («S.S. 106 Ionica - Variante Roccella Jonica e S.S. 36 del lago di Como e della Spluga).

Alla voce «nuove opere» di cui alla suddetta tabella 1 si prevede una quota a favore del Mezzogiorno pari a circa il 43 per cento.

Il contratto segue la medesima impostazione adottata, per la prima volta, nel contratto di programma 2003-2005 e confermata nei contratti 2007 e 2008, che, in correlazione con la connotazione assunta dall'ANAS nella nuova veste societaria, ha configurato i trasferimenti dello Stato in funzione sinallagmatica con le prestazioni rese.

L'allegato B individua le seguenti macrocategorie di servizi a fronte dei corrispettivi dovuti ad ANAS, che la medesima società si è impegnata a prestare nel 2009:

- manutenzione e sicurezza;
- vigilanza;
- monitoraggio strade e infomobilità.

Per i singoli servizi inclusi nelle suddette macrocategorie vengono riportati:

- le finalità;
- la descrizione del servizio;
- le modalità e tempi di erogazione del servizio.

L'onere complessivo dei suddetti servizi da prestare nel 2009 viene fronteggiato con le risorse del bilancio dello Stato dello stesso anno per 269,8 milioni di euro, di cui 4,8 milioni di euro subordinati alla procedura di accertamento ai sensi dei commi 758 e 759 dell'art. 1 della legge 296 del 2006, tenuto conto delle maggiori entrate acquisite dall'ANAS stimate in 289 milioni di euro sui valori 2008, derivanti dai sovrapprezzi di cui all'art. 1, comma 1021, della legge n. 296/2006, indicati nella prima parte dell'art. 4, comma 3, del contratto di programma 2007.

L'ANAS, in ottemperanza all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 39/2009¹⁵, ha rimodulato l'allegato A inserendo nella tabella 1 le sotto elencate opere, per complessivi 87,9 milioni di euro, da eseguire nella regione Abruzzo:

- S.S. 17 dell'Appennino abruzzese e appulo-sannitico (tronco Antrodoco-Navelli adeguamento tratto San Gregorio-San Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000), per un importo pari a 62,9 milioni di euro;
- S.S. 17 dell'Appennino abruzzese e appulo-sannitico (variante sud all'abitato di L'Aquila, collegamento tra il II lotto di variante di L'Aquila in località Bazzano e la S.S. 17 in località San Gregorio), per un importo pari a 25 milioni di euro;
- nell'ambito delle risorse destinate complessivamente alla manutenzione straordinaria, l'importo di 113,372 milioni di euro e' destinato a un programma di interventi nell'area colpita dal sisma.

Il comma 4 aumenta la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. dai concessionari autostradali di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:

- a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma (il decreto-legge è entrato in vigore il 31 maggio 2010, quindi il primo giorno del secondo mese successivo è il 1° luglio 2010);
- b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011 (per la descrizione delle classi di pedaggio, si veda *supra* il comma 2, dell'articolo in commento).

L'articolo 10, comma 3, della legge 537/1993¹⁶ ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata successivamente modificata dalla citata legge finanziaria per il 2007 (296/2006) dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 162/2008¹⁷ e dall'articolo 19, comma 9-*bis* del decreto-legge 78/2009¹⁸.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario e lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi,

¹⁵ Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.

¹⁶ Legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

¹⁷ Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997”.

¹⁸ Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.

ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 78/2009 (5 agosto 2009) il canone è stato aumentato incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (previsto dall'articolo 1, comma 1021, della citata legge 296/2006); tali risorse sono state destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta riducendo corrispondentemente i trasferimenti dello Stato ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi.

Il comma 5 contiene una disposizione analoga a quella di cui al citato comma articolo 19, comma 9-bis del decreto-legge 78/2009, riducendo, corrispondentemente alle maggiori entrate derivanti dal comma 3, i trasferimenti dello Stato ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi. La relazione tecnica stima maggiori entrate per ANAS s.p.a. in circa 45 milioni di euro nell'anno 2010 (periodo agosto-dicembre 2010) e 320 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Si osserva che la decorrenza dell'aumento 2010 non è il 1° agosto, ma il 1° luglio 2010.

Articolo 15, comma 6

(Introduzione di un canone aggiuntivo per i titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico)

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilito a decorrere dall'anno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla

tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano all'entrata dello Stato. Con il medesimo decreto e' determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, l'ammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonche' il termine e le modalita' di versamento.

L'**articolo 15, comma 6**, prevede l'introduzione a decorrere dall'anno 2010 di un canone aggiuntivo annuale a carico dei soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Si ricorda che, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) sono considerate grandi derivazioni quelle che, per produzione di forza motrice, eccedono il limite di potenza nominale media annua di 3.000 kW.

Il canone aggiuntivo è finalizzato alla tutela ambientale e deve essere versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Per l'attuazione della norma si rimanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si evidenzia che il testo in esame non si prevede alcun termine per l'emanazione del suddetto D.P.C.M. senza del quale, peraltro, la norma è di fatto priva di efficacia. Poiché inoltre la norma in esame non vi fa cenno, spetterà al futuro decreto individuare, tra l'altro, l'entità del canone aggiuntivo nonché i termini e le modalità per effettuare il pagamento.

Articolo 16 *(Dividendi delle società statali)*

1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e

delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.

3. L'attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

L'**articolo 16** prevede l'assegnazione di una parte delle maggiori entrate nel bilancio dello Stato per utili e dividendi, derivanti da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore delle amministrazioni pubbliche, ad un apposito fondo prioritariamente finalizzato al pagamento degli oneri relativi agli interessi sul debito pubblico.

Più in dettaglio, la disposizione si applica (secondo quanto prevede il **comma 1**) agli utili e ai dividendi non derivanti da distribuzione di riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, che eccedano l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per gli anni 2011 e 2012 e considerate nei saldi di finanza pubblica.

La norma si applica, pertanto, alle maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi di cui sopra.

Si segnala che le partecipazioni dirette del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto riportato dal sito internet del Ministero (http://www.dt.mef.gov.it/it/finanza_privatizzazioni/partecipazioni/) sono le seguenti:

Partecipazioni di maggioranza/controllo

- Alitalia in a.s. (49,90%)
- ENEL S.p.a. (13,88%)

[Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. detiene una partecipazione del 17,36%]

- ENI S.p.a. (20,31%)¹⁹
[Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. detiene una partecipazione del 9,99]
- Finmeccanica S.p.a. (30,18%)
- Agenzia Attr. Invest. Svil. Impresa S.p.a. (100%)
- ANAS S.p.a (100%)
- ARCUS S.p.a. (100%)
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (70%)
- Cinecittà Luce S.p.a. (100%)
- Coni Servizi S.p.a. (100%)
- Consap S.p.a. (100%)
- Consip S.p.a. (100%)
- Expo 2015 S.p.a. (40%)
- ENAV S.p.a. (100%)
- EUR S.p.a. (100%)
- Ferrovie dello Stato S.p.a. (100%)
- Fintecna S.p.a. (100%)
- GSE S.p.a. (100%)
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (100%)
- Italia Lavoro S.p.a. (100%)
- Poste Italiane S.p.a. (65%)
[Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. detiene una partecipazione del 35,00%]
- RAI Radio Televisione Italiana S.p.a. (99,56%)
- Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (100%)
- SACE S.p.a. (100%)
- Sicot S.r.l. (100%)
- Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione S.p.a. (55,08%)
- SOGEI S.p.a. (100%)
- SOGESID S.p.a. (100%)
- SOGIN S.p.a. (100%)
- Studiare Sviluppo S.r.l. (100%)

Altre partecipazioni

- SEAT S.p.a. (0,1%)
- Telecom Italia Media S.p.a. (0,1%)

Tali eccedenze rispetto al bilancio di previsione vanno riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico.

¹⁹ Secondo notizie di stampa, il Ministero dell'economia e delle finanze ha incassato nel 2010, relativamente all'esercizio 2009, una cedola di 813 milioni di euro da Eni e di 327 milioni di euro da Enel (cfr. Sole 24 Ore del 26 maggio 2010).

L'eventuale somma residua deve a sua volta essere riassegnata al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Si ricorda che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 (successivamente modificata dall'articolo 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, e dai commi 181-182 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) con l'obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico. Attualmente il Fondo è disciplinato dal Capo III del Titolo I (artt. 44-52) del D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 398, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico".

Il **comma 2** rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze la determinazione delle modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.

Il **comma 3**, infine, reca una clausola di salvaguardia diretta a garantire che l'attuazione della normativa in oggetto non peggiori i saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

Articolo 17 *(Interventi a salvaguardia dell'euro)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro, in conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa' di cui al comma 1 emesse al fine

di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalita' di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31 della medesima legge.

L'**articolo 17** autorizza, al **comma 1**, una spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010 diretta a consentire la partecipazione dell'Italia al capitale sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro. Ai suddetti oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento in esame.

Si tratta in particolare della societa', finalizzata ad assicurare la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area euro, di cui e' stata decisa l'istituzione nel corso del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010.

Si ricorda che il Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010 ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilita' finanziaria nell'UE di ammontare complessivo pari ad un massimo di 500 miliardi di euro.

In primo luogo, il Consiglio ECOFIN ha adottato, sulla base di una proposta della Commissione, un regolamento che istituisce di un meccanismo europeo di stabilizzazione. Il regolamento e' fondato sull'art. 122, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in base al quale "qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria

dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa”.

Il regolamento non fissa espressamente la dotazione finanziaria del meccanismo. Le conclusioni del Consiglio ECOFIN precisano che esso dovrebbe consentire l'attivazione di risorse fino a 60 miliardi di euro. L'attivazione del meccanismo sarà soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal FMI. In particolare, in base al regolamento approvato:

- l'assistenza finanziaria assume la forma di un prestito o di una linea di credito garantita dagli Stati membri interessati. A tal fine, la Commissione è autorizzata, per conto dell'UE, a contrarre prestiti sul mercato dei capitali o presso le istituzioni finanziarie;
- l'ammontare dei prestiti o delle linee di credito dovrà essere limitato al margine disponibile sotto la soglia prevista dal sistema delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento;
- gli Stati membri che richiedono l'assistenza dell'UE dovranno elaborare con la Commissione europea, ed insieme alla Banca centrale europea, una valutazione delle proprie esigenze finanziarie, e sottoporre alla Commissione stessa e al Comitato economico e finanziario (organo consultivo formato da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della BCE) un programma di risanamento economico-finanziario;
- l'assistenza finanziaria sarà concessa sulla base di una decisione del Consiglio assunta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione europea.

In aggiunta al meccanismo di stabilizzazione sopra richiamato, i rappresentanti degli Stati membri della zona euro hanno adottato una decisione (non avente natura di atto giuridico dell'UE in senso stretto) che li impegna a rendere disponibili, ove necessario, ulteriori risorse mediante l'istituzione di una Società veicolo speciale (*special purpose vehicle*).

La società veicolo sarà garantita dagli Stati partecipanti sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali e potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro, e scadrà dopo tre anni. E' prevista la partecipazione del FMI con una quota pari ad almeno la metà del contributo europeo.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della suddetta società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell'area euro.

A copertura degli eventuali oneri si provvede con emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2010.

Si ricorda che, al fine di dare attuazione, per la parte relativa all'Italia, al meccanismo di stabilizzazione previsto dal Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010, il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 (Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro) ha autorizzato l'erogazione di prestiti in favore della Grecia, in ottemperanza al programma triennale di sostegno finanziario, fino al limite

massimo complessivo di 14,8 miliardi di euro, a condizioni conformi a quelle definite a livello europeo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le risorse per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine. Qualora non sia possibile procedere all'erogazione dei prestiti nei termini concordati con le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, è autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria regolate entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

È altresì previsto che la suddetta garanzia venga elencata in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della legge n. 196 del 2009, assieme alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva.

L'articolo 31 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 31, che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie è invece istituito, ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella parte corrente, con una dotazione determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, per la garanzia in parola non sarebbe plausibile il ricorso all'usuale metodologia di copertura tramite prelievo dal fondo di riserva a causa dell'elevato ordine di grandezza dell'eventuale onere connesso al rischio di escussione: da qui la necessità di prevedere la costituzione di un nuovo elenco.

Articolo 18

(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo)

1. I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione

entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.";

b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da "Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmesse in copia dall'ufficio stesso." è abrogato;

c) il quarto comma dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento

della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.";

d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;

e) l'articolo 45 e' abrogato.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il

medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi."; c) e' abrogato il comma 2-ter.

6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33 per cento";.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' le relative modalita' di attribuzione.

8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.

9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti

ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

L'**articolo 18** reca una serie di disposizioni in tema di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo.

Secondo quanto previsto dal **comma 1**, con una disposizione di carattere generale, la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo è disciplinata dai commi successivi, in revisione delle seguenti disposizioni:

- articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203.

Sinteticamente, l'articolo 44 del D.P.R. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che i comuni partecipino all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni dettate dallo stesso articolo e dal successivo.

L'articolo 1 del decreto legge 30 settembre, n. 203 del 2005 (modificato da ultimo dall'art. 83, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008), al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale anche attraverso una maggiore partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale, ha riconosciuto ai comuni una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

I commi 2 e 3 implementano la costituzione e il funzionamento dei consigli tributari.

Il consiglio tributario è un organo consultivo del Comune previsto dal comma 3 dell'articolo 44 del D.P.R. 600 del 1973. Secondo tale disposizione il consiglio - se istituito - collabora con il comune di domicilio fiscale nel segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmesse in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il **comma 2** in particolare, anche nell'ottica di segnalare all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS elementi utili ad integrare i dati delle dichiarazioni dei contribuenti, prevede la costituzione dei Consigli tributari

secondo modalità diverse a seconda se si tratti di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti:

- per i Comuni con più di 5.000 abitanti è previsto l'obbligo di istituire il Consiglio (se ovviamente non lo abbiano già fatto); in tal caso, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Consiglio Comunale deve adottarne il regolamento istitutivo;
- per i Comuni con meno di 5.000 abitanti è invece previsto l'obbligo di riunirsi in consorzio ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario; in tal caso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i rispettivi Consigli comunali devono adottare la relativa convenzione, assieme allo statuto del consorzio.
La disposizione specifica comunque che l'obbligo di riunirsi in consorzio concerne i Comuni che non abbiano già costituito il proprio Consiglio tributario.

Si ricorda che la costituzione di consorzi tra enti locali è prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In particolare, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni gli enti locali possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

L'articolo 31 citato prevede altresì, al comma 7, che, in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Alla luce di tale ultima disposizione si evidenzia che la norma in esame, nell'ipotesi di costituzione di un consorzio tra Comuni, non prevede un coinvolgimento delle Regioni.

Più in generale, l'effetto della norma in esame sembrerebbe sostanzialmente quello di rendere obbligatorio un organo prima previsto solo come eventuale. Al riguardo si evidenzia che la disposizione, pur stabilendo un termine per la costituzione dei Consigli, non prevede sanzioni per i Comuni che non vi ottemperino.

Il **comma 3** prevede che già dalla loro prima seduta i Consigli tributari deliberino in ordine alla loro collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19 (ossia nell'ambito delle attività per l'individuazione delle unità immobiliari che non risultano dichiarati al catasto).

Il **comma 4** reca una serie di modifiche agli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In particolare la **lettera a)** novella il secondo comma dell'articolo 44 (che disciplina la partecipazione dei comuni all'accertamento) prevedendo una forma di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle entrate.

In particolare, l'Agenzia è tenuta a:

- mettere a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti;
- segnalare preventivamente ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi l'emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti.

Il testo previgente del secondo comma dell'articolo 44 stabilisce invece che:

- i centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche;
- gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi.

La **lettera b)** novella il terzo comma dell'articolo 44 modificando anzitutto il periodo in cui era prevista la costituzione del Consiglio tributario come eventuale: è perciò previsto che la segnalazione delle integrazioni contenute nelle dichiarazioni venga effettuata dal Comune o dal consorzio (tra i Comuni attivato per la realizzazione del Consiglio tributario).

In secondo luogo viene soppresso il periodo in cui si prevede che il comune possa prendere visione degli allegati alle dichiarazioni già trasmesse presso gli uffici delle imposte.

La **lettera c)** sostituisce il quarto comma dell'articolo 44 prevedendo che il Comune, con riferimento agli accertamenti che ai sensi del comma 2 gli sono stati segnalati dall'Agenzia delle entrate, comunichi - entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

La disposizione previgente prevede invece che il comune, con deliberazione della giunta comunale - relativamente alle proposte di accertamento comunicate dall'ufficio delle imposte - possa proporre di aumentare gli imponibili indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla.

La **lettera d)** abroga i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44 del DPR n. 600 del 1973.

Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che:

- le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia;
- decorsi novanta giorni l'ufficio delle imposte notifica gli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso;
- le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse, con proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare.

La **lettera e)** infine abroga l'articolo 45 del DPR n. 600 del 1973, alla luce della soppressione del comma settimo dell'articolo 44 effettuata dalla lettera d).

L'articolo 45 disciplina l'attività della Commissione per l'esame delle proposte del comune. Tale Commissione è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

Tra le altre cose la disposizione stabilisce che ai compiti di segreteria della commissione provveda l'ufficio delle imposte e che le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni siano a carico dei comuni stessi.

Il **comma 5** reca una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

In particolare, la **lettera a)** novella il primo comma dell'articolo 1 citato che prevede una forma di incentivazione per i Comuni che partecipano all'attività di accertamento.

Per effetto delle modifiche introdotte:

- viene specificato che la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione è riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello contributivo;
- viene accresciuto l'incentivo riconosciuto ai Comuni per il loro contributo da loro fornito all'accertamento fiscale e contributivo:
 - sia aumentando - dal 30 al 33 per cento - la quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo che viene riconosciuta al Comune che abbia contribuito all'accertamento;
 - sia riconoscendo la stessa quota anche con riferimento alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo (sempre, ovviamente, con riferimento al comune che abbia contribuito all'accertamento).

La **lettera b)** novella il secondo comma dell'articolo 1 citato in virtù del quale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento.

Per effetto delle modifiche introdotte viene anzitutto specificato - analogamente a quanto previsto dalla lettera a) - che la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione deve essere riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello contributivo. Conseguentemente è previsto che l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate avvenga previa intesa con l'INPS (oltre che con la Conferenza unificata).

Inoltre, si prevede che per le attività di supporto all'esercizio della suddetta funzione, di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi:

- delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi;
- degli affidatari delle entrate comunali (che devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate). L'avvalimento di tali soggetti non è previsto nella normativa previgente.

La **lettera c)** infine abroga il comma *2-ter* dell'articolo 1 del decreto legge n. 203 del 2005, concernente la trasmissione ai Comuni delle iscrizioni a ruolo.

Precisamente il comma *2-ter* - aggiunto dall'art. 83, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - prevede che il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'ANCI, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

Il **comma 6** modifica l'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008. Anche tale novella aumenta - dal 30 al 33 per cento - la quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione, in particolare nel contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche.

Si ricorda che l'articolo 83, comma 17 citato su cui interviene la norma in esame prevede che, in fase di prima attuazione, la vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate venga esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006.

A tale proposito l'attività dei Comuni viene incentivata prevedendo l'attribuzione a questi, anche nel caso della vigilanza effettuata sui trasferimenti di residenza all'estero, di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, come previsto in generale dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

L'incremento dal 30 al 33 per cento della quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione fiscale contributiva è oggetto anche del successivo **comma 7**.

Tale disposizione in particolare precisa il procedimento per individuare (secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 come novellato dal testo in esame):

- i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento;
- le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento;
- le modalità per la loro attribuzione.

Tale individuazione viene effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata.

Il **comma 8** fa salvi i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 203 del 2005. Si tratta:

- del Provvedimento 3 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2007, n. 292), con il quale sono state stabilite le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale;
- del Provvedimento 16 giugno 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2008), con cui sono state stabilite le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

Il **comma 9**, infine, prevede che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni per il loro contributo all'attività di accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

È previsto inoltre che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni spetta ai predetti enti riconoscere ai Comuni le somme loro spettanti a titolo di partecipazione all'accertamento.

Articolo 19 *(Aggiornamento del catasto)*

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di

interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'.

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;

c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia;

e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;

f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto,

sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali

sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale,

il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.

L'articolo 19, ai commi 1, 2 e 3 disciplina l'attivazione dell'"Anagrafe Immobiliare Integrata", per l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. Si demanda a più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe suddetta e le modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio di un'attestazione integrata ipotecario - catastale.

I **commi 4, 5 e 6** recano la disciplina delle modalità di accesso dei comuni alle banche dati dell'Agenzia del Territorio, e delle funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali in collaborazione fra i comuni e l'Agenzia stessa, secondo quanto verrà disposto in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Stabiliscono inoltre le funzioni in materia catastale che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio.

I **commi da 7 a 13** riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Il comma 7 fissa all'Agenzia del Territorio il termine del 30 settembre 2010 per trasmettere a ciascun comune l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. Il comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili negli elenchi comunicati

ai comuni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. Il comma 12 prevede una disciplina a regime per il monitoraggio costante del territorio, finalizzato all'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto da parte dell'Agenzia del Territorio, dal 1° gennaio 2011.

Il **comma 14** impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, mentre il **comma 15** prevede che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

Il **comma 1** dispone l'attivazione, entro il 1 gennaio 2011, dell'"Anagrafe Immobiliare Integrata", che consenta, a fini fiscali, l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. La relazione che accompagna il provvedimento in esame precisa che la misura è volta a garantire la "correlazione tra le informazione catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari".

L'Agenzia del Territorio, nata all'interno della riforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è operativa dal 1° gennaio 2001 ed è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. E' costituita da Direzioni Centrali che hanno sede a Roma, da Direzioni Regionali e da Uffici Provinciali.

Si ricorda che l'art. 64 del D.Lgs n. 300 del 1999²⁰ attribuisce all'Agenzia del Territorio la competenza a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi topocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia è chiamata ad operare in collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

L'Anagrafe Immobiliare Integrata²¹ costituisce un archivio informatizzato dei beni immobili, riguardante le caratteristiche intrinseche degli stessi (ubicazione, consistenza, rappresentazione grafica, valore fiscale) ed i diritti reali, di godimento e di garanzia, con

²⁰ D.Lgs. 30-7-1999 n. 300, *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

²¹ Informazioni tratte dalla relazione presentata dal Direttore dell'Agenzia alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria il 25 febbraio 2009.

l'indicazione dei relativi soggetti titolari. L'integrazione delle informazioni riguarda la rappresentazione degli immobili, la loro collocazione sul territorio, le variazioni delle caratteristiche oggettive nonché i dati sul possesso e sui vincoli che gravano sugli immobili. Per garantire la correttezza delle informazioni, gli aggiornamenti si basano, non solo sulle dichiarazioni delle parti, ma sul riscontro con i documenti e le banche dati certificate di riferimento.

Nel 2008 è stata costituita la struttura informatica della banca dati centralizzata, che integra le informazioni di catasto e di pubblicità immobiliare, al fine di verificare la qualità e l'affidabilità delle informazioni sui titolari dei diritti reali degli immobili.

Il **comma 2** demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare - *non è fissato un termine* - previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe Immobiliare Integrata.

Il **comma 3** prevede l'introduzione di un'attestazione integrata ipotecario - catastale, le cui modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, *per i quali non è fissato un termine*.

Come noto, il certificato ipotecario, richiesto al fine di eseguire determinate transazioni (concessione finanziamenti, assegnazione case popolari, pignoramenti, espropri), ovvero nel caso in cui sia necessario documentare diritti immobiliari, consiste in una attestazione rilasciata dal Conservatore dei registri immobiliari presso gli Uffici provinciali, avente ad oggetto le formalità ipotecarie che sono state eseguite in relazione ad uno o più immobili appartenenti a persone fisiche o giuridiche.

Con l'espressione "certificazione catastale" s'intende la rappresentazione certificata dei contenuti riportati negli atti catastali e della ulteriore documentazione giacente negli archivi. La certificazione catastale può riguardare sia l'estratto, riportante ciò che è rappresentato nella mappa e negli atti censuari del catasto, sia la rappresentazione autentica delle planimetrie e degli elaborati e degli altri documenti depositati.

L'accesso alle banche dati catastali viene consentito dal **comma 4** a tutti i comuni italiani, ad esclusione dei Comuni facenti parte delle Province autonome di Trento e Bolzano (*nel testo: "ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano"*). *La disposizione non specifica se le banche dati in oggetto siano consultabili da parte dei comuni italiani, limitatamente al proprio territorio; l'esclusione dall'accesso per i comuni rientranti nelle province autonome appare da mettere in relazione ad un diverso sistema di conservazione dei dati catastali in vigore.*

L'accesso avviene attraverso strumenti gestiti dall'Agenzia del territorio (Sistema telematico, Portale per i comuni e il Sistema di interscambio) riguardanti le banche dati del catasto dei terreni, del catasto edilizio urbano e anche i dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria.

Il Sistema telematico dell'Agenzia del Territorio consente la consultazione telematica dei dati ipotecari e catastali, sulla base di apposite convenzioni.

Il "Portale per i Comuni" è un canale telematico attivato dall'Agenzia del Territorio per la fornitura di dati ai comuni ed alle comunità montane che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 37, comma 54 del decreto-legge n. 223 del 2006. I comuni e le comunità montane possono richiedere ed ottenere i dati utili alle proprie finalità istituzionali ed inviare dati all'Agenzia.

Il Sistema di Interscambio dell'Agenzia del Territorio (Sistema Automatico di Scambio Dati) consente il dialogo automatico fra i sistemi informativi di varie amministrazioni.

Giova rammentare che gli immobili risultano in distinti tre raggruppamenti (immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare). Gli immobili a destinazione ordinaria sono quelli residenziali, ad uso collettivo e ad uso produttivo (categorie A, B e C). Gli immobili speciali (categoria D) sono i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Gli immobili particolari (categoria E) sono edifici destinati a determinate finalità, per esempio, stazioni per servizi di trasporto, cimiteri ecc.

Le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali avvengono in collaborazione fra i comuni e l'Agenzia del Territorio, secondo quanto verrà disposto in un decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da emanare - *non è fissato un termine* - previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le regole cosiddette tecnico-giuridiche, di cui al menzionato decreto, costituiscono, secondo la disposizione in esame, principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale. Viene inoltre introdotto un principio di sussidiarietà, in base al quale, in caso di mancato esercizio da parte dei comuni delle funzioni suddette, queste saranno svolte dall'Agenzia del Territorio (**comma 5**).

Riguardo alla qualifica come disposizioni di principio delle regole tecnico-giuridiche, disponendone l'applicazione diretta alle regioni, si ricorda che l'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la (auto)qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis, sentenze n. 169/2007, 447/2006 e n. 482/1995).

Il **comma 6** fissa direttamente le seguenti funzioni che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio:

- individuazione delle metodologie topografiche e cartografiche;
- controllo su informazioni e aggiornamenti catastali ;
- gestione unitaria dei dati, loro coordinamento, disciplina dell'accesso;

- gestione della tecnologia per il Modello unico digitale per l'edilizia, che, si ricorda, è stato introdotto dall'art. 34-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2006²²;
- gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
- vigilanza in materia di accettazione e registrazione degli atti a fini catastali, di cui al comma 5. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare - *non è fissato un termine* - previa intesa della Conferenza Stato-città e autonomie locali la disciplina di sanzioni in materia. *Sembrerebbe utile chiarire a che tipo di sanzioni ci si riferisca, atteso che il comma 5 dell'articolo in esame disciplina essenzialmente le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali, che i comuni e l'Agenzia del Territorio sono chiamati a svolgere.*

I **commi da 7 a 13** dell'articolo in esame riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica, che accompagna il provvedimento in esame, tale recupero dovrebbe riguardare 1,3 milioni di unità, con una corrispondente rendita catastale di circa 627 milioni di euro. Le regolarizzazioni previste potrebbero incidere, sull'IRPEF (la relazione tecnica stima un recupero di gettito di 104 milioni di euro annui) e sui tributi regionali e locali per i quali la relazione tecnica non contiene quantificazioni.

Il **comma 7** fissa all'Agenzia del Territorio il termine del 30 settembre 2010 per adempiere a quanto già previsto dall'art. 2, comma 36, secondo periodo del decreto-legge n. 262 del 2006²³. In base alla disposizione richiamata l'Agenzia del Territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Si ricorda che il citato art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 286 del 2006, stabilisce che l'Agenzia del Territorio individui i fabbricati non denunciati al catasto sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da

²² D.L. 10-1-2006, n. 4, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80.

²³ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

L'Agenzia del Territorio con Prov. 9 febbraio 2007 ha definito le modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto. L'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto è stato pubblicato con Comunicati del 10 agosto 2007, 26 ottobre 2007, 7 dicembre 2007, 28 dicembre 2007, 30 dicembre 2008 e 15 dicembre 2009. L'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali è stato pubblicato con Comunicati del 28 dicembre 2007 e 30 dicembre 2008.

Sempre secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 36, terzo periodo e seguenti, del decreto-legge n. 286 del 2006, se gli interessati non ottemperano alla richiesta di accatastamento entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato, l'Agenzia del territorio provvede, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto in surroga. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge n. 652 del 1939, riguardante l'obbligo di dichiarare i nuovi fabbricati entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o sono divenuti, da esenti, soggetti all'imposta.

Il **comma 8** obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia delle Territorio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Le dichiarazioni verranno rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del Territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali, previste dal decreto del Ministro delle finanze (*nel testo, "decreto ministeriale"*) del 19 aprile 1994 n. 701²⁴ (**comma 10**).

La disposizione conferma l'obbligo, già previsto dalla legge, di effettuare la dichiarazione catastale da parte degli intestatari delle particelle in cui insistono gli immobili non dichiarati al catasto, prorogando, tuttavia, il termine di sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato, previsto dal citato art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, al 31 dicembre 2010.

²⁴ D.M. 19 aprile 1994, n. 701, *Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.*

Si rileva che il comma 10 non stabilisce, in caso di iscrizione provvisoria della rendita presunta, che gli oneri siano a carico dell'interessato - come, invece, avviene in caso accatastamento in surroga dei soggetti obbligati, ai sensi del più volte citato art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006 - né detta disposizioni in merito alle sanzioni amministrative eventualmente applicabili.

Riguardo, poi ai controlli in merito alla conformità urbanistico-edilizia, si osserva che la disposizione in esame non distingue fra le varie tipologie di immobili non dichiarati al catasto: se si tratti di fabbricati costruiti secondo le prescrizioni del piano regolatore generale, di fabbricati che non abbiano più il requisito della ruralità, oppure di immobili edificati in zona non compatibile con la destinazione urbanistica. Si ricorda in proposito l'art. 44 del T.U. dell'edilizia, riguardante le sanzioni penali relative agli abusi edilizi, che vanno dall'ammenda per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge e dal permesso di costruire stesso, all'arresto nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione o in caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. L'art. 44 è richiamato anche dall'articolo 181 del Codice Urbani (d.lgs. n. 42 del 2004) nel caso di opere eseguite su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità da essa; tale ultima disposizione prevede anche che con la sentenza di condanna venga ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Si ricorda, infine, che accanto alla disciplina che prevede l'ordine di demolizione come conseguenza della sentenza penale di condanna coesiste una normativa di natura amministrativa che prevede un procedimento che ha come sbocco l'effettiva demolizione dell'opera (art. 31 del D.P.R. 380/2001). Si richiamano anche gli articoli 40 e 41 del T.U. dell'edilizia che disciplinano rispettivamente la sospensione o la demolizione di interventi abusivi da parte della regione e la procedura per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive.

Il medesimo obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale, previsto dal comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. La disposizione sembra, pertanto, riferirsi a tutti coloro i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra menzionati, in quanto la violazione non consiste in un manufatto totalmente o in parte non dichiarato (**comma 9**). In caso di inottemperanza l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti con la collaborazione dei comuni. *In tale ipotesi non viene prevista l'attribuzione provvisoria di una rendita né si fa riferimento all'accatastamento in surroga dei soggetti obbligati (**comma 11**). Non vengono dettate disposizioni in merito alle sanzioni eventualmente applicabili.*

Ai commi 10 e 11 si dà facoltà all'Agenzia del Territorio di stipulare convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali per lo

svolgimento delle operazioni connesse all'iscrizione provvisoria, all'accatastamento in surroga e agli accertamenti necessari.

Il **comma 12** prevede che l'Agenzia del Territorio dal 1° gennaio 2011 avvii un monitoraggio costante del territorio, per l'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto, avvalendosi delle verifiche tecnico-amministrative, del telerilevamento e dei sopralluoghi sul terreno, con l'applicazione delle disposizioni di cui al citato, art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Si dispone, inoltre, che l'Agenzia del Territorio provveda ad effettuare l'attribuzione della rendita presunta, come previsto dal comma 10 dell'articolo in esame, ove i titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati al catasto non ottemperino all'obbligo di effettuare la dichiarazione. A partire dal 1° gennaio il termine per ottemperare all'obbligo della dichiarazione da parte degli interessati torna da essere quello previsto dall'art. 2, comma 36, decreto-legge n. 262 del 2006 e cioè, il termine di sette mesi dalla pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell'Agenzia del Territorio.

Si fanno salvi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

Il comma, introducendo una disciplina a regime, ripropone, sostanzialmente, le norme già in vigore in materia di compiti e modalità operative dell'Agenzia del Territorio, contenute nel citato art. 2, comma 36 del decreto legge n. 262 del 2006.

Gli Uffici dell'agenzia del territorio per le attività di accertamento catastale si avvalgono dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972²⁵. Si tratta delle attribuzioni degli uffici ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto; questi infatti possono procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, invitare i soggetti interessati a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, o per fornire dati e notizie, inviare questionari e invitare qualsiasi soggetto ad esibire documenti rilevanti ai fini dell'accertamento (**comma 13**).

Il **comma 14** aggiunge il comma 1-bis all'art. 29 della Legge n. 52 del 1985²⁶.

L'articolo citato, che si compone di un unico comma, stabilisce che, negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.

In base al nuovo comma - a decorrere dal 1° luglio 2010 (**comma 16**) - gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, che hanno ad oggetto il trasferimento e la costituzione di diritti reali, nonché lo scioglimento di

²⁵ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*.

²⁶ L. 27 febbraio 1985, n. 52, *Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari*

comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:

l'identificazione catastale;

il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;

la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.

Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Dall'eventuale discordanza la disposizione non fa discendere la nullità dell'atto.

Si valuti se l'elencazione degli atti contenuta nel testo ("aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunioni di diritti reali") sia suscettibile di un'interpretazione letterale, che riferisca il trasferimento e la costituzione, non ai diritti reali, ma alla comunione di diritti reali, circoscrivendo notevolmente il campo di applicazione della disposizione.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 riguarda, quindi, alcuni degli atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, che vengono identificati attraverso il tipo di atto (atto pubblico e scrittura privata autenticata, tra vivi) e l'oggetto (trasferimento e costituzione di diritti reali o scioglimento di comunione di diritti reali). La disposizione si applica ai fabbricati urbani; risulterebbero, pertanto, esclusi i terreni e i fabbricati rurali.

Appare forse opportuno considerare che il riferimento alla scrittura privata autenticata esclude dall'applicazione della disposizione in esame la semplice scrittura, forma consentita dall'art. 1350 del codice civile per il trasferimento di immobili e per la costituzione di diritti reali.

Il riferimento, contenuto nella disposizione, ai "fabbricati già esistenti" appare volto ad escludere atti riguardanti edifici da costruire o in corso di costruzione, per i quali, si ricorda, il codice civile prevede, in taluni casi, la trascrizione dei relativi contratti. *Non appare chiaro, tuttavia, se per "già esistente" debba intendersi il fabbricato completamente ultimato (di cui all'art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001²⁷) oppure il fabbricato di cui all'art. 2645-bis del codice civile, ("l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura").*

Si ricorda che la menzione dei dati catastali negli atti è attualmente richiesta, senza pena di nullità, ai fini della "designazione precisa delle cose che formano oggetto", "per quanto sia possibile", ai sensi dall'art. 51 della legge n. 89 del 1913²⁸; dall'art. 2826 del codice civile, per l'indicazione dell'immobile ipotecato e dall'art. 2659-bis, del codice civile per la trascrizione, nelle relative note.

²⁷ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*. L'articolo, che fissa il termine per la richiesta del certificato di agibilità fa riferimento all'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

²⁸ L. 16 febbraio 1913, n. 89, *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*.

Quanto alla dichiarazione degli intestatari circa la conformità dei dati catastali e delle planimetrie alla situazione di fatto, la norma non specifica se, oltre alla presenza nell'atto della dichiarazione stessa, sia necessaria una verifica della veridicità o se questa ultima influisca esclusivamente sulla responsabilità contrattuale o anche sulla validità dell'atto stesso.

Appare utile ricordare che nella legislazione vigente sono presenti disposizioni che prevedono, a seguito della stipula di determinati atti, procedure di allineamento delle risultanze catastali (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 650 del 1972²⁹; art. 5, comma 2, del D.P.R.)³⁰

Quanto al termine "intestatari", in luogo del più generico "parti" o "venditori", sembra che si voglia far specifico riferimento all'intestatario catastale, *che tuttavia, talvolta, può non coincidere con il proprietario.*

Alcuni degli atti soggetti a trascrizione e menzionati nel citato articolo 2643 del codice civile, riguardanti diritti reali, parrebbero esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione, sotto il profilo del tipo di atto (sentenze, provvedimenti di esecuzione forzata); dubbi interpretativi potrebbero sorgere per altri atti, sotto il profilo dell'oggetto (atti di rinuncia o contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari).

Sarebbe forse opportuno valutare una diversa collocazione della disposizione introdotta dal comma in esame, in considerazione che il richiamato art. 29 della Legge n. 52 del 1985 si riferisce specificamente alle trascrizioni ipotecarie.

Il **comma 15** prevede che - dal 1° luglio 2010 (**comma 16**) - la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili, nonché la cessione, risoluzione o proroga, anche tacita, di tali contratti, deve contenere l'indicazione dei dati catastali. La mancata indicazione dei dati catastali comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 69 del D.P.R. n.131 del 1986³¹ per chi omette la richiesta di registrazione di elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

²⁹ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, *Perfezionamento e revisione del sistema catastale*. L'articolo prevede che, quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte.

³⁰ D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, *Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari*. L'articolo, riguardante la voltura catastale, prevede che, nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.

³¹ D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, *Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*.

Il comma 15, a differenza del precedente comma 14, fa riferimento agli immobili esistenti sul territorio dello Stato, senza distinzione tra terreni e fabbricati, né distinzione fra le varie tipologie di fabbricato. L'indicazione dei dati catastali attiene non al contratto, ma alla richiesta di registrazione, per la quale attualmente non sono richiesti.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame individua quali finalità della norma il contrasto all'elusione e all'evasione fiscali relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi.

Articolo 20

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila.

2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";

b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento."

L'**articolo 20** interviene, al **comma 1**, sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007³² riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

La predetta modifica, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, interessa, in particolare, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49, dei cui limiti viene adeguato l'importo.

Si valuti al riguardo, sotto il profilo della tecnica legislativa, l'opportunità di intervenire sotto forma di una novella sui predetti commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 anziché prevedere, come fa il testo in esame, che "le limitazioni all'uso del contante (...) sono adeguate all'importo di euro cinquemila".

³² Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il citato articolo 49, recante “limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore”, nella versione previgente le modifiche apportate dalla norma in commento, dispone fra l'altro:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (comma 1);
- l'obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5);
- la possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);
- il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 231 del 2007³³ presentavano un saldo superiore al predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 giugno 2009 per estinguere ovvero ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (commi 12 e 13).

In sostanza, la norma in esame reintroduce i limiti di importo all'uso del contante - finalizzati al contrasto del riciclaggio e del terrorismo - vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che all'articolo 32 aveva elevato da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Il **comma 2**, a seguito di quanto disposto dal comma precedente e al fine di rafforzarne l'efficacia, modifica gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

La **lettera a)**, in particolare, interviene al comma 13 dell'articolo 49 al fine di posticipare di 2 anni (dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2011) il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo).

La **lettera b)** interviene all'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007 aggiungendovi un comma.

³³ Ossia al 29 dicembre 2007.

Si ricorda che l'articolo 58 reca le disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel Titolo III del decreto legislativo, titolo in cui è contenuto l'articolo 49 sopra citato.

L'articolo prevede, al comma 1, che fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

Il comma 2 prevede che la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

Ai sensi del comma 3 la violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

Ai sensi del comma 4 la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

Il comma 5 punisce la violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

Il comma 6 punisce la violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

Ai sensi del comma 7, infine, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

Il comma (ottavo) che viene aggiunto dal testo in esame prevede in particolare che:

- per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro;
- per le violazioni di cui al comma 1 (ossia violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7) che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte;
- per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 (ossia violazioni concernenti - rispettivamente - il comma 12, i commi 13 e 14, e i commi 18 e 19 dell'articolo 49) che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.

Articolo 21

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'**articolo 21** prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro

La disposizione non precisa in cosa si sostanzino i nuovi obblighi di trasmissione telematica, demandando al provvedimento direttoriale sia la tempistica sia l'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione.

È previsto tuttavia che l'introduzione dei nuovi adempimenti debba essere effettuata nell'ottica di «limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti».

Si evidenzia che per l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (in assenza del quale la norma è di fatto inefficace) non viene stabilito alcun termine.

La norma individua infine il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri: è prevista in tali casi l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ossia una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 e un massimo di 2.065 euro).

Si ricorda infatti che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997³⁴ punisce - al comma 1, lettera a) - con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni:

- l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di IVA;

³⁴ Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

- l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Articolo 22

(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)

1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva

individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare edell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge".

L'articolo 22 modifica la disciplina relativa al cosiddetto accertamento sintetico dei redditi, novellando a tal fine i commi quarto, quinto, sesto, settimo e

ottavo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600³⁵.

L'adeguamento dell'accertamento sintetico, secondo quanto affermato dalla norma in esame, è finalizzato ad adeguare lo strumento al mutato contesto socio-economico nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente.

Quanto alla decorrenza, le modifiche all'accertamento sintetico apportate dal testo in esame hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione alla data di entrata in vigore del decreto.

Si ricorda che l'accertamento sintetico, esperibile esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, è disciplinato dai commi dal quarto all'ottavo del citato articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. Esso consente agli uffici finanziari di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Nell'ambito di tale disciplina, il quinto comma dell'articolo 38 stabilisce che uno degli elementi in base ai quali può essere esperito l'accertamento sintetico è l'effettuazione di spese per incrementi patrimoniali. Tali spese si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro anni precedenti.

Il sesto comma stabilisce che il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che gli uffici finanziari possono sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Si presume pertanto che le spese sostenute dal contribuente siano relative al reddito complessivo dell'anno: è fatta salva tuttavia la prova che le spese siano state sostenute altrimenti.

In particolare, il contribuente può provare che il finanziamento della spesa è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- con redditi esenti;
- con redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

³⁵ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Ai sensi del nuovo comma 5 l'accertamento sintetico può anche essere fondato sul contenuto induttivo di elementi che siano indicativi della capacità contributiva del contribuente; per l'individuazione di tale contenuto è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cadenza biennale.

Il contenuto induttivo utilizzato per l'accertamento è individuato attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Anche in tale ipotesi, analogamente a quanto previsto dal comma precedente, il contribuente può comunque fornire la prova contraria.

La nuova disposizione implica, in altri termini, che nella determinazione sintetica del reddito potrà essere presa in considerazione la tipologia e la consistenza del nucleo familiare del contribuente (ad esempio l'età e il numero dei componenti o la presenza o meno di figli) nonché la sua localizzazione territoriale (si presume l'area geografica ed il tipo di comune in cui si risiede). I contenuti specifici che verranno presi a base per l'individuazione della capacità contributiva saranno tuttavia individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale.

Il nuovo comma 6 fissa lo scostamento necessario per far scattare l'accertamento. In particolare, se il reddito complessivo accertabile è superiore di almeno un quinto a quello dichiarato è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo.

Rispetto quanto previsto dalla normativa previgente (secondo cui gli uffici effettuano l'accertamento sintetico quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato) viene quindi abbassata la soglia oltre la quale è possibile l'accertamento.

Inoltre, nel testo in esame non viene riproposta la disposizione secondo cui l'accertamento induttivo è possibile quando il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi di imposta. In assenza di tale previsione, pertanto, ai fini dell'accertamento dovrebbe essere sufficiente che lo scostamento si realizzi anche in un singolo periodo di imposta.

In estrema sintesi, se ai sensi della normativa previgente l'accertamento sintetico può scattare quando il contribuente dichiara, per almeno due anni, un reddito inferiore a quello presunto del 25 per cento, secondo la disciplina introdotta dal testo in esame sarà necessario uno scostamento del 20 per cento realizzato anche in un solo anno.

Si evidenzia che un'altra disposizione che, rispetto alla normativa previgente, non viene riproposta è quella concernente gli incrementi patrimoniali (articolo 38, comma 5, del DPR n. 600 del 1973), secondo cui se l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si

presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 38 prevede nei confronti dell'amministrazione finanziaria un obbligo di coinvolgimento del contribuente e di attivazione del contraddittorio.

Più in dettaglio si prevede un duplice obbligo per l'ufficio che effettua l'accertamento sintetico del reddito complessivo:

- anzitutto deve invitare il contribuente a comparire di persona (o tramite rappresentanti) al fine fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;
- successivamente, deve avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

La convocazione del contribuente così come l'attivazione del contraddittorio dell'accertamento con adesione non sono previste dalla normativa previgente. Questa tuttavia prevede, al comma 6, che il contribuente possa dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) prevede l'*iter* per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione. Esso prevede in sintesi che l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.

Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni è ridotta alla metà.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 dispone, infine, le seguenti deduzioni e detrazioni:

- a) sono deducibili dal reddito complessivo determinato sinteticamente esclusivamente gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Si ricorda che l'articolo 10 citato elenca gli oneri sostenuti dal contribuente che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione;

- b) per gli oneri sostenuti dal contribuente competono le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Vanno pertanto detratte le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del DPR n. 917 del 1986), le detrazioni riferite alle diverse tipologie di redditi realizzati (articolo 13 del DPR n. 917 del 1986), le varie detrazioni per oneri e canoni di locazione (articoli 15 e 16 del DPR n. 917 del 1986), nonché le ulteriori detrazioni contenute in altre disposizioni normative (quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Articolo 23

(Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi)

1. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

L'**articolo 23** prevede che al fine dell'individuazione delle posizioni che devono essere sottoposte a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, vadano specificamente considerate le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio.

La sottoposizione a controllo di tali imprese risponde all'esigenza di assicurare una vigilanza sistematica su situazioni caratterizzate da uno specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva

La scelta di concentrare i controlli fiscali sulle c.d. imprese "apri e chiudi", come ricorda la relazione illustrativa, discende dall'esperienza dei controlli fiscali che hanno evidenziato che tale categoria di contribuenti è da considerare a rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni e frodi c.d. "carosello").

Per dare conto della dimensione del fenomeno, secondo la relazione tecnica le partite IVA che nel 2009 hanno sia aperto che chiuso l'attività sono state 2.801 società e 37.592 ditte individuali.

Articolo 24

(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica)

1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

L'**articolo 24** prevede, al **comma 1**, una specifica azione di vigilanza fiscale sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta. A tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza predispongono una programmazione dei controlli fiscali che assicuri tale vigilanza, basata su specifiche analisi di rischio.

Restano escluse, peraltro, le situazioni in cui le perdite fiscali siano determinata da compensi erogati ad amministratori e soci.

La concentrazione dei controlli sulle imprese in perdita sistematica, come ricorda la relazione illustrativa, focalizza l'attenzione su dei soggetti che presentano un elevato rischio di evasione.

Peraltro l'esclusione dei casi in cui le perdite discendono da compensi attribuiti a soci e amministratori discende dal fatto che - sotto il profilo fiscale - la perdita dell'impresa viene controbilanciata dal reddito dei percipienti che sono assoggettati a tassazione sul reddito delle persone fisiche.

Il **comma 2** stabilisce che, anche al fine di effettuare la vigilanza di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano piani di intervento annuali nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio.

In particolare tali piani di intervento devono essere elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

Come ricordato dalla relazione, tale previsione si pone in linea con il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate che prevede la creazione di strutture appositamente dedicate ai controlli sulla platea dei suddetti contribuenti (circa 70.000 soggetti).

Si ricorda che gli studi di settore (introdotti nell'ordinamento dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331) sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.

Essi valutano la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche e si avvalgono di un metodo informatizzato, elaborato su base statistica, che consente ai contribuenti il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall'attività di ogni singola impresa o professionista (c.d. procedura di calcolo). Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia quelli di tipo "strutturale" che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge. In particolare essi sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda o all'attività professionale. Essi tengono infatti conto delle caratteristiche dell'area territoriale e del contesto economico in cui opera l'azienda.

Per quanto concerne il tutoraggio, gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 hanno previsto regimi fiscali agevolati per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (art. 13), nonché per i soggetti che svolgono attività cosiddette marginali (art. 14).

Le suddette disposizioni agevolative consistono in sintesi:

- nell'esonero da numerosi adempimenti contabili;
- nella concessione di un credito di imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche;
- nella convenienza economica derivante dall'applicazione, relativamente al reddito conseguito, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, e della non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo IRPEF, con conseguente eliminazione della progressività delle aliquote;
- nei vantaggi derivanti dall'assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Da un punto di vista operativo l'assistenza si esplica prevalentemente attraverso il servizio telematico e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta dall'utente non può essere trattata in maniera automatica, attraverso rapporti diretti con gli uffici, anche mediante posta elettronica.

A partire dal 16 ottobre 2001 è stata pertanto resa disponibile la procedura di "tutoraggio" per i soggetti che hanno optato per i regimi fiscali agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali.

Articolo 25
(Contrasto di interessi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

L'**articolo 25** assoggetta ad una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione di imposta.

La disposizione prevede che la ritenuta d'acconto debba essere operata da Poste Italiane SPA o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010.

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato secondo le modalità ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l'articolo 17 citato prevede che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Le tipologie di pagamenti interessate dalla norma in esame e le modalità con cui dovranno essere effettuati gli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate saranno individuate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (per l'emanazione del quale non è previsto alcun termine).

Si evidenzia che la rubrica dell'articolo in esame recita "contrasto di interessi". In ambito fiscale si ha contrasto di interessi fra un venditore e un compratore quando la convenienza a evadere dell'uno trova un ostacolo nella convenienza a rendere nota la transazione al fisco da parte dell'altro. Riconoscendo al compratore la possibilità di portare in deduzione/detrazione dalle proprie imposte una parte consistente del valore del bene o servizio acquistato, gli si dà un incentivo a farsi rilasciare evidenza fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) dell'avvenuta transazione dal venditore, che viene quindi costretto a soddisfare i propri obblighi fiscali³⁶.

³⁶ Vedi, più diffusamente, Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi in www.lavoce.info (<http://www.lavoce.info/articoli/pagina2452.html>).

Articolo 26

(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)

1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a

consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2."

2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 26** interviene nella disciplina dei prezzi di trasferimento inserendo all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 un nuovo comma.

In particolare il **comma 1** prevede l'introduzione di misure finalizzate ad aumentare l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria al fine dell'adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione attraverso l'inserimento, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, del comma 2-ter.

Si ricorda che all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997³⁷, sono individuate le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

Ai sensi della modifica apportata, nell'ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si procede a sanzione se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che consenta di riscontrare che i prezzi di trasferimento praticati sono conformi al valore normale.

Si ricorda che si è in presenza di un prezzo di trasferimento (c.d. *transfert pricing*) quando in una operazione transnazionale tra soggetti legati da una relazione di dipendenza giuridica o economica, il corrispettivo di un bene o di un servizio è fissato ad un livello diverso da quello che si formerebbe in una transazione tra soggetti indipendenti in regime di concorrenza.

La disciplina sui prezzi di trasferimento è contenuta all'articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) secondo cui i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

La norma suddetta rinvia pertanto al comma 2 per determinazione del valore normale: ai sensi di tali disposizione per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9.

Alla fine, per effetto di tale richiamo - precisamente ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del TUIR - per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe

³⁷ Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

La norma prevede pertanto una documentazione standardizzata - che sarà disciplinata con provvedimento direttoriale - idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese.

Il ricorso a tale documentazione consente al contribuente di usufruire di un regime di esonero dalle sanzioni. In particolare, al contribuente che nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, consegna all'Amministrazione finanziaria la suddetta documentazione non si applica la sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Il citato comma 2 dell'articolo 1 prevede che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Per poter usufruire del regime di esonero dalle sanzioni di cui al comma 2 sopra citato è tuttavia necessario che il contribuente che detiene la documentazione standardizzata ne dia apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Modalità e termini per effettuare la comunicazione saranno indicati nel succitato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Secondo quanto si legge nella relazione, la disposizione consentirebbe anzitutto all'amministrazione finanziaria di disporre in sede di controllo della documentazione necessaria ad effettuare il riscontro tra i prezzi determinati tra imprese associate multinazionali e quelli praticati in regime di concorrenza.

Contemporaneamente darebbe contezza alle imprese degli elementi conoscitivi necessari all'attuazione della propria politica di *transfer pricing*. La norma costituirebbe una leva motivazionale per le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali ad adeguarsi all'onere imposto per legge prima di eventuali controlli o verifiche.

Il **comma 2** del testo in esame stabilisce anzitutto che l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate debba essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di garantire l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1. In assenza di tale provvedimento che determini le caratteristiche della documentazione standardizzata la norma non potrebbe infatti essere applicata.

Si segnala che, secondo quanto riportato nella relazione, il provvedimento disciplinerà la materia in conformità al Codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE e con le direttive emanate dall'OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento.

È infine previsto , con una norma transitoria, che in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, i termini per la presentazione della Comunicazione da parte del contribuente per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sono fissati in novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 27

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;

b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo H del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. "

"7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.";

c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente: "15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798."

L'**articolo 27** novella - mediante l'inserimento di una nuova lettera (*e-bis*) al comma 2 e di tre nuovi commi (*7-bis*, *7-ter* e *14-quater*) - l'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633³⁸, il quale disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto - IVA. Per effetto di tali modifiche viene disciplinata, in sede di registrazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi del citato articolo 35, tutti i soggetti che intraprendono un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio

³⁸ "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito *web* e in ogni altro documento ove richiesto.

La norma, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, si pone in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi.

Al riguardo l'ATFS (*anti tax fraud strategy*, gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea), ha sottolineato l'importanza dell'affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.

Gli elementi di criticità sarebbero dati da:

- frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni IVA dei propri clienti;
- esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite IVA da parte di molti Stati membri;
- mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES³⁹ riguardo a partite IVA chiuse.

Più in dettaglio, la **lettera a)** dell'articolo in esame inserisce al comma 2 dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 una nuova lettera *e-bis*) per effetto della quale, in sede di dichiarazione di inizio attività per l'attribuzione della partita IVA, i soggetti che sono intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono specificare la volontà di effettuare tali operazioni.

Si ricorda che la disciplina delle operazioni intracomunitarie è dettata dal Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427⁴⁰.

La **lettera b)** inserisce due nuovi commi (*7-bis* e *7-ter*) all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il comma *7-bis* attribuisce agli uffici dell'Agenzia delle entrate, nei trenta giorni successivi all'attribuzione della partita IVA, la possibilità di emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare operazioni

³⁹ Il sistema VIES (*VAT Information Exchange System* - Sistema elettronico di scambio dati sull'IVA) consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

⁴⁰ "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".

intracomunitarie nei confronti di soggetti che hanno dichiarato la propria volontà in tal senso.

Le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione - ai sensi del comma 7-ter - saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera c)** inserisce infine all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 il comma 15-*quater*.

Esso rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione dei criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798⁴¹, prevede che in relazione all'archiviazione e allo scambio di informazioni concernenti operazioni intracomunitarie ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni concernenti elenchi riepilogativi ai fini dell'IVA.

Per consentire l'uso di tali informazioni nell'ambito delle procedure previste dal regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime. Gli Stati membri provvedono a che la banca dati sia aggiornata, completa ed esatta.

⁴¹ "Regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92".

Articolo 28

(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)

1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del

territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "centro di servizio" sono aggiunte le seguenti: "o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".

L'**articolo 28** prevede al **comma 1** che l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le previste ritenute.

La norma, finalizzata in termini generali al contrasto degli inadempimenti dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, intende colpire in particolare una serie rilevante di situazioni di microevasione diffusa⁴² inerenti ai redditi di lavoro dipendente, che possono essere intercettate attraverso l'incrocio dei dati sui contributi che l'INPS fornisce all'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 2**, anche al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, prevede di incrementare ed efficientare le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate.

⁴² Come segnalato dalla relazione tecnica la norma interessa una platea di riferimento enorme che potrebbe fare emergere numerosissime situazioni di omessa dichiarazione di non rilevante entità.

A tal fine lo svolgimento di tali attività viene demandato ad "apposite articolazioni" dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale. Tali articolazioni devono essere individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si evidenzia che la norma in esame non individua, neppure sommariamente, le caratteristiche che dovranno assumere le suddette "articolazioni"⁴³, rimandando pertanto ogni specificazione al successivo atto regolamentare.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999⁴⁴ prevede al comma 2 che con regolamento sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale dipendente delle agenzie fiscali. Ai sensi del comma 3 il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del decreto legislativo. Esso in particolare:

- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
- c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
- d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.

Per effetto dell'attribuzione alle articolazioni dell'Agenzia delle entrate dei compiti di controllo ed accertamento automatizzati, al fine di garantire adeguata tutela giurisdizionale al contribuente vengono modificati gli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546⁴⁵.

Si tratta di modifiche che, in sostanza, sono dirette a riconoscere il ruolo di tali nuovi soggetti nell'ambito della disciplina relativa alla competenza territoriale ed alla legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie.

In particolare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992 detta norme in materia di competenza per territorio nel processo tributario, prevedendo che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio "o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate" (secondo la modifica inserita) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui

⁴³ Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le articolazioni individuate per l'espletamento delle attività di controllo e accertamento saranno dedicate ad attività specialistiche ora attribuite agli uffici territoriali dell'Agenzia. L'organizzazione dedicata con personale specializzato consentirà di svolgere maggiori controlli con risorse quantitativamente inferiori.

⁴⁴ Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

⁴⁵ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

Per quanto concerne invece l'articolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, esso stabilisce che sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio "o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate" (secondo la modifica inserita), l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Articolo 29, commi 1-6

(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all'atto della notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati

alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,

assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate e non versate";

b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.";

c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non

esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie."

3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente :

"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima."

4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di

ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.

L'articolo 29 prevede al **comma 1** una serie di disposizioni dirette ad accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di

accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

La norma si applica, in particolare, alle attività di riscossione relative agli atti riportati alla lettera a) (ossia agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni nonché ai successivi atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

In sostanza, per effetto della disposizione in esame l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo all'atto della loro notifica al contribuente.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 in esame stabilisce che l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati.

Nell'ipotesi di tempestiva presentazione del ricorso avverso detti atti e a titolo provvisorio, l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento devono indicare gli importi stabiliti dall'articolo 15 del DPR n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Si ricorda che l'articolo 15 citato, che disciplina l'iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, stabilisce che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati

L'intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento, anche nei casi di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997, dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Tali atti possono essere notificati anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In tali ultime ipotesi, inoltre, si prevede che il versamento delle somme debba avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) prevede che relativamente alle somme dovute per effetto dell'accertamento con

adesione, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

L'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413) stabilisce che anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) prevede che in caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

La **lettera b)** del comma 1 stabilisce che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi all'atto della notifica al contribuente e devono espressamente indicare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

Da tale momento gli agenti della riscossione potranno procedere ad esecuzione forzata.

Ai sensi della **lettera c)** nei casi di fondato pericolo per l'esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione integrale delle somme indicate in tali atti (ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo comprese sanzioni ed interessi), può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini di cui alle lettere a) e b).

Come ricordato dalla relazione illustrativa, la disposizione riproduce i contenuti dell'articolo 15-*bis* del DPR n. 602 del 1973 in materia di iscrizione nei ruoli straordinari⁴⁶. Essa, inoltre, pur considerando la natura di titolo esecutivo dell'avviso di accertamento, servirebbe a garantire che solo dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica dell'atto la riscossione delle somme dovute è affidata in carico all'agente che può procedere ad espropriazione forzata.

La **lettera d)** prevede che all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, compresi quelli acquisiti in fase di accertamento.

La **lettera e)** prevede che l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata. In tale ipotesi egli agisce con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Si prevede inoltre che, decorso un anno dalla notifica degli atti suddetti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (ossia l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo "entro cinque giorni").

L'espropriazione forzata deve, in ogni caso, essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Si ricorda che l'articolo 50 del DPR n. 602 del 1973, che disciplina il termine per l'inizio dell'esecuzione, prevede che il concessionario proceda ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un

⁴⁶ L'articolo 15-*bis* stabilisce che nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.

Secondo quanto previsto dalla **lettera f)**, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti in parola sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti.

Inoltre, all'agente della riscossione spettano (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999):

- l'aggio, interamente a carico del debitore;
- il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

L'articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede che decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 prevede, in sintesi, che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

- a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
- b) integralmente, in caso contrario (comma 1).

All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità;
- b) del debitore, negli altri casi (comma 6).

Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento (comma 7-ter).

La **lettera g)** specifica che, ai fini della procedura di riscossione prevista dalla norma in esame, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai predetti atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui alla lettera a). Analogamente, i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del comma in esame.

Si prevede poi che la dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 possa essere concessa solo dopo l'affidamento in carico all'agente della riscossione.

Ai sensi dell'articolo 19 citato l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato

È previsto altresì che, in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a), vada applicato l'articolo 39 del DPR n. 602 del 1973.

Tale norma prevede in sostanza che il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.

La **lettera h)**, infine, stabilisce che - nell'ottica di razionalizzare, velocizzare e recuperare efficienza in tutti i processi di riscossione coattiva - con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, siano introdotte disposizioni di razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle attività di liquidazione, controllo e accertamento relative alle imposte sui redditi, all'IVA e ad altri tributi amministrati nonché ad altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

L'introduzione di tali disposizioni deve essere effettuata progressivamente, ed in coerenza con quanto disposto da comma in esame.

Il **comma 2** dell'articolo 29 reca disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n. 267⁴⁷). A tal fine vengono apportate

⁴⁷ Recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

modifiche ai commi primo e sesto dell'articolo 182-*ter*, nonché aggiunto, alla fine, un nuovo comma.

Per transazione fiscale, ai sensi dell'attuale formulazione della norma (articolo 182-*ter*, comma 1), si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 2 modifica il primo comma dell'articolo 182-*ter* al fine di specificare che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione di pagamento e non di falcidia, al pari di quanto previsto relativamente all'imposta sul valore aggiunto.

Secondo la relazione illustrativa, tale previsione si fonda sul fatto che: a) anche le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo di acconto sono utilizzate in detrazione dal sostituto, in diminuzione del proprio debito tributario; b) anche le ritenute d'acconto sono somme di terzi trattenute dal sostituto per riversarle allo Stato.

Le analogie con l'IVA renderebbero pertanto irragionevole una disparità di trattamento.

La **lettera b)** del comma 2 modifica il primo periodo del sesto comma dell'articolo 182-*ter*, anzitutto al fine di specificare che i documenti di cui all'articolo 161 della legge fallimentare (che devono obbligatoriamente accompagnare la proposta di concordato preventivo nel cui ambito sia prevista la transazione fiscale), devono essere presentati anche quando la transazione sia inserita nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito in base all'art. 182-*bis* della stessa legge.

Come evidenziato dalla relazione, tale precisazione è diretta ad ovviare ad una incertezza nella applicazione pratica della norma.

Si ricorda che l'articolo 161 della legge fallimentare sancisce che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione suddetti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

In secondo luogo, per effetto della modifica apportata, viene precisato che il debitore - unitamente alla proposta di transazione fiscale - deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si assume personalmente la responsabilità di attestare che la documentazione suddetta (proposta di transazione fiscale e documentazione *ex* articolo 161) rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, specie in riferimento all'attivo del patrimonio.

Infine la **lettera c)** aggiunge, alla fine dell'articolo 182-*ter* un nuovo comma con il quale si prevede la revoca di diritto della transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*, nell'ipotesi in cui il debitore non esegua integralmente - entro 90 giorni dalle scadenze previste - i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La ratio di tale disposizione, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è duplice.

Da un lato, anche per contrastare possibili abusi (il contribuente potrebbe sottrarsi ai propri obblighi tributari o contributivi anche dopo l'esecuzione del piano di ristrutturazione), si prevede che un inadempimento quale l'omesso pagamento delle somme dovute entro un ragionevole termine (novanta giorni dalla scadenza fissata) sia decisivo per determinare la revoca della transazione.

Al contempo la disposizione - che opera solo per omessi pagamenti ad Agenzie fiscali ed enti previdenziali - dovrebbe assicurare uniformità di comportamenti tra gli enti pubblici interessati, permettendo di valutare l'opportunità della transazione fiscale e contributiva principalmente in termini economici e finanziari.

Il **comma 3** dell'articolo 29 dispone in merito alla proposta di concordato fallimentare introducendo, attraverso una modifica all'articolo 87 del DPR 29

settembre 1973, n. 602, una procedura diretta a velocizzare l'approvazione di eventuali proposte di concordato fallimentare da parte dell'agente della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali.

Si ricorda che l'articolo 87 del DPR n. 602 del 1973 disciplina il ricorso relativo alla dichiarazione di fallimento e la domanda di ammissione al passivo, prevedendo, al comma 1, che il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Ai sensi del comma 2 se il debitore, a seguito del suddetto ricorso o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.

Più in dettaglio, la norma aggiunge all'articolo 87 del DPR n. 602 del 1973 il comma *2-bis* diretto a prevedere che l'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato fallimentare deve:

- trasmetterla senza indugio all'Agenzia delle entrate;
- approvarla - espressamente od tacitamente - solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.

Egli è in tal caso autorizzato ad operare anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Secondo tale disposizione entro la fine di ogni mese il concessionario deve trasmettere al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.

Il **comma 4** dell'articolo 29 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7448, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, al fine di:

- rendere più severa la sanzione penale ivi prevista;
- introdurre un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.

Più in dettaglio, per effetto della riformulazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 si prevede anzitutto l'abbassamento della soglia di punibilità, in termini di importo complessivo delle somme dovute all'erario a titolo di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni relativi a tali imposte, da 51.645,69 euro a 50.000 euro.

⁴⁸ Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

In secondo luogo viene introdotta un'aggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori 200.000 euro (il quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità): in tal caso la pena viene aumentata sia nel minimo che nel massimo (da un anno a sei anni anziché da sei mesi a quattro anni).

Infine viene ampliata la fattispecie del reato, al fine di ricondurvi anche la condotta di chi, nell'ambito della procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Secondo la relazione illustrativa la soglia di punibilità sarebbe stata così individuata alla luce del fatto che la sottovalutazione del patrimonio nell'ambito di procedure concorsuali equivale alla sottrazione di un pari importo alle somme destinate al pagamento delle imposte dovute e dei relativi accessori.

Anche in tale ipotesi, peraltro, viene prevista una aggravante specifica qualora il falso riguardi l'indicazione o di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro: si prevede in tal caso l'applicazione della reclusione da un anno a sei anni.

Il **comma 5** dell'articolo 29 reca una modifica alla disciplina dettata dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di validità delle misure cautelari.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 27, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari (di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997) si applichi, in caso di pericolo per la riscossione, anche dopo la notifica da parte dell'ufficio del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi. In tal caso la garanzia assiste tutti gli importi dovuti risultanti dall'atto di recupero tributario.

Il successivo comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2008 - recentemente modificato dall'articolo 15, comma 8-*quater*, del decreto legge n. 78 del 2009 - nella formulazione previgente alla modifica in esame prevede che in relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

Su tale quadro normativo il comma 5 in esame interviene modificando l'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Per effetto di tale modifica viene garantito che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a

favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.

Il **comma 6** dell'articolo 29 pone a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, in caso di fallimento, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, i dati necessari a garantire l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di violazione di tale obbligo è previsto il raddoppio delle sanzioni applicabili.

È previsto, inoltre, che la comunicazione vada effettuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7.

L'articolo 9 citato disciplina la c.d. comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Essa prevede, in estrema sintesi, che:

- ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo;
- la procedura di cui sopra si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa;
- la comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

Alla luce del contenuto dell'articolo 9 del decreto legge, n. 7 del 2007 citato dalla norma in esame, si valuti l'opportunità di specificare nel testo, a fini di maggiore chiarezza, che la comunicazione in parola va effettuata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che attualmente l'articolo 8, comma 4 del DPR n. 322 del 1998 - come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 78 del 2009 - dispone che in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.

Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Sul piano della formulazione della disposizione in esame, parrebbe utile che venissero espressamente indicate le sanzioni di cui viene previsto il raddoppio in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione. Queste ultime sono presumibilmente individuabili in via interpretativa in quelle a cui a sua volta fa rinvio il già ricordato decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, ma una loro indicazione espressa - e, più in generale, un esplicito raccordo della previsione qui considerata con il predetto decreto - agevolerebbero sicuramente l'interprete in sede applicativa.

Articolo 29, comma 7

(Modifica dell'articolo 319-bis del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti

dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.

Il comma 7 dell'articolo 29 modifica innanzitutto l'articolo 319-bis del codice penale - il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene - estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi.

La seconda parte del comma 7 prevede poi testualmente che "Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto (*dovrebbe leggersi "contenzioso"*) mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20⁴⁹ (è la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica), è limitata alle ipotesi di dolo".

La relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva che questo ulteriore intervento normativo contenuto nel comma 7 avrebbe la finalità di

⁴⁹ Si rammenta che l'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha ad oggetto la disciplina dell'azione di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e stabilisce in particolare che "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto di stato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi".

aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale regolata dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), dell'adesione all'accertamento di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e della conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Si tratterebbe - sempre secondo la relazione di accompagnamento - di norma in parte analoga a quella già esistente in materia di lavoro pubblico (articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, con riguardo alle ipotesi di conciliazione delle liti ivi previste, esclude completamente la responsabilità amministrativa di chi ha rappresentato la pubblica amministrazione), non ch  connessa alle caratteristiche peculiari dei suddetti istituti, finalizzati alla deflazione del contenzioso ed al perseguimento della migliore soddisfazione del credito erariale nel rispetto delle finalit  evidenziate. La previsione sarebbe giustificata dalla "particolare complessit  delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni". Dovrebbe poi altres  tenersi conto del fatto che, in ogni caso permanerebbe "la responsabilit  disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale pu  determinare l'irrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente".

Al riguardo - a prescindere dal rilievo di ordine testuale circa l'impiego in questa seconda parte del comma 7 della parola "contesto" che parrebbe un refuso da sostituirsi con la parola "contenzioso" - sembrerebbe in ogni caso opportuno un ulteriore approfondimento circa le possibili implicazioni problematiche della scelta di introdurre una limitazione delle ipotesi di responsabilit  amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nell'ambito considerato va senz'altro riconosciuto un ampio spazio alla discrezionalit  del legislatore, conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale che in particolare - nel riconoscere la legittimit  delle disposizioni che hanno limitato la responsabilit  dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilit  pubblica, ai fatti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave - ha ribadito quanto affermato anche in pi  risalenti pronunce e cio  che " non v' ... alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilit , ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilit  sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrariet " (cfr. Corte costituzionale n. 371 del 1998). Ci  non toglie per  che la medesima Corte costituzionale, nel corso di un giudizio di legittimit  costituzionale in via diretta avente ad oggetto una legge della provincia autonoma di Bolzano, abbia affermato che "pu  ritenersi ormai acquisito il principio dell'ordinamento... secondo cui la imputazione della responsabilit  ha come limite minimo quello della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all'imputazione per dolo)" e che "non   conforme ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilit  per colpa grave" (cfr. Corte costituzionale n. 340 del 2001). Queste ultime considerazioni, in ragione della sede specifica in cui sono state formulate, non

sono automaticamente trasponibili al caso in esame, ma esse sembrerebbero rendere comunque evidente la necessità di un vaglio particolarmente attento, innanzitutto sotto il profilo della conformità al principio di ragionevolezza, della possibilità di prevedere un regime derogatorio in tema di responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici circoscrivendo quest'ultima, pur limitatamente alle fattispecie qui considerate, alle sole ipotesi dolose. In proposito va anche sottolineato che, sul piano normativo, precedenti che si risolvano in una limitazione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti a sole ipotesi dolose sono di fatto rarissimi e, per quel che risulta, giustificati o da circostanze del tutto eccezionali e transitorie (si veda, ad esempio, in questo senso, Corte costituzionale n. 108 del 1967) ovvero, nel caso dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dalle peculiari esigenze costituzionalmente rilevanti che le contraddistinguono⁵⁰. In una diversa e più specifica prospettiva sembrerebbe altresì doversi tener conto della circostanza che gli istituti della transazione fiscale regolata dall'articolo 182-ter della legge fallimentare, dell'adesione all'accertamento di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e della conciliazione giudiziale e di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, presentano caratteristiche non sempre omogenee fra loro e che la complessità delle valutazioni di diritto e di fatto - in materia tributaria - non parrebbe esclusivamente riferibile all'attività amministrativa connessa ai predetti istituti, mentre il precedente di cui all'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur indubbiamente rilevante, potrebbe non ritenersi decisivo anche in considerazione del fatto che - per la fase anteriore al giudizio - l'esclusione della responsabilità amministrativa di chi rappresenta la pubblica amministrazione è qui circoscritta all'ipotesi in cui la conciliazione della lite è avvenuta aderendo alla proposta formulata dal collegio di conciliazione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 66.

Sotto un diverso profilo, per quanto la relazione di accompagnamento colleghi le limitazioni introdotte in tema di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, numero 20 alla modifica apportata all'articolo 319-bis del codice penale, non può non rilevarsi come le argomentazioni contenute nella relazione medesima siano incentrate anche sull'opportunità in se dell'introduzione delle predette limitazioni. In questa prospettiva sembrerebbe allora opportuna, in sede di esame di tale previsione, una riflessione ad hoc sulle eventuali problematiche di diritto transitorio al fine di valutare se la soluzione delle stesse debba essere rimessa alle disposizioni di carattere generale contenute nelle preleggi o se invece non possa risultare utile l'introduzione di una normativa specifica al riguardo.

⁵⁰ Per quanto riguarda la posizione degli appartenenti all'ordine giudiziario si vedano, in relazione al disposto dell'articolo 13 della legge n. 117 del 1988, Corte dei conti, sezione giurisdizionale, regionale per la Sicilia, sentenza n. 394 del 1995, e Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, sentenza n. 490 del 2003. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale si veda, in particolare, Corte costituzionale n. 385 del 1996.

Articolo 30

(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l'avviso di addebito all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla

notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.

8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all'agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.

9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di avere validità e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l'eventuale somma ancora dovuta.

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento,

l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.

12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

L'**articolo 30** reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011.

La nuova normativa si fonda sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo.

Tale strumento concerne il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto (nonché quelle dovute a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, le norme in esame sono intese a ridurre fortemente - anche con riferimento agli omessi versamenti periodici da parte delle aziende e dei lavoratori autonomi - i tempi intercorrenti tra l'insorgenza del credito e il momento in cui l'agente della riscossione possa avviare, secondo la disciplina della riscossione mediante ruoli⁵¹, l'attività di recupero.

L'avviso di addebito è redatto e notificato secondo le norme di cui ai **commi 2 e 4**.

Qualora l'avviso di addebito riguardi somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento alle scadenze periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, l'agente della riscossione procede, in assenza di pagamento, all'espropriazione forzata (ai sensi dei **commi 3 e 12**) dopo trenta giorni dalla consegna dell'avviso all'agente della riscossione - consegna che è contestuale alla notifica dell'avviso al debitore -. *Benché sia prevista la suddetta contestualità tra consegna e notifica, sembra preferibile, sotto il profilo formale, che il comma 12 faccia decorrere il termine di trenta giorni dalla notifica (anziché dalla consegna).*

Nel caso in cui, invece, l'avviso riguardi crediti accertati dagli uffici dell'INPS, il debitore può proporre ricorso amministrativo nei termini previsti dalla normativa vigente (in relazione alla natura dell'obbligo amministrativo) e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso (**commi 7 e 8**). Decorso il termine di 90 giorni, in assenza sia di pagamento sia di presentazione del ricorso, l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata nei successivi trenta giorni (**commi 2 e 11**). Si osserva che, in base alla formulazione dei commi 2 e 11, ai fini dell'espropriazione forzata, deve decorrere comunque un termine di 90 giorni, anche qualora la normativa preveda un termine più breve per la presentazione del ricorso amministrativo.

L'avviso di addebito cessa di avere validità in caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento (**comma 9**); in tale ipotesi, l'INPS può notificare un nuovo avviso di addebito, in relazione all'eventuale somma ancora dovuta.

Alcune norme finali e di richiamo della disciplina vigente sono poste dai **commi da 13 a 15**.

Sotto il profilo della formulazione letterale, sembra preferibile una più chiara definizione del termine di decorrenza (presente nel solo comma 1) della nuova

⁵¹ Di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

disciplina - avendo riguardo, tra l'altro, alla norma di abrogazione di cui al comma 10 -.

Articolo 31

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di

controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

L'**articolo 31** vieta, al **comma 1**, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241⁵², relativi alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

Il divieto opera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia superiore a 1.500 euro.

⁵² Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Secondo la relazione illustrativa tale limite sarebbe stato così individuato per eliminare appesantimenti eccessivi anche ai fini della eventuale compensazione consentita.

Più in generale l'intervento in esame scaturisce dalla constatazione che l'ampia facoltà consentita dalla normativa vigente di compensare i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche fa sì che essa possa essere esercitata anche dal contribuente che abbia, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo. Si consente pertanto la compensazione immediata - e dunque il mancato versamento delle imposte dovute - a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, e per i quali non provvede al pagamento.

Si ricorda, inoltre, che la disciplina in materia compensazione dei crediti dettata all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

A fini dissuasivi, si prevede per l'inosservanza del divieto di compensazione l'applicazione di una sanzione fissa pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato.

L'osservanza del divieto di compensazione è sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, anche mediante specifici piani operativi.

A fronte del divieto di compensazione diretta, viene tuttavia consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. A tal fine è prevista la successiva emanazione - entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - di apposito un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze volto a disciplinare tali modalità di compensazione.

Viene infine prevista l'esclusione delle operatività delle disposizioni di cui all'articolo 28-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 (concernenti la compensazione tra il credito d'imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo) relativamente ai ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

L'articolo 28-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce in sintesi che in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario

risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta tale segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme suddette e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito, nonché un rimborso forfetario.

Il **comma 2** provvede, in relazione alle disposizioni recate dal comma 1, ad effettuare una riduzione delle dotazioni finanziarie del programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per i seguenti importi:

- 700 milioni di euro per l'anno 2011;
- 2.100 milioni di euro per l'anno 2012;
- 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Gli importi suddetti trovano riscontro nella relazione tecnica, che stima che il "blocco" delle compensazioni, nel primo anno di applicazione (2011) produca effetti su almeno il 15-20% delle compensazioni interessate per poi incidere maggiormente, nell'anno successivo, con un effetto positivo di circa 2,1 miliardi (circa il triplo dell'anno precedente). A regime, dal 2013, viene stimato un effetto di circa 1,9 miliardi di euro.

Articolo 32

(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)

1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente: "j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;"; b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono inserite le seguenti: "; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio."; c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: "all'esperienza professionale degli investitori;" sono inserite le seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3."

2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare che, alla data

di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.

5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti.

6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' abrogato.

8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

L'**articolo 32** prevede l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica - a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi - al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa.

Più in dettaglio il **comma 1** interviene attraverso una serie di modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria- TUF), anzitutto (**lettera a**) al fine di modificare la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento immobiliare prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. j) del TUF.

Rispetto alla definizione previgente, viene maggiormente specificata la funzione economica del fondo comune di investimento, ossia:

- la raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori;
- l'investimento del patrimonio raccolto sulla base di una predeterminata politica di investimento;
- la gestione nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

Non è riportata invece la previgente distinzione tra patrimonio del fondo aperto e chiuso.

La nuova definizione, secondo la relazione illustrativa, servirebbe a circoscrivere l'applicazione dell'attuale regime fiscale ai soli fondi che gestiscono risparmio diffuso nonché a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico. Più in generale, infatti, la norma sarebbe diretta ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti "veicolo" contrastando l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa.

La **lettera b)** del comma 1 interviene sul regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento, modificando a tal fine l'articolo 36, comma 6, del TUF.

Per effetto della modifica apportata, pertanto, si specifica che per le obbligazioni contratte dalla società di gestione del risparmio per conto del fondo, quest'ultimo risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.

La **lettera c)** del comma 1 interviene infine in materia di vigilanza modificando 37, comma 2, lettera *b-bis*) del TUF.

Tale disposizione prevede che, con il regolamento diretto a determinare i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, vanno individuati anche i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori. Per effetto della modifica apportata, si prevede che a tali fondi non si applichino gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3 del TUF.

Al riguardo, l'articolo 36, comma 3, ultimo periodo prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo.

L'articolo 36, comma 7, prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

L'articolo 39, comma 3, prevede che la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali.

In sintesi, pertanto, per effetto della modifica apportata viene esclusa la vigilanza della Banca d'Italia sui fondi destinati ad investitori qualificati.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di attuazione del comma 1 vadano emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del TUF entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame

L'articolo 37 del TUF rimanda infatti ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento riguardo: all'oggetto dell'investimento; alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote; alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi; all'eventuale durata minima e massima.

Al fine di consentire ai fondi esistenti di adeguarsi alle nuove norme civilistiche introdotte dal comma 1, i commi 3 e 4 introducono una procedura che prevede al termine il pagamento di un'imposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti nei periodi d'imposta 2007- 2009.

Più specificamente, il **comma 3** prevede che - entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente - le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare non più rispondenti alla definizione civilistica possono adottare le conseguenti adeguamento.

In tal caso, con la delibera di adeguamento la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media

dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009 (**comma 4**).

È previsto il versamento dell'imposta da parte della SGR in tre rate:

- il 40 per cento entro il 31 marzo 2011
- il 30 per cento entro il 31 marzo 2012;
- il restante il 30 per cento entro il 31 marzo 2013.

Il **comma 5** disciplina invece l'ipotesi in cui la SGR non intenda adeguarsi ai nuovi requisiti dettati dal comma 1.

Si prevede in tal caso che le SGR devono deliberare, sempre entro trenta giorni dall'emanazione del decreto sopra menzionato, la liquidazione del fondo comune d'investimento. L'imposta sostitutiva dovuta in tal caso è pari al 7 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, da versarsi con gli stessi termini di cui al comma precedente.

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni concernenti l'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5 viene demandata dal **comma 9** ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Il **comma 6** prevede l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ai fini del l'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva.

Si ricorda che il D.P.R. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) reca al titolo IV (articoli da 31 a 45) disposizioni in materia di accertamento e controlli.

I commi 7 ed 8 dell'articolo in esame dispongono infine una serie di abrogazioni.

Il **comma 7** in particolare abroga il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351.

Tale disposizione prevede il non assoggettamento ad imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del n. 239 del 1996.

Il **comma 8** abroga invece i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, concernente l'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi d'investimento immobiliare chiusi.

Le disposizioni abrogate prevedono, in estrema sintesi che:

- ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applica

un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale (comma 17 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008);

- l'imposta è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro in presenza di determinati requisiti (comma 18);
- l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 è dovuta nella misura del 20 per cento (comma 18-*bis*);
- la società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta (comma 19);
- la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano (comma 20).

Articolo 33

(Stock options *ed emolumenti variabili*)

1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock options*, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.

2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.

L'**articolo 33**, alla luce degli effetti distorsivi prodotti sul sistema economico-finanziario da meccanismi di remunerazione erogati sotto forma di *bonus* e *stock options*, introduce una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione⁵³ (**comma 1**).

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'addizionale viene introdotta come misura di contrasto all'adozione dei sistemi retributivi sopra menzionati, anche in relazione a recenti decisioni assunte in materia in sede di G20.

Si valuti se la genericità del riferimento al "settore finanziario" possa ingenerare dubbi nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.

⁵³ Recenti articoli di stampa (cfr. L.S. su Il Sole 24 Ore del 27.5.2010) hanno evidenziato come i casi di remunerazioni in cui la parte variabile è preponderante rispetto alla parte fissa sono tipici delle banche d'affari di matrice anglosassone (in taluni casi la parte variabile può arrivare fino a dieci volte quella fissa). Il numero dei *top banker* con tali caratteristiche dipendenti di *investment bank* basati in Italia sarebbe in realtà piuttosto limitato, dato che molti hanno sede a Londra. Inoltre, recentemente le maggiori banche d'affari - tra cui Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley - avrebbero aumentato la parte fissa della remunerazione a scapito di quella variabile.

In relazione al regime fiscale delle *stock options*, si ricorda che nel recente passato era previsto un regime fiscale agevolato, disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lettera *g-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, consistente nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo.

L'articolo 82, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, ha previsto l'abolizione del suddetto regime agevolato. In particolare, la citata disposizione ha disposto l'abrogazione della lettera *g-bis*) contenuta nel citato comma 2 dell'articolo 51 del Tuir; di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.

Ai sensi del **comma 2** l'addizionale è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito relative ad accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, ed è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione degli emolumenti.

Articolo 34

(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e' aggiunta la seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo."; b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).".

L'**articolo 34** novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 al fine di introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti relativamente a determinati atti e negozi.

In particolare la **lettera a)** della norma in esame, aggiungendo un nuovo comma *g-quinquies)* al comma 1 dell'articolo 6 del DPR n. 605 del 1973, inserisce tra gli atti per i quali è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale anche gli atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del DPR 29 n. 600 del 1973, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, che riguardino l'apertura o la chiusura di un rapporto continuativo.

Andrebbe verificata la correttezza del riferimento all'articolo 32, primo comma, numero 7), del DPR 29 n. 600 del 1973, dal momento che tale norma concerne la facoltà attribuita agli uffici delle imposte di richiedere a banche e intermediari finanziari dati, notizie e documenti relativi a rapporti intrattenuti con loro clienti.

La **lettera b)** interviene al comma 2 dell'articolo 6 del DPR n. 605 del 1973, al fine di specificare l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale per gli atti e negozi di cui al nuovo comma *g-quinquies)* del comma 1 per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Per gli altri atti e negozi non muta invece la disciplina vigente, che prevede che l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con

l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

Secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa, le modifiche in esame servirebbero a superare le problematiche connesse alla difficoltà di acquisire con certezza, in fase di interrogazione dell'archivio dei rapporti finanziari, i dati relativi ai rapporti continuativi dei clienti non residenti se privi del codice fiscale, anche in considerazione del fatto che all'archivio possono accedere soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria.

Articolo 35

(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: "Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il

termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.

5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi."

2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis – Soggetti aderenti al consolidato nazionale

1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata

interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo

delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile".

3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dell'ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 35 in esame inserisce due nuovi articoli, rispettivamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di ricondurre l'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale ad un unico atto da notificare sia alla consolidata che alla consolidante.

Si ricorda che in relazione al consolidato nazionale, disciplinato dalla sezione II del capo II del titolo II del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) - l'articolo 117 delinea il profilo dei soggetti che possono esservi ammessi.

In particolare la società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)⁵⁴, fra i quali sussiste il

⁵⁴ Si tratta dei seguenti soggetti: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,

rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d)⁵⁵, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in qualità di controllanti ed a condizione:

- a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.

Più in dettaglio, il **comma 1** inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) un nuovo articolo 40-*bis* dedicato alla rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 40-*bis*, ai fini IRES il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante (e delle relative rettifiche) è attribuito all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data di presentazione della dichiarazione.

Il comma 2 dell'articolo 40-*bis* prevede il ricorso ad un unico atto per l'effettuazione delle rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato.

Con tale atto, che deve essere notificato sia alla consolidata che alla consolidante:

- viene determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale;
- vengono irrogate le sanzioni correlate.

La società consolidata e la consolidante sono litisconsorzi necessari; il pagamento delle somme che derivano dall'atto unico può essere effettuato sia dalla consolidata che dalla consolidante al fine dell'estinzione dell'obbligazione.

Come si legge nella relazione tecnica, la previsione di un unico atto di accertamento, in luogo del doppio livello, consentirebbe di abbreviare i tempi per il soddisfacimento della pretesa erariale semplificando e velocizzando, al contempo, il procedimento amministrativo.

La possibilità attribuita ad entrambi i soggetti di estinguere l'obbligazione tributaria con il pagamento di quanto previsto nell'atto unico servirebbe ad accelerare la riscossione, non dovendosi attendere il doppio livello accertativo.

nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

⁵⁵ Ossia le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Con l'introduzione del litisconsorzio necessario, infine, la definizione dell'atto unico in sede contenziosa dovrebbe produrre effetti in modo univoco per entrambi i soggetti, evitando conflitti di giudicato e riducendo i rischi di soccombere in giudizio.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40-*bis* è data facoltà alla consolidante - presentando apposita istanza all'ufficio competente - di computare in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

In tale ipotesi, in cui è sospeso per un periodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto, l'ufficio ricalcola l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dall'istanza.

Il comma 4 attribuisce all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della consolidante alla data di presentazione della dichiarazione il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2. Il comma 5 dell'articolo 40-*bis*, infine, consente di integrare o modificare in aumento l'accertamento del reddito complessivo in base all'esito dei controlli sopra descritti sino alla scadenza del termine di cui all'art. 43 dello stesso DPR n. 600 del 1973 (termine per la notifica degli avvisi di accertamento).

Si segnala l'opportunità di riformulare il riferimento all'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 - trattandosi di un rimando all'interno dello stesso testo di legge.

In analogia a quanto previsto dal comma 1, il **comma 2** inserisce nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) un nuovo articolo 9-*bis* specificamente dedicato ai soggetti aderenti al consolidato nazionale.

In particolare il comma 1 del nuovo articolo 9-*bis* prevede che al procedimento di accertamento con adesione - qualora abbia ad oggetto concernente le rettifiche introdotte dal testo in esame all'articolo 40-*bis*, comma 2, del DPR n. 600 del 1973 - partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche.

Per il perfezionamento dell'atto di adesione è sufficiente che un solo soggetto tra consolidante e consolidata ponga in essere gli adempimenti necessari; anche la sottoscrizione dell'atto può essere effettuata da uno solo dei soggetti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* è facoltà della consolidante chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

Nell'ipotesi di adesione ai contenuti dell'invito a comparire (che, si ricorda, si realizza - ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997 - mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute) alla comunicazione va allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-*bis* introdotto dal testo in esame ed il versamento delle somme dovute va effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il **comma 3** dell'articolo in esame anzitutto demanda ad un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate - da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - l'individuazione dei contenuti e delle modalità di presentazione dell'istanza di cui all'art. 40-*bis*, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 (introdotta dal comma 1) e le conseguenti attività che dovranno essere svolte dell'ufficio competente.

Inoltre viene disposta l'abrogazione dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, e dell'articolo 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi").

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 di cui si prevede la soppressione stabilisce che la rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione per il consolidato nazionale è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo.

L'articolo 17 dello stesso DM stabilisce invece che ai fini dell'imposta sulle società, il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate, dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, riferite al proprio reddito complessivo, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell'ente o delle società stesse alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonché la determinazione dell'unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell'attività di cui al precedente comma, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

Fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 43 del DPR n. 600 del 1973 (per la notifica degli avvisi di accertamento), l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.

Il **comma 4**, infine, prevede che l'entrata in vigore delle disposizioni dettate dai commi precedenti decorra dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui

all'art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 per la notifica degli avvisi di accertamento.

Articolo 36 *(Disposizioni antifrode)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. 7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi

individuati dal decreto di cui al comma Ibis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità'.

7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.";

b) all'articolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.";

e) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".

L'**articolo 36** novella alcuni articoli del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 recante attuazione della direttiva 2005/60/CE⁵⁶ concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il D. Lgs. 231/2007 si inserisce nel vasto contesto del contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale, riguardo, in particolare, all'aspetto relativo alla repressione e prevenzione delle attività finanziarie potenzialmente connesse.

La direttiva, 2005 /60/CE (c.d. III direttiva antiriciclaggio) che abroga e sostituisce la precedente direttiva 91/308/CEE, ha lo scopo di estendere la vigilanza, in precedenza diretta soltanto verso i soggetti che riciclano denaro, alla categoria più ampia dei soggetti che finanziano il terrorismo.

Essa pone quindi ai soggetti individuati all'art. 2 della direttiva 91/308/CEE nuovi obblighi per l'identificazione, diversi e più complessi di quelli previsti dalla direttiva stessa, che impongono anche l'adeguata verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente unitamente a informazioni sullo scopo e sulla prevista natura del rapporto d'affari.

Gli obblighi di verifica possono essere calibrati in funzione del rischio associato al tipo di cliente, al rapporto d'affari, al prodotto, alla transazione effettuata.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela è rafforzato sulla base della valutazione del rischio esistente nelle situazioni che, per la loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. concetto di gradualità delle misure).

Sussiste inoltre, per gli enti creditizi e finanziari, la necessità di disporre di sistemi efficaci, anche elettronici, proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari, per poter rispondere pienamente e rapidamente alle richieste di informazioni riguardanti gli eventuali rapporti di affari intrattenuti con determinate persone e al connesso obbligo di conservare i dati, i documenti e le informazioni per un determinato periodo decorrente dalla fine del rapporto di affari o, in taluni casi, dall'esecuzione dell'operazione.

In particolare, devono essere monitorate le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché tutti gli schemi insoliti di operazioni che non hanno un fine economico evidente o uno scopo chiaramente lecito.

Tra le misure di esecuzione, oltre alle verifiche della clientela e alla segnalazione di casi sospetti, sono previste procedure di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio e di garanzia dell'osservanza di tutte le disposizioni da parte del personale dipendente dagli enti su cui ricadono gli obblighi di identificazione e di segnalazione. In tale ambito, il personale interessato deve essere posto a conoscenza delle disposizioni adottate, anche attraverso l'obbligo di frequentare specifici programmi di formazione, onde essere in grado di riconoscere le attività che potrebbero essere connesse a tali reati.

⁵⁶ La direttiva 2005/60/CE aveva già avuto parziale attuazione con il decreto legislativo n. 109 del 2007 (*"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*).

Il **comma 1, lett. a)** dell'art. 36 modifica l'art. 28 del D. Lgs 231/2007 di cui sopra.

Dopo il comma 7 viene aggiunto il comma *7-bis* con il quale si prevede che sulla base delle decisioni assunte dal GAFI (Gruppo d'Azione finanziaria internazionale), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individui una "*black list*" di Paesi nei quali si reputi maggiore il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero manchi un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

L'articolo 28 fa parte della Sezione III del decreto (Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela).

In base al comma 1, gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai successivi commi 2, 4 e 5.

Secondo il comma 2, quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti alla direttiva adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato, applicando una o più fra le misure di seguito indicate, a titolo esemplificativo:

- a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Il comma 3 prevede che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerino comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
- c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ;
- d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare

italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Il comma 4 prevede che, in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi debbano:

- a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività;
- b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;
- c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di suo incaricato prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
- e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

Il comma 5 stabilisce che - per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto debbano:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di un suo incaricato prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il comma 6 vieta agli intermediari finanziari di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

Ai sensi del comma 7, gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si ricorda che il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di capitali ("GAFI") è un organismo intergovernativo che ha per obiettivo elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Del Gruppo fanno parte 35 membri tra cui figurano i principali centri finanziari. Il GAFI ha pubblicato 49 raccomandazioni che, pur non essendo obbligatorie dal punto di vista giuridico (*soft law*), hanno finito per imporsi sul piano internazionale. Esse definiscono le misure che un Paese deve adottare per combattere efficacemente il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. La Banca Mondiale, l'FMI e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU le hanno riconosciute ufficialmente come *standard* internazionali e circa 150 Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a rispettarle. Vi sono

40 raccomandazioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, riviste in maniera approfondita nel giugno 2003, e 9 raccomandazioni speciali sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo adottate in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001.

Il Comitato di sicurezza finanziaria è un organismo di natura tecnica istituito con il decreto legge n. 369 del 2001 in ottemperanza ad obblighi internazionali assunti dal nostro Paese per il contrasto al terrorismo internazionale e di cui il decreto legislativo n. 109 del 2007 aveva confermato l'esistenza conferendogli durata illimitata. Il Comitato, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero Affari Esteri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano dei Cambi, della CONSOB, della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione Nazionale Antimafia; compito precipuo del Comitato è monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo, che si sostanzia nel monitoraggio sull'attuazione delle misure di congelamento e nella segnalazione agli organi delle Nazioni unite e dell'UE dei soggetti sospettati di terrorismo per l'applicazione delle misure di congelamento (e nella relativa proposta di cancellazione di soggetti già designati).

L'OCSE è stata istituita con la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici, firmata il 14 dicembre 1960. Ne fanno parte oggi 31 Paesi che si riconoscono nella democrazia e nell'economia di mercato. L'Organizzazione inoltre mantiene stretti contatti con oltre 70 Paesi non membri (che possono partecipare come osservatori ai lavori dei Comitati o a determinati programmi) e con altre Organizzazioni Internazionali. L'OCSE è finanziata dai suoi Paesi membri, i cui contributi sono calcolati sulla base del PIL. Gli Stati Uniti con circa il 25% sono il principale Paese contributore, seguiti dal Giappone. L'Italia con circa il 5% figura al sesto posto. Il bilancio dell'OCSE per il 2010 è di circa 328 milioni di euro. Gli obiettivi dell'OCSE sono di sostenere la crescita economica sostenibile, aumentare l'occupazione, innalzare il tenore di vita, mantenere la stabilità finanziaria, assistere lo sviluppo delle economie dei Paesi non membri, contribuire alla crescita del commercio internazionale.

In conseguenza di quanto previsto dal comma *7-bis*, il comma *7-ter* stabilisce che i soggetti destinatari del decreto n. 231/2007 - individuati dai precedenti articoli 10, comma 2 esclusa la lettera *g*), 11, 12, 13 e 14, comma 1 lett. *a*), *b*), *c*) ed *f*) - debbano astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, dall'eseguire operazioni o fornire prestazioni professionali ovvero debbano porre fine a rapporti continuativi o a prestazioni professionali già in essere, di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede nei Paesi individuati dalla "*black list*" di cui al comma precedente.

Tali misure si applicano anche nei confronti di ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi appartenenti alla "*black list*" delle quali non sia possibile identificare il titolare effettivo o verificarne l'identità.

In estrema sintesi in base al comma *7-ter* vengono individuati come soggetti destinatari del decreto:

ai sensi dell'art. 10:

- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

- le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- le attività di:
 - commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro e di oggetti preziosi;
 - fabbricazione di oggetti preziosi;
 - commercio di cose antiche;
 - esercizio di case d'asta o galleria d'arte;
 - mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
 - le succursali italiane dei soggetti di cui sopra aventi sede legale in uno stato estero.

Gli intermediari finanziari individuati dall'art. 11, ovvero:

- Poste italiane S.p.A.;
- gli istituti di moneta elettronica e di pagamento;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM), di gestione del risparmio (SGR), e di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP)⁵⁷;
- gli agenti di cambio;
- le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del TUB;
- le succursali insediate in Italia dei soggetti di cui sopra aventi sede legale in uno Stato estero;
- la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, commi 4 e 5, del TUB;
- i promotori finanziari iscritti nell'albo;
- alcuni intermediari assicurativi;
- i mediatori creditizi iscritti nell'albo;
- gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco.

⁵⁷ Si tratta dei seguenti rami:

I. assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili;

V. operazioni di capitalizzazione;

VI. operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

I professionisti individuati ai sensi dell'art. 12

- gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro nonché ogni altro soggetto che svolga in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni finanziarie di vario genere.

Ai sensi dell'art. 13:

- i revisori contabili

Ai sensi dell'art. 14 i soggetti in possesso di licenza o di iscrizione all'albo che svolgano attività di:

- recupero di crediti per conto terzi,
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie particolari
- agenzia di affari in mediazione immobiliare.

Il comma 7-*quater*, anch'esso introdotto dal comma 1, lett. a), infine, prevede che nel medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui vengono individuati i Paesi della "*black list*" siano anche fissati le modalità applicative e il termine degli adempimenti.

Il **comma 1, lett. b)** dell'art. 36 in esame, va a modificare, invece, l'art. 41 del D. Lgs 231/2007 relativo alla segnalazione di persone sospette.

Con la modifica apportata si stabilisce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente i 15.000 euro debbano essere considerate dagli intermediari come elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta pur non eccedendo le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore già previste dall'art. 49 .

Ai sensi dell'art. 41 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziarie indicati nei citati articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 di cui sopra, sono tenuti ad inviare all' Unità di Informazione Finanziaria (UIF)⁵⁸, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione

⁵⁸ L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, svolge compiti e funzioni di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza. La Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento. La UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia.

delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF e con il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, vengono elaborati e periodicamente aggiornati diversi indicatori di anomalia⁵⁹ relativamente ai vari soggetti.

Le segnalazioni di persone sospette devono essere effettuate tempestivamente, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Tali segnalazioni, inoltre, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali altre restrizioni alla comunicazione e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Si segnala che nel testo in esame mancano le lettere c) e d), posto che dalla lettera b) si passa immediatamente alla lettera e).

Il comma 1 lett. e), infine, novella l'art. 57 (*Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III*) inserendo il comma 1-ter relativo alle sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni in materia di obblighi rafforzati di cui all'art. 28 del D. Lgs n. 231/2007, già esaminate.

Ai sensi di questa modifica si prevede per la violazione di tali disposizioni l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, se l'operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; altrimenti la sanzione sarà compresa tra il 10% e il 40% dell'importo dell'operazione. Se l'importo dell'operazione non è determinato, né determinabile, si prevede l'applicazione di una sanzione che va da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 250.000.

Si ricorda che i limiti legali di utilizzo del contante previsti dall'art. 20 non si applicano ai trasferimenti di contante tramite intermediari finanziari.

Si segnala che nel comma 1, lett. c) in esame, viene citato il comma 9 dell'art. 28, che dovrebbe essere invece, secondo l'attuale numerazione, il comma 7-ter dell'art. 28.

⁵⁹ In base all'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs 231/2007 il Ministro della giustizia ha emanato il Decreto 16 aprile 2010 recante "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili*";

Articolo 37 *(Disposizioni antiriciclaggio)*

1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle

partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

L'articolo 37 introduce disposizioni in materia di trasparenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti che chiedono di partecipare alle procedure di appalto pubblico, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di autorizzare quelli provenienti dai paesi che sono inseriti nella *black list*, ovvero di derogare a tale lista per specifici paesi o settori d'attività, ovvero, ancora, di escludere paesi non presenti nella lista.

Il comma 1, subordina la partecipazione di alcuni operatori economici alle procedure di aggiudicazione di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture⁶⁰ ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne stabilirà le modalità mediante apposito decreto, per la cui adozione è fissato il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Gli operatori economici in questione sono quelli aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999⁶¹ e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001⁶².

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato:

- alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie;
- alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

La disposizione in commento si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al citato codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a condizioni di parità e reciprocità.

Il comma 2 consente al Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare:

- di escludere l'obbligo di cui al comma 1, nei riguardi:
 - di paesi di cui al medesimo comma;
 - di settori di attività svolte negli stessi paesi;
- di estendere, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo:
 - a paesi così detti non *black list*;
 - a specifici settori di attività;
 - a particolari tipologie di soggetti.

Nell'ultimo decennio, l'attività dell'OCSE in materia di emersione della base imponibile si è concentrata sulla creazione di un contesto di leale concorrenza

⁶⁰ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

⁶¹ "Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107.

⁶² "Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «black list»)" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273.

internazionale anche a livello fiscale¹⁰⁵. In tal senso, l'OCSE promuove l'applicazione di principi che consentano a ciascun paese di applicare la propria tassazione senza interferenze di pratiche "esterne" che possano minarne l'integrità del sistema fiscale. Con il documento intitolato "*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*" del 1998, l'Organizzazione ha stilato una lista di caratteristiche che individuano i cosiddetti "paradisi fiscali".

L'attività dell'organizzazione nell'ultimo decennio ha condotto ai seguenti risultati:

- la formulazione di standard di trasparenza e scambio di informazioni, adottati tra l'altro dal Comitato ONU degli esperti in materia di cooperazione fiscale internazionale nell'ottobre 2008. Esso servono come modello per la maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dai paesi OCSE e non-OCSE;
- lo sviluppo di un accordo modello sullo scambio di informazioni in materia fiscale (*Model Agreement on Exchange of information in Tax Matters*), accolto positivamente anche dai paesi che hanno partecipato al G-20 dell'aprile 2009;
- la sottoscrizione di numerosi accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (*Tax Information Exchange Agreements*).

Articolo 38, commi 1-3
(Controlli sulle prestazioni sociali agevolate)

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei

soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.

I **commi da 1 a 3** recano alcune norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate (ivi comprese quelle inerenti al diritto allo studio universitario), erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica⁶³.

Il **comma 1** dispone che gli enti eroganti tali prestazioni comunichino i dati dei soggetti beneficiari all'INPS. Le informazioni raccolte sono trasmesse, in forma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali⁶⁴.

Il **comma 2** prevede che una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate definisca le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla sussistenza o meno - in relazione al reddito - del diritto alle prestazioni sociali (di cui al comma 1) godute.

Il **comma 3** reca una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro (irrogata dall'INPS), per il caso di illegittima fruizione delle prestazioni in oggetto - in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta autocertificazione -.

Non è chiaro se la sanzione sia unica - dovrebbe ritenersi, per ogni anno di riferimento del reddito - anche in caso di fruizione illegittima di più tipologie di prestazione.

Resta ferma la restituzione del "vantaggio" indebitamente conseguito; a tal fine, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che abbiano erogato la prestazione non dovuta.

⁶³ Di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

⁶⁴ Di cui all'art. 21 della L. 8 novembre 2000, n. 328.

Articolo 38, comma 4

(Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale)

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"; 3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione annuale" sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta

nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA."; b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile."

L'articolo 38, comma 4, in esame reca una serie di modifiche al DPR n. 600 del 1973 ed al DPR n. 602 del 1973 finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale.

In dettaglio, la **lettera a)** del comma in esame modifica in più parti l'articolo 60 del DPR n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) concernente la notificazione di avvisi e altri atti al contribuente.

Vengono in primo modificati i riferimenti a quelle articolazioni interne all'Amministrazione finanziaria che sono state interessate da riforme che ne

hanno mutato la competenza per materia (uffici delle imposte): in luogo di questi ultimi si fa invece riferimento ai competenti uffici.

In secondo luogo vengono modificate le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di un domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. Si prevede in particolare che la comunicazione dell'elezione di domicilio avvenga esclusivamente:

- tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio;
- in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Non è più possibile, pertanto, effettuare la comunicazione tramite la dichiarazione annuale.

In terzo luogo si sopprime l'espressione "non risultante dalla dichiarazione annuale" (in relazione all'elezione di domicilio e alle variazioni di indirizzo) riferite al termine da cui hanno appunto effetto l'elezione di domicilio e le variazioni di indirizzo relativi agli accertamenti.

Sul punto, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, al fine di garantire la corretta notifica degli atti di accertamento e tenuto conto della circostanza che l'acquisizione delle informazioni richiede tempi tecnici minimi non sopprimibili, con l'eliminazione delle parole "non risultanti dalla dichiarazione annuale" si fisserebbe un termine certo per la decorrenza degli effetti delle variazioni di indirizzo effettuate in dichiarazione.

In quarto luogo, al posto del richiamo - contenuto nel terzo comma dell'articolo 60 - al secondo comma dell'articolo 36, viene inserito quello agli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633 del 1972.

Al riguardo, mentre l'articolo 36 del DPR n. 600 del 1972 risulta in realtà già abrogato dall'articolo 37 della legge n. 340 del 2000, il richiamo agli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633 del 1972 consente di inserire nel terzo comma dell'articolo 60 il riferimento alla dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA ovvero al modello attualmente previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA.

La **lettera b)** del comma in esame modifica l'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) inserendovi un nuovo comma dopo il primo.

Si ricorda che l'articolo 26 citato, concernente la notificazione della cartella di pagamento, prevede al comma 1 che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi

comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La disposizione ivi inserita prevede che la notifica della cartella può essere eseguita - con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005⁶⁵ - a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (peraltro consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede, al comma 2, che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

È infine previsto che non si applichi l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile in materia di notificazione a mezzo posta elettronica.

L'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile stabilisce che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

⁶⁵ Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 38, comma 5
(Utilizzo dei servizi telematici)

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al

periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

Il **comma 5** ha la finalità di estendere e potenziare i servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali.

In particolare, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie fiscali, gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi possano definire, con propri provvedimenti, termini e modalità per l'utilizzo dei servizi telematici e della posta elettronica certificata, anche tramite intermediari abilitati, ai fini della presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi e per la richiesta di attestazioni o certificazioni, nonché per la trasmissione di atti, comunicazioni o servizi resi dagli stessi soggetti.

Viene demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione degli atti per i quali la registrazione prevista per legge viene sostituita da una denuncia esclusivamente telematica: tale denuncia assume la qualità di fatto ai sensi del primo comma dell'articolo 2704 del Codice Civile, attribuendo data certa al contratto.

Si ricorda che ai sensi del primo comma del citato articolo, la data della scrittura privata di cui non sia autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o

della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

La relazione tecnica afferma che la trasmissione telematica delle informazioni contenute nella denuncia dovrebbe garantire la semplificazione degli adempimenti per i cittadini e maggiore tempestività ed efficacia dell'attività di controllo in materia di registro.

L'ultimo periodo del comma in esame novella il comma 1 dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463⁶⁶, spostando, da trenta a sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, il termine entro il quale gli uffici finanziari notificano apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata in sede di controllo di regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte, qualora risulti dovuta una maggiore imposta.

⁶⁶ D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 38, comma 6
(Comunicazione del codice fiscale)

6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

Il **comma 6** prevede che l'amministrazione finanziaria renda disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, la possibilità di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra codice fiscale e dati anagrafici inseriti.

L'amministrazione finanziaria, ai fini dell'adozione di un univoco criterio di identificazione dei cittadini-contribuenti, e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, rende accessibili alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, nonché ai concessionari e ai gestori di pubblici servizi e ai privati che collaborino con l'amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'anagrafe tributaria e i dati anagrafici ad esso correlati.

Al proposito, si ricorda che l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) è stato istituito presso il Ministero dell'Interno, con il decreto legge del 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001 n. 26 (articolo 2-*quater*, che ha modificato l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), con la finalità di migliorare la vigilanza e la gestione dei dati anagrafici.

L' INA rappresenta l'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le Pubbliche Amministrazioni: l'associazione fra i dati identificativi del cittadino e il comune di residenza completa la circolarità anagrafica al fine di conseguire l'obiettivo della semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa. L'indice non contiene informazioni anagrafiche del cittadino, che restano di esclusiva pertinenza dell'anagrafe del comune di residenza, ma solo i dati minimi che servono a reperirle o ad accelerarne l'accesso. L' INA è realizzato e gestito dal Ministero dell'Interno ed è un servizio accessibile in rete a tutti i comuni, i quali sono tenuti a partecipare alla creazione ed al suo continuo e costante aggiornamento.

Si ricorda poi che le amministrazioni pubbliche di cui al comma in esame definite dal comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo (si tratta delle agenzie fiscali, dell'Agenzia Industrie Difesa, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale).

Per quanto invece riguarda le società partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, queste vengono individuate dall'Istat con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, sulla scorta di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2005: l'ultimo comunicato dell'Istat, del 31 luglio 2009, distingue le amministrazioni per tipologia, dividendole fra amministrazioni centrali, locali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Articolo 38, commi 7 e 8

(Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito di pensione)

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di

abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

I **commi 7 e 8** intendono introdurre misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione, dando loro la possibilità di rateizzare alcuni pagamenti senza corresponsione di interessi.

In particolare, il **comma 7** dispone che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, purché di importo superiore ai 100 euro, dai soggetti titolari di pensioni non superiori a 18.000 euro, sono rateizzate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre il mese di novembre.

Il **comma 8** prevede per la medesima platea di contribuenti, e su loro richiesta, la possibilità di chiedere che l'ente erogante trattenga l'importo del canone di abbonamento RAI, con possibilità di rateazione in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio, fino al novembre del medesimo anno.

La richiesta da parte degli interessati deve essere formalizzata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento. I termini e le modalità di versamento sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Viene infine prevista la possibilità, tramite apposite convenzioni dei soggetti che corrispondono redditi di pensioni con i relativi enti percettori, di procedere ad analoghe rateizzazioni con riferimento ad altri tributi.

Articolo 38, comma 9
(Accelerazione della riscossione)

9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure: a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: "sospensione", sono inserite le seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta giorni"; 2) al comma 7, dopo le parole "primo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione". b) all'articolo 24 del

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia."

Il **comma in esame** contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.

In particolare, alla **lettera a)**, novellando l'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546⁶⁷, viene stabilito un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause e assicurare la riscossione in tempi brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio.

Nell'ambito del Capo II, relativo ai procedimenti cautelare e conciliativo, l'articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992 disciplina la sospensione dell'atto impugnato, disponendo - al comma 1 - che il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiederne alla competente commissione provinciale la sospensione dell'esecuzione con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria. Il comma 2 stabilisce che il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. In base al comma 3 in caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. Il comma 4 dispone che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. In base al comma 5, la sospensione può anche

⁶⁷ D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, recante *'Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413'*.

essere parziale e subordinata alla prestazione di garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento. Ai sensi del comma 6, nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia e, in base al comma 7, gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Il comma 8 prevede, infine, che - in caso di mutamento delle circostanze - la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.

Inoltre, novellando il comma 7 del medesimo articolo 47 del D. Lgs. 546/1992, viene parimenti stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

Infine la disposizione in commento, alla **lettera b)**, aggiunge il comma *5-bis* all'articolo 24 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46⁶⁸, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.

In particolare, il comma in esame interviene sull'articolo 24 del citato decreto legislativo, modificando la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. Allo scopo di assicurare la rapida trattazione della causa, la norma introdotta dispone che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell'udienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni, pena la perdita di efficacia del provvedimento.

L'articolo 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999 disciplina le iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. Esso prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore siano iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. In base al comma 2, l'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore; l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del citato avviso. Se, a seguito della ricezione dell'avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa vigente e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Il comma 3 prevede che se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. Ai sensi del comma 4, in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza. In base al comma 5, contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro

⁶⁸ D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, recante '*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337*'.

entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e il ricorso va notificato all'ente impositore.

Articolo 38, comma 10
(Riscossione di entrate degli enti locali)

10. All'articolo 3, comma 24, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società

cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze».

Il **comma in esame** novella l'articolo 3, comma 24, lettera *b*) del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203⁶⁹, inerente alle misure di contrasto all'evasione fiscale e recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

La novella consente alle società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale di richiedere agli enti locali che hanno emesso i ruoli i dati e le notizie necessarie alla riscossione dei ruoli residui ancora in carico alle stesse. Le suddette società possono, dunque, richiedere le informazioni relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine viene legittimato ad accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito del Titolo II (*Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria*), l'articolo 3 del citato D.L. n. 203 del 2005 reca disposizioni in materia di *servizio nazionale della riscossione*. Al riguardo, il comma 24 dispone che, fino al momento della cessione (totale o parziale) del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e a quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Il citato articolo 3, comma 24, lettera *b*), prevede che la riscossione coattiva delle entrate di spettanza degli enti locali sia effettuata con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639⁷⁰, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data

⁶⁹ D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante '*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*', convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

⁷⁰ R.D. 14 aprile 1910, n. 639, recante il '*Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*'.

del trasferimento avvenuto ai sensi del medesimo articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203 del 2005.

Per tali ruoli, l'attuale formulazione del suddetto comma 24, lettera b), prevede l'applicazione del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112⁷¹, esclusivamente ai rapporti tra le società scorporate e l'ente locale, non residuando alcuno spazio applicativo del medesimo decreto legislativo nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le società cessionarie del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, non qualificabili come concessionarie del servizio nazionale della riscossione.

Pur restando fermo il divieto di accesso diretto al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 18 del citato D. Lgs. n. 112 del 1999, la norma in commento consente alle predette società di richiedere le informazioni necessarie per la riscossione all'ente locale creditore che, a tal fine, viene legittimato ad accedere al sistema informativo suddetto. Ciò anche con riferimento ai profili connessi alla valutazione sull'inesigibilità delle quote, ovvero ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del citato D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

L'articolo 18 del D.Lgs. n. 112 del 1999 disciplina l'*Accesso dei concessionari agli uffici pubblici*, prevedendo che i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai soli fini della riscossione mediante ruolo, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Il citato articolo 19 del D. Lgs. n. 112 del 1999 statuisce in merito al *Discarico per inesigibilità*. In particolare, il comma 2, lettera d), annovera tra le cause di perdita del diritto al discarico il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio al concessionario.

⁷¹ D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante *'Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337'*.

Articolo 38, comma 11

(Disposizioni tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria)

11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria".

Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

Il **comma 11** reca alcune norme tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria.

In primo luogo, si estende agli enti privati di previdenza obbligatoria l'esclusione dalla nozione di "attività commerciale", ai fini dell'IRES e (di conseguenza) dell'IRAP, delle attività previdenziali e assistenziali - esclusione già posta per gli enti pubblici di previdenza obbligatoria -.

In secondo luogo, si estende agli enti in oggetto, pubblici e privati, la norma che esclude dall'ambito di applicazione dell'IVA gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, qualora i medesimi apporti siano costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto. Si conferma, inoltre, l'assoggettamento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per i suddetti apporti (operati dagli enti in esame).

Articolo 38, comma 12

(Norme sui termini di riscossione di crediti da parte degli enti pubblici previdenziali)

12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

Il **comma 12** modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli resi esecutivi⁷² dei crediti degli enti pubblici previdenziali.

Si dispone che i termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che tale deroga è intesa ad evitare che la riscossione, a causa dei termini di decadenza, avvenga attraverso modalità meno incisive.

Si ricorda che l'**articolo 30** del presente decreto reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti relativi dell'INPS.

*In merito al presente **comma 12**, appare opportuno chiarire se la norma di deroga concerna anche i premi (concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Si osserva, inoltre, che la norma pone il suddetto termine di decorrenza al 2 gennaio 2004 (in quanto adopera l'avverbio "successivamente").*

⁷² Riguardo alla disciplina della riscossione mediante ruoli, cfr. il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In merito a una nuova normativa in materia di riscossione per l'INPS, cfr. *infra* nella presente scheda.

I termini di decadenza in oggetto sono stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46, e successive modificazioni.

Articolo 38, comma 13
(Monitoraggio fiscale)

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle

imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero; b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

La disposizione di cui al **comma 13** contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori).

Si ricorda che l'articolo 4 del citato decreto legge 167/1990 dispone precisi obblighi di denuncia fiscale per i redditi, imponibili in Italia, conseguiti da investimenti all'estero ovvero da attività di natura finanziaria qualora risultino, nel periodo d'imposta, superiori a 10 mila euro. L'obbligo è sancito per tutti coloro che - persone fisiche, enti non commerciali, società semplici o equiparate - detengono all'estero i suddetti investimenti. Sono considerati di fonte estera i redditi corrisposti dai non residenti soggetti all'imposta sostitutiva (ai sensi dell'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter* del D. Lgs n. 239/1996 gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari nella misura del 12,50% o del 27% se la scadenza dei titoli è inferiore a 18 mesi) o alla ritenuta nonché i redditi derivanti da beni che si trovano fuori dal territorio dello Stato.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di denuncia deve essere indicato l'ammontare dei trasferimenti "da, verso e sull'estero" che in corso d'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Deroghe all'obbligo di denuncia sono stabilite per i certificati in serie o di massa, per i titoli affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e per i contratti conclusi con il loro intervento ed infine per i depositi e i conti correnti, se i redditi che ne derivano sono riscossi dagli intermediari.

Le deroghe sancite dal comma in esame riguardano i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro e che, ai sensi dell'articolo

1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, mantengono, ai fini fiscali, la residenza in Italia (**lettera a**).

Ai sensi della predetta legge infatti non risultano iscritti nelle anagrafi dei residenti all'estero i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali e i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero nonché le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804 .

La disposizione derogatoria si applica anche a quei soggetti che prestano la propria attività lavorativa all'estero presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce (ad esempio ONU, NATO, Unione europea, OCSE). Per questi - grazie ai privilegi ed alle immunità riconosciute dagli accordi internazionali alle medesime organizzazioni internazionali - la residenza ai fini fiscali è fissata nello Stato di provenienza, indipendentemente dai requisiti indicati nella normativa interna di ciascuno Stato. L'esonero è valido per il solo periodo svolto all'estero.

La disposizione svincola dall'obbligo dichiarativo anche i frontalieri, limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa (**lettera b**).

Articolo 39

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."

L'articolo in commento proroga le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatesi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, è prorogato al 15 dicembre 2010 il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.

In riferimento a tali tributi - in caso di avvenuto pagamento - non si fa luogo al rimborso.

I comuni abruzzesi danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado sono stati individuati dai due seguenti decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato ai sensi del DPCM del 6 aprile 2009:

- il Decreto 16 aprile 2009, n. 3, *Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009'* (G.U. 17 aprile 2009, n. 89);
- il Decreto 17 luglio 2009, n. 11, *'Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009'* (G.U. 28 luglio 2009, n. 173).

Con il richiamato Decreto 3/2009 sono stati individuati i seguenti comuni:

1. Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
2. Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia;
3. Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Con il successivo Decreto 11/2009 il richiamato elenco è stato così integrato:

1. Provincia dell'Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale;
2. Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea.

In base al **comma 2**, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

Ai sensi del **comma 3**, la medesima proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro. Per tali contributi, così come per i tributi di cui al comma 1, il comma 3 dispone che non si fa luogo al rimborso in caso di avvenuto pagamento.

Il richiamato articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754⁷³ sospendeva fino al 30 novembre 2009 l'obbligo in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi (anche del settore agricolo) operanti alla data del sisma nei comuni da esso più colpiti di versare i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai medesimi soggetti l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837⁷⁴ prorogava al 30 giugno 2010 il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei citati premi e contributi. Il richiamato articolo 1, comma 1, ricomprendeva quali soggetti beneficiari della disposizione anche le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni abruzzesi più colpiti dal sisma, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche - compresi i sostituti d'imposta - aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei medesimi comuni.

Infine il **comma 4** autorizza la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune dell'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nel medesimo anno a causa della situazione emergenziale legata al sisma in Abruzzo.

Si precisa, poi, che a tale Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010.

L'articolo 11, comma 1, della richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 3877 del 12 maggio 2010) autorizza i comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 con un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado e la provincia dell'Aquila a ripianare il disavanzo di amministrazione 2009 in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dall'anno 2013 ed entro il biennio successivo.

Il richiamato D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce, all'articolo 193 (*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*), commi 2 e 3, che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale - e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno - l'organo consiliare provveda con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione,

⁷³ O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, recante *'Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009'*.

⁷⁴ O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, recante *'Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009'*.

per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. Per conseguire i citati obiettivi, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

Articolo 40

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.

L'**articolo 40** in esame al **comma 1** "in anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud", introduce la possibilità, per alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di modificare in diminuzione le aliquote IRAP fino ad azzerarle nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

Il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di IRAP di cui al comma 1 viene stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con ciascuna delle regioni interessate (**comma 2**).

La disposizione contenuta nell'articolo in esame si collega ad uno dei principi che ispirano la legge 5 maggio 2009, n. 42 di delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale. In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *mm*) della citata legge richiede l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate⁷⁵.

Lo sviluppo di tali aree rientra infatti tra le finalità della legge, in attuazione dell'articolo 119, comma quinto della Costituzione che prevede la possibilità di ricorrere

⁷⁵ Parte della dottrina si è pronunciata a favore del principio illustrato perché la riduzione della pressione fiscale sulle imprese avrebbe l'effetto di spingere verso l'alto il tasso di sviluppo delle aree dove esse operano facendo emergere il sommerso, limitando il ricorso alla delocalizzazione verso aree dove la pressione fiscale è inferiore e sostenendo, quindi, anche l'occupazione e la crescita.

a risorse aggiuntive e a interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere squilibri economici e sociali.

L'attribuzione di discrezionalità alle Regioni circa la fissazione di determinate aliquote fiscali, entro limiti stabiliti dalle leggi statali, è un principio fissato dalla legge di delega sul federalismo fiscale. Tuttavia, la praticabilità dell'adozione di forme regionali o locali di fiscalità di vantaggio incontra il limite della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. La disposizione in esame prevede pertanto che l'intervento regionale sull'IRAP sia realizzato nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La normativa europea può incidere nella materia fiscale, sebbene questa ultima sia di competenza piena degli Stati membri, con interventi a tutela della libera concorrenza. Infatti tra le pratiche vietate vi sono gli aiuti di Stato, misure di aiuto pubblico alle imprese nazionali che possono provocare distorsioni nel mercato. Tra queste, gli aiuti selettivi, orientati cioè in favore di determinati settori del mercato, che sono censurati. Secondo la prassi comunitaria sono individuabili quattro requisiti che - contemporaneamente presenti - configurano un aiuto di Stato: 1) il trasferimento di risorse pubbliche (statali o regionali) o la riduzione del carico fiscale; 2) il potenziale effetto sul mercato comunitario della misura fiscale; 3) la riduzione dell'onere fiscale attuata in varie forme (sulla base imponibile o sull'imposta); 4) la selettività della misura fiscale. Di solito la mancanza di uno di questi requisiti porta ad escludere che l'agevolazione fiscale costituisca aiuto di Stato.

Poiché a volte gli aiuti di Stato sono molto utili per realizzare obiettivi di comune interesse o per correggere distorsioni del mercato, la normativa europea prevede diversi tipi di deroghe (tra cui il regime *de minimis*), che vengono valutate di caso in caso dalla Commissione.

La selettività territoriale, ad esempio, potrebbe costituire un ostacolo insormontabile per le Regioni nel pieno esercizio della loro potestà tributaria. L'orientamento della Commissione è stato di consentire limitati spazi di manovra se l'esonero concesso è giustificato dalla struttura del sistema tributario generale, ossia discenda direttamente dai principi del sistema tributario dello Stato membro. In pratica: il sistema tributario italiano attribuisce a tutte le Regioni la facoltà di maggiorare o diminuire di un punto percentuale l'aliquota base dell'Irap. Pertanto una legge regionale che entro tale limite riduca l'aliquota, secondo la Commissione non è selettiva territorialmente.

Una questione diversa è posta dalla selettività materiale: ad esempio le riduzioni Irap per le nuove imprese giovanili, per quelle ubicate in comuni montani o per le Onlus e le cooperative sociali, introdotte da alcune regioni italiane. In questi casi, per non considerare aiuto di Stato tali misure, bisognerebbe dimostrare che esse sono necessarie al funzionamento e all'efficacia del sistema fiscale nel suo complesso (iniziativa che spetterebbe allo Stato e non alla Regione)⁷⁶.

Per fare un esempio, nel 2006, valutando la legge regionale n. 2 del Friuli Venezia Giulia che operava la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, la

⁷⁶ Cfr. C. Guerrini, S. Lorenzini *Fiscalità selettiva e compatibilità con la normativa europea*, in: *Tributi in Toscana*, trimestrale di informazione n. 2/2008

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1225465198137_n2anno2008.pdf

Commissione europea stabilì che tale misura non rappresentava un aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1 del Trattato CE perché non era selettiva (le condizioni imposte erano giustificate dalla natura e dalla logica del sistema e la misura era effettivamente accessibile a tutte le imprese e a tutti i settori). Inoltre, la misura non favoriva determinati rami industriali o settori dell'economia, ma applicava criteri 'orizzontali', e perseguiva obiettivi generali di politica economica alleviando l'onere fiscale per imprese in crescita. Riguardo alla facoltà attribuita alle regioni dalla normativa nazionale di variare la misura dell'aliquota, la Commissione osservava che "purché le singole regioni non si avvalgano del loro potere di applicare - entro il margine della loro discrezionalità autonoma - aliquote d'imposta differenziate per settori e soggetti passivi, si può ritenere che una misura del genere costituisca una misura generale. Se invece le singole regioni dovessero utilizzare tali poteri e stabilire aliquote di imposta per determinati settori e soggetti passivi inferiori alla loro normale aliquota regionale, siffatte riduzioni dell'aliquota di per sé costituirebbero un aiuto di Stato soggetto a notifica". Quindi, per non ricadere nella sanzione comunitaria, lo strumento fiscale non deve avere natura selettiva e deve conservare un carattere generale⁷⁷.

Negli ultimi anni alcune sentenze della Corte di giustizia⁷⁸ hanno legittimato la possibilità di introdurre a livello regionale forme di fiscalità di vantaggio subordinandole alla sussistenza di tre requisiti: autonomia istituzionale dell'ente che adotta tali misure, autonomia decisionale (le misure non devono essere adottate con l'intervento diretto dello Stato circa il loro contenuto), assenza di sovvenzioni o contributi compensativi provenienti dallo Stato centrale.

In particolare la sentenza 11 settembre 2008 (*Unión General de Trabajadores de La Rioja c. Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Spagna*) ha consentito alla Corte di specificare ulteriormente il proprio orientamento, chiarendo che l'autonomia istituzionale non è lesa dal riconoscimento, in seno ad un determinato ordinamento, dei principi di solidarietà e di armonizzazione fiscale fra i diversi livelli di governo. Ha chiarito inoltre che il requisito dell'autonomia decisionale non esclude che, allo scopo di prevenire i conflitti, sia previsto un procedimento di concertazione. Ha infine specificato che il requisito dell'autonomia finanziaria non è compromesso dalla presenza di trasferimenti finanziari da parte dello Stato centrale a favore degli enti sub-statali. Questo ultimo è stato un chiarimento di notevole importanza perché esclude che la semplice presenza di trasferimenti perequativi possa di per sé determinare la qualificazione della misura agevolativa come aiuto di Stato.

Il possibile intervento regionale è riferito all'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in sostituzione di sei tributi e un contributo (quello sanitario), operando la fiscalizzazione di questo ultimo e applicando un'aliquota unica al valore della produzione netta delle imprese.

Si ricorda che fin dall'istituzione dell'Irap, alle Regioni era stata riconosciuta la facoltà di variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

⁷⁷ Commissione Europea C(2006)3213 def. (19 luglio 2006)

⁷⁸ Sentenza 6 settembre 2006 (Causa C-88/03); Sentenza 11 settembre 2008 (Cause C-428/06 e C-434-06).

Successivamente l'articolo 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, come modificato dalla legge di conversione, stabilì che le Regioni non in linea con il tetto massimo ammissibile di spesa sanitaria avevano l'obbligo di applicare a queste aliquote una maggiorazione dell'1%⁷⁹.

La citata legge 244 del 2007 (finanziaria 2008), articolo 1, commi 43 e seguenti, trasformò l'Irap in un tributo proprio della regione, prevedendo che dal 1 gennaio 2009 (termine prorogato al 1 gennaio 2010 dalla legge 30 dicembre 2008, n. 207, art. 42, comma 7) essa sia stabilita con legge regionale, in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Questo significa che le caratteristiche del tributo possono essere stabilite a livello decentrato. La legge 244 del 2007 tuttavia non consentiva alle Regioni di modificare la base imponibile ma solo le aliquote, il regime delle deduzioni e detrazioni, oppure di introdurre speciali agevolazioni entro limiti da stabilire con legge statale.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle regioni dalla norma in esame è chiaramente subordinata all'individuazione di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci (in modo tale che l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica sia neutrale).

⁷⁹ L'applicazione di tale disposizione ha comportato l'aumento dell'aliquota ordinaria al 5,25% per l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia, per quanto relativo agli anticipi Irap del 2006.

Articolo 41 *(Regime fiscale di attrazione europea)*

1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui

all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

L'**articolo 41** è finalizzato ad attirare in Italia imprese di altri paesi europei. A queste imprese viene infatti riconosciuta la possibilità di scegliere la normativa fiscale fra quelle esistenti all'interno della Unione. Il **comma 1** prevede che a tale scopo le suddette imprese dovranno interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269⁸⁰.

La scelta da parte di tali imprese di svolgere una nuova attività economica in Italia chiedendo l'applicazione delle regole fiscali vigenti altro Stato europeo è estesa anche ai loro dipendenti e collaboratori.

Si ricorda che l'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003 (*ruling internazionale*) prevede che le imprese con attività internazionale abbiano accesso ad una procedura di *ruling* di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*. Il *ruling* fiscale è una pratica che permette di negoziare e concludere con l'Amministrazione fiscale degli accordi preliminari che fissano il regime impositivo o il metodo di calcolo della base imponibile da applicare in una data situazione. Questo enunciato generale può applicarsi sia a degli accordi che coprono delle situazioni interne al singolo Stato oppure estendersi a fattispecie transnazionali. La procedura prevista dal citato art. 8 si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. In base alla normativa comunitaria,

⁸⁰ "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. La richiesta di *ruling* è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al *ruling* e stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura da parte del contribuente.

Il **comma 2** delega ad un decreto regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze l'attuazione delle disposizioni previste dal comma precedente.

Articolo 42 *(Reti di imprese)*

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalita' e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo in esame dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari (*peraltro non specificati e per i quali è da intendersi sia fatto rinvio a successivi provvedimenti*), compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988⁸¹ (**comma 2**). Il riconoscimento dell'appartenenza alla rete deve essere richiesto dall'impresa, sulla base di quanto sarà disposto (forma, modalità e termini della presentazione delle istanze) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite altresì le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5⁸², convertito, con modificazioni, con la legge n. 33 del 2009 (**comma 1**).

⁸¹ La norma richiamata disciplina la emanazione dei regolamenti ministeriali.

⁸² *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

Non è chiaro se quest'ultimo debba essere un provvedimento distinto dall'altro citato nel comma 1; in tal caso, sarebbe opportuno indicare i termini entro i quali deve essere adottato.

Si ricorda che, ai sensi delle disposizioni richiamate del decreto-legge n. 5 del 2009, con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve contenere le indicazioni elencate nel comma 4-ter sopra citato; inoltre, è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti (comma 4-quater). Il comma 4-quinquies prevede che alle reti delle imprese si applicano le seguenti disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni: 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità, possibilità di intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite della rete di cui fanno parte; qualora la rete dichiara di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese medesime; le reti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano tale modalità e possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici; 2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, possibilità di presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite delle reti che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto; le reti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. 3) facoltà per le reti di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

Articolo 43 *(Zone a burocrazia zero)*

1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero. 2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:

a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previa apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria,

le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, nonché in quella dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.

Ai sensi del **comma 1**, nel Meridione d'Italia possono essere istituite "zone a burocrazia zero". Si tratta di zone istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

Si segnala come la nozione di "Meridione d'Italia" (locuzione raramente usata dal legislatore) non venga ulteriormente specificata nel testo della norma e come non abbia una univoca definizione nella normativa vigente. A fini statistici, la macroregione "Sud" comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, riservando alle isole maggiori l'ulteriore macroregione "Isole" (Reg. (CE) 26 maggio 2003, n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)). L'articolo 70 del presente decreto legge, relativo alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, detta disposizioni "in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud", specificando che tale ambito territoriale comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Occorrerebbe specificare a quale tipo di "vincolo" - locuzione di uso comune ma non tecnicamente puntuale - si intenda far riferimento.

Il termine potrebbe, infatti, riferirsi a diversi livelli e strumenti di tutela del territorio, volti a finalità differenti. Si pensi in generale alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale.

Il territorio nazionale è inoltre sottoposto a vincoli di diversa natura, presenti in varie disposizioni legislative: vincoli paesaggistici, disciplinati dal decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel quale, oltre alla previsione di piani paesaggistici, sono elencate alcune aree tutelate per legge, ovvero quelle aree che sono comunque considerate di interesse paesaggistico per le loro caratteristiche peculiari (territori costieri, fiumi, montagne oltre i 1600 metri, parchi e riserve, foreste e boschi ecc.); vincoli cd. monumentali e archeologici, previsti dal medesimo Codice; vincoli idrogeologici previsti dall'art. 7 del R.D. n. 3267 del 1923; vincoli derivanti da servitù speciali, quali servitù militari (legge 24 dicembre 1976, n. 898 e successive modificazioni), nonché i vincoli relativi alle infrastrutture aeroportuali ed eventuali altri vincoli riguardanti la sicurezza e la protezione civile.

In tali zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, godono di tre tipi di vantaggi: 1) i procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto, ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni se entro tale termine non è adottato un altro provvedimento espresso; 2) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle iniziative in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 e quella de l'Aquila istituita con delibera CIPE del 13

maggio 2010; 3) priorità da parte delle Prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio.

Le zone franche urbane

L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*), così come modificato dall'articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi in tali zone. Ai sensi della delibera CIPE n. 14 del 2009 le zone franche urbane sono: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera. Per l'anno 2009, la citata delibera CIPE n. 14 prevede la seguente allocazione finanziaria:

(importi in euro)

ZFU individuata	Quota minima	Dimensione demografica	Disagio socio-economico	Totale
1 Catania	750.000,00	1.724.480,00	1.198.587,00	3.673.067,00
2 Torre Annunziata	750.000,00	790.384,00	1.130.742,00	2.671.126,00
3 Napoli	750.000,00	1.430.242,00	1.050.048,00	3.230.290,00
4 Taranto	750.000,00	1.345.752,00	1.001.221,00	3.096.973,00
5 Cagliari	750.000,00	459.781,00	933.376,00	2.143.157,00
6 Gela	750.000,00	1.311.377,00	796.659,00	2.858.036,00
7 Mondragone	750.000,00	460.625,00	769.419,00	1.980.044,00
8 Andria	750.000,00	949.474,00	750.916,00	2.450.390,00
9 Crotone	750.000,00	965.938,00	711.340,00	2.427.278,00
10 Erice	750.000,00	460.685,00	687.183,00	1.897.868,00
11 Iglesias	750.000,00	480.104,00	683.071,00	1.913.175,00
12 Quartu Sant'Elena	750.000,00	1.160.006,00	629.618,00	2.539.624,00
13 Rossano	750.000,00	592.637,00	591.070,00	1.933.707,00
14 Lecce	750.000,00	614.046,00	585.416,00	1.949.462,00
15 Lamezia Terme	750.000,00	1.062.489,00	566.399,00	2.378.888,00
16 Campobasso	750.000,00	492.769,00	338.195,00	1.580.964,00
17 Velletri	750.000,00	864.863,00	298.105,00	1.912.968,00
18 Sora	750.000,00	464.786,00	234.886,00	1.449.672,00
19 Pescara	750.000,00	1.168.992,00	225.120,00	2.144.112,00
20 Ventimiglia	750.000,00	455.559,00	88.403,00	1.293.962,00
21 Massa-Carrara	750.000,00	1.791.481,00	60.135,00	2.601.616,00
22 Matera	750.000,00	1.027.029,00	52.425,00	1.829.454,00
Totale	16.500.000,00	20.073.499,00	13.382.334,00	49.955.833,00

Gli importi di cui alla prima colonna, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna zona franca urbana nella quota fissa di 750.000 euro; la ulteriore dotazione annua, pari a 33.455.833 euro, è attribuita per il 60 per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna zona rispetto alla popolazione totale del complesso delle zone ammesse a beneficio (seconda colonna) e per il 40 per cento secondo l'intensità di disagio economico e sociale di ciascuna (terza colonna).

Il 13 maggio 2010, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, il CIPE ha approvato l'individuazione e la perimetrazione della Zona Franca Urbana del comune de L'Aquila, con assegnazione di 45 milioni di euro a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

Articolo 44

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi

vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, al fine di agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, ove hanno svolto attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi, prevede l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti derivanti da attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato: l'agevolazione riguarda i soggetti che rientrano in Italia dalla data di entrata in vigore del decreto legge entro i cinque anni solari successivi.

Per accedere all'agevolazione, i soggetti in questione debbono:

- essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- essere residenti all'estero non occasionalmente;
- devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni.

L'agevolazione, come specificato nel **comma 3**, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo di imposta in cui il ricercatore è fiscalmente residente in Italia e per i due periodi di imposta successivi, a patto che mantenga la residenza fiscale.

Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono

iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Il **comma 2** precisa che gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

A proposito del c.d. "rientro dei cervelli", bisogna ricordare che in materia è di recente intervenuto l'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008⁸³: il comma 1 di tale articolo ha introdotto una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero. In particolare, si stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei medesimi ricercatori sono imponibili per il 10 % del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP (una analoga disposizione – limitata ai soli ricercatori – era peraltro già stata prevista dall'articolo 3 del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003). L'incentivo si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

In base al primo periodo dell'articolo 17, l'agevolazione può essere fruita dai docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Le condizioni per accedere a tale agevolazione sono le medesime indicate nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge in esame.

La norma in esame di fatto estende temporalmente la disciplina vigente prevista dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Si fa inoltre presente che disposizioni nella stessa materia sono contenute nell'A.S. 2212, trasmesso dalla Camera il 26 maggio 2010. La disciplina prevista in tale provvedimento è finalizzata ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze all'estero: le disposizioni sono dirette a cittadini nati successivamente al 1° gennaio 1969, in possesso di laurea, che abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e avuto un contratto di lavoro dipendente negli ultimi 24 mesi in un paese diverso o vi abbiano svolto attività di studio acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

I benefici fiscali proposti in tale disegno di legge, consistenti in una detassazione in misura pari al 70% per gli uomini e all'80% per le lavoratrici, non sono però cumulabili con il regime di tassazione introdotto dal citato articolo 17 del D.L. n. 185/2008.

⁸³ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 45

(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi)

1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.

Il **comma unico** dell'articolo dispone la soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 2007 (*legge finanziaria 2008*) e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008⁸⁴.

Ai sensi del soppresso articolo 2, comma 149, della finanziaria 2008, a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), su richiesta del produttore, avrebbe ritirato i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (pari al due per cento dell'energia, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh) a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge finanziaria 2008, contiene la prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge. L'articolo 15 disciplina la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alle leggi finanziarie 2007 e 2008; in particolare, il soppresso comma 1 prevedeva che nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritirasse i certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010, fatta eccezione per taluni impianti. Il prezzo di ritiro era pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente.

Si evidenzia a tal riguardo come il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia costituito dai certificati verdi, introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo n.79 del

⁸⁴ *Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2009, n.1.

1999 per superare il vecchio criterio di incentivazione noto come CIP6. La legge finanziaria del 2008, sopra richiamata, ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede in alternativa ai certificati verdi, titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di potenza superiore a 1MW, una tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda delle fonte utilizzata, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW. Le prime direttive generali per regolare la transizione dal vecchio meccanismo di incentivazione (certificati verdi) al nuovo (tariffa onnicomprensiva in alternativa ai certificati verdi) e dal quale rimane esclusa la tecnologia fotovoltaica che gode di una forma di incentivazione specifica, sono state emanate, in attuazione della legge n. 244 del 2007, proprio con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008 .

Si ricorda che da ultimo la legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, ha aggiunto un comma 8-*bis* concernente "misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili". Tale norma novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 disponendo che spetti al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanare entro novanta giorni uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. Al momento, tuttavia, non risulta che alla delega sia stato dato corso.

Secondo le stime elaborate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'onere complessivo di tale sistema incentivante per l'obbligo 2008, conclusosi nel 2009, deriva da due componenti: la prima, pari a circa 600 milioni di euro, posta indirettamente a carico dei clienti finali; la seconda, divenuta significativa a partire dal 2008 in connessione con il determinarsi dell' eccesso di offerta, posta a carico del GSE e pari a circa 630 milioni di euro per lo stesso anno 2008 e quasi a 600 milioni di euro per il 2010. Con la misura in esame - che abolisce l'obbligo per il Gestore, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta - si elimina tale seconda voce di costo, con conseguenti benefici sulla bolletta elettrica, stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.

Articolo 46
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e' responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con prioritá al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.

L'articolo 46, disciplina la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e prestiti con oneri interamente a carico dello Stato ed interamente non erogati ai soggetti beneficiari; la revoca finalizza la destinazione delle risorse alla prosecuzione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (443/2001⁸⁵) con prioritá al finanziamento del **MODULO Sperimentale Elettromeccanico (MOSE)** sistema integrato di opere di difesa costituito da

⁸⁵ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

schiere di paratoie mobili a scomparsa in grado di isolare la laguna Veneta dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

La relazione tecnica, pur premettendo che il numero dei mutui interessati e l'ammontare delle risorse che si renderanno disponibili potranno essere conosciuti solo a seguito dell'attuazione dell'articolo in esame, afferma che, sulla base di stime preliminari, può essere indicato un importo non inferiore a circa 635 milioni di euro.

Il comma 1 revoca:

- i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006;
- ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
- con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003⁸⁶ ha dato attuazione alle disposizioni legislative sulla trasformazione in società per azioni della Cassa depositi e prestiti, prevedendo il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze, nei mutui concessi dalla cassa (articolo 4).

Viene fissato un termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010-15 agosto 2010) entro il quale la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati.

In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo in esame.

È previsto che i mutui revocati sono devoluti ad altro scopo e/o beneficiario.

L'articolo 1 della legge 443/2001 ha delegato il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, ad individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi

⁸⁶ Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 5 dicembre 2003 "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni" pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003.

immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.⁸⁷

Il comma 2 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare:

- l'individuazione dei mutui da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa;
- la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo.

Si rileva che il mutuo è un contratto di finanziamento non suscettibile di "devoluzione" ad altri scopi o beneficiari; potrebbe essere opportuno fare riferimento alle risorse finanziarie così liberate, come peraltro viene effettuato dal comma 3 dell'articolo in esame.

Gli interventi in materia di **infrastrutture**, definiti dal Programma delle opere strategiche previsto dalla citata legge 443/2001 riguardano, per la quasi totalità dei progetti, le opere di realizzazione delle reti di trasporti europeo (TEN-T) e dei corridoi paneuropei.

Si tratta degli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell'UE, la cui realizzazione è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale.

In tale ambito, il Parlamento - con le risoluzioni di approvazione dei DPEF 2009 e 2010 - ha evidenziato l'esigenza di proseguire nella realizzazione del Programma, impegnando il governo a completare le opere dei corridoi multimodali paneuropei che interessano il territorio nazionale, nonché i collegamenti trasversali e i valichi alpini.

Contestualmente, sono state approvate misure volte ad incrementare le risorse per tali **infrastrutture**, nonché ad accelerare le procedure di realizzazione delle opere.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'art. 6-*quiquies* del decreto-legge 112/2008⁸⁸, ha istituito un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale, comprese le reti di telecomunicazione e energetiche, alimentato con gli stanziamenti del Quadro strategico nazionale 2007-2013. In tale ambito, viene definito principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su

⁸⁷ Il primo programma delle infrastrutture strategiche è stato approvato con Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 (Gazz. Uff. 21 marzo 2002, n. 68, S.O.), modificata dalla Del.CIPE 14 marzo 2003, n. 10/2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161, S.O.), e con Del.CIPE 29 aprile 2004, n. 9/2004 (Gazz. Uff. 16 luglio 2004, n. 165).

⁸⁸ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del predetto Quadro in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi dei Fondi strutturali comunitari.

Sotto il profilo delle procedure acceleratorie, l'articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008⁸⁹, che ha previsto una nuova figura di commissario straordinario, con poteri assimilabili a quelli dell'emergenza (già previsti nella legge 225/1992⁹⁰). Sulla base di tale norma, il 5 agosto 2009 sono stati quindi definiti gli investimenti pubblici statali ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio – sostanzialmente individuando una lista di priorità nell'ambito del Programma – e nominati dieci commissari straordinari. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'articolo 4 del decreto-legge 78/2009⁹¹ ha previsto, per la realizzazione degli interventi urgenti per le reti dell'energia, la nomina di Commissari straordinari del governo. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, del decreto-legge 185/2008, nonché (a norma dell'articolo 2-*quinquies*, del decreto-legge 3/2010⁹²) in deroga alle disposizioni sulla nomina dei commissari straordinari di Governo.

Il comma 3 demanda:

- al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
- di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- di stabilire:
 - compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

⁸⁹ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

⁹⁰ Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.

⁹¹ Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.

⁹² Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 “Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”.

- la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001;
- con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.

Il MOSE è un sistema integrato di opere di difesa costituito da schiere di paratoie mobili a scomparsa in grado di isolare la laguna Veneta dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

Le opere consistono in:

1. quattro barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree. Si tratta complessivamente di 78 paratoie di cui 18 alla bocca di Chioggia, 19 alla bocca di Malamocco e 41 alla bocca Lido;
2. conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca. La conca di navigazione a Malamocco è progettata con 370 m. di lunghezza e 48 di larghezza;
3. opere complementari intese ad aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto. Si tratta della:
 - a. scogliera di Chioggia (1,300 m. lunghezza e 3/4 m quale quota di sommità);
 - b. scogliera di Malamocco (1.000 m. lunghezza e 4 m quale quota di sommità);
 - c. scogliera di Lido (650 m. lunghezza e 2,5 m quale quota di sommità).

All'intervento MO.S.E. si aggiunge un'altra serie di opere, riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, primo comma, lettere a-b-c, della legge 798/1984⁹³, compresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'articolo 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel marzo 2009, ha redatto una "Relazione sullo stato di attuazione del Programma Infrastrutture Strategiche". Il MOSE viene qualificato come un intervento "in piena fase realizzativa" (pagina 4) che ha assorbito il 21,2 per cento del totale delle risorse assegnate dal CIPE per tutte le opere della legge obiettivo (pagina 26) mentre con riferimento al costo complessivo di tutte le opere (116.801,4 milioni di euro) il MOSE con 4.271,63 milioni di euro ne rappresenta il 3,6 %.

Dalla tabella 7, a pagina 34, si evince che per il MOSE l'intervento finanziario dello Stato è stato pari:

- 2.961,3 milioni di euro di risorse assegnate (a);
- 2.161,3 milioni di euro di mutui attivati (b);
- 73% su assegnazioni (b/a);
- 1.030,7 milioni di euro di risorse effettivamente erogate;
- 47,7 % su mutui attivati (c/b).

Per l'analisi puntuale del procedimento di attuazione si veda la apposita relazione del Governo al Parlamento.⁹⁴

⁹³ Legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".

⁹⁴ Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2007 (doc. CXLVII n. 1 della XVI Legislatura) disponibile presso l'archivio legislativo e all'indirizzo internet <http://www.senato.intranet/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/16671.htm>

Articolo 47

(Concessioni autostradali)

1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2010"; b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: «2. bis. - La societa' ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima- di proventi che il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. ».

2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada del Brennero S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa'

titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero".

b) al primo periodo, dopo le parole: "il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie" sono aggiunte le parole: "nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona"

c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento e' effettuato in esenzione d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».

d) Al terzo periodo le parole: "dalla societa' Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".

3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi

82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".

L'articolo 47, reca modifiche alla normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro approvazione *ex lege*, in luogo della procedura ordinaria nonché, mediante una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sui relativi schemi di convenzione, caduca l'approvazione *ex lege* delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'*iter* di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie.

Relativamente alla concessione dell'autostrada dal Brennero (A22) sono dettate disposizioni speciali per la gara che individuerà il nuovo concessionario, sia relativamente ai tempi di pubblicazione del bando, che in ordine al versamento annuo di 70 milioni di euro dovuto dal concessionario fino a concorrenza del valore di concessione che comprende anche le somme erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura, quantificate dalla relazione tecnica in 568 milioni di euro.

Sempre con riferimento all'asse infrastrutturale del Brennero, ma avuto riguardo al collegamento ferroviario, sono modificate le disposizioni di legge relative alla provvista finanziaria per la sua realizzazione, onde allinearle con il procedimento di individuazione della nuova concessionaria autostradale del medesimo asse.

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 59/2008⁹⁵ differendo dal 31 dicembre 2009 al 31 luglio 2010, il termine per l'approvazione *ex lege* degli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali (il successivo comma 3, dell'articolo in commento, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 59/2008, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla legge finanziaria per il 2010⁹⁶).

L'art. 12 del decreto-legge n. 262/2006⁹⁷ (trasposto, in sede di conversione, nei commi 82-90 dell'art. 2 e modificato dalla legge finanziaria per il 2007⁹⁸) ha introdotto nell'ordinamento un insieme di disposizioni finalizzate ad articolare e meglio definire le

⁹⁵ Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

⁹⁶ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

⁹⁷ Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

⁹⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.

Il citato comma 82 ha previsto che, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima (successivamente alla data di entrata in vigore del decreto) il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. Viene altresì disposto che la convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

La Commissione europea iniziò una procedura di infrazione C(2006) 2006/2419 relativa all'articolo 12 del citato decreto-legge 262/2006 (*vedi box*).

Il citato articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 59/2008 ha novellato il comma 82 e, al comma 2, ha disposto l'approvazione *ex lege* di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione.

Il termine predetto è stato poi differito al 31 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 202, lettera *a*) della menzionata legge finanziaria per il 2010 che ha anche introdotto la condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati.

Sulle implicazioni derivanti da tale modifica legislativa si è poi espressa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha sollevato alcune perplessità. Con una segnalazione al Parlamento⁹⁹, relativa al citato decreto-legge 59/2008, l'Autorità afferma che “con l'approvazione *ex lege* degli schemi di convenzione già sottoscritti tra ANAS SpA e i concessionari autostradali e, in particolare, di quello con Autostrade per l'Italia SpA, ancora una volta la costruzione e la gestione di nuove tratte autostradali viene sottratta al confronto concorrenziale derivante da un eventuale e alternativo ricorso a procedure ad evidenza pubblica evidenziando, inoltre, come la formula di adeguamento tariffario prevista dalla convenzione tra ANAS SpA e Autostrade per l'Italia SpA venga in tal modo estesa anche alle tratte ancora non realizzate, restringendo i già ridotti spazi per la concorrenza (o quantomeno per una regolazione concorrenziale) nella gestione delle infrastrutture autostradali”.

La procedura di infrazione C(2006) 2006/2419

La procedura di infrazione (archiviata con decisione del 16 ottobre 2008) era stata avviata dalla Commissione in data 14 novembre 2006, contestando la violazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento (art. 56 e 43 del Trattato CE).

Per quanto concerne le nuove norme sulle concessioni autostradali introdotte dal

⁹⁹ Atto n. 35 “Segnalazione sugli schemi di convenzione con la società ANAS Spa sottoscritti dalle società autostradali”, della XVI Legislatura.

citato decreto-legge 262/2006, la Commissione sosteneva che con l'introduzione di una convenzione unica il Governo italiano aveva imposto unilateralmente un nuovo contratto alle attuali concessionarie stradali, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti e senza fornire orientamenti sulle modalità di applicazione del nuovo meccanismo, così scoraggiando i potenziali investitori stranieri, poiché, secondo la Commissione, non erano chiare le condizioni specifiche e obiettive alle quali la concessione possa essere rinnovata o no. Inoltre, veniva concesso alle autorità amministrative un margine di discrezionalità eccessiva dando la possibilità di revoca delle concessioni in essere qualora il concessionario non accettasse di sottoscrivere la convenzione unica. Tutto ciò, secondo la Commissione, costituiva una grave minaccia per la libera circolazione dei capitali.

Anche le restrizioni dei diritti di voto per gli operatori del settore delle costruzioni in società concessionarie autostradali, erano considerate dalla Commissione incompatibili con il diritto comunitario in materia di libera circolazione di capitali, in quanto dissuadevano le società di costruzioni di altri Stati membri ad acquistare azioni di concessionarie autostradali italiane. In proposito, la Commissione europea richiamava una precedente sentenza, emessa proprio nei confronti della Repubblica italiana, con la quale la Corte di giustizia conferma che "l'investimento diretto sotto forma di partecipazione ad un'impresa attraverso il possesso di azioni nonché l'acquisto di titoli sul mercato dei capitali costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE".

Il comma 1, lettera b) sostituisce l'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 59/2008, che era stato inserito dall'articolo 2, comma 202, della citata legge finanziaria per il 2010, autorizzando l'ANAS ad avviare, entro il 31 marzo 2010, le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari delle tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014.

Il nuovo testo prevede che:

- la società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero;
- a tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso:
 - il valore della concessione;
 - le relative modalità di pagamento;
 - la quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 449/1997¹⁰⁰ relativo alla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;

¹⁰⁰ Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

- il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato;
- nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

Si rileva che il citato articolo 55, comma 13, è oggetto di rilevanti modificazioni da parte del comma 2 dell'articolo oggetto della presente scheda di lettura, potrebbe quindi essere opportuno riferirsi all'articolo 55, comma 13: "come modificato dal presente decreto-legge".

La relazione tecnica prevede che l'affidamento al nuovo concessionario dell'autostrada del Brennero decorrerà dal 2011 e da questa data calcola il versamento dei predetti 70 milioni di euro, fino a concorrenza del valore della concessione.

Circa le somme già erogate dallo Stato, a partire dal 1975, per la realizzazione dell'infrastruttura, che vanno considerate per la determinazione del valore della concessione, la relazione tecnica valuta il valore al 2010 di tali somme (pari in totale a 46,3 milioni di euro nominali) in 568,7 milioni di euro.

Il comma 2 novella il citato articolo 55 comma 13, della legge 449/1997.

Nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, esso prevede che (**in neretto** le modifiche apportate dal decreto-legge):

- a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- la società Autostrada del Brennero S.p.A. (**la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero**) è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie **nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona**;
- tale accantonamento, **nonché il successivo utilizzo**, è effettuato in esenzione d'imposta;
- l'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998 (**dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011**), da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 (**con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012**) e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano;

- in attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione;
- a decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

Il 14 giugno 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004, la cui ratifica era stata autorizzata con la legge 115/2006¹⁰¹.

La galleria di base del Brennero è stata inserita nel programma delle opere strategiche previsto dalla legge obiettivo (443/2001¹⁰²).

Gli interventi in materia di infrastrutture, definiti dal Programma delle opere strategiche previsto dalla citata legge 443/2001 riguardano, per la quasi totalità dei progetti, le opere di realizzazione delle reti di trasporti europeo (TEN-T) e dei corridoi paneuropei.

Si tratta degli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell'UE, la cui realizzazione è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale.

In tale ambito, il Parlamento - con le risoluzioni di approvazione dei DPEF 2009 e 2010 - ha evidenziato l'esigenza di proseguire nella realizzazione del Programma, impegnando il governo a completare le opere dei corridoi multimodali paneuropei che interessano il territorio nazionale, nonché i collegamenti trasversali e i valichi alpini.

Contestualmente, sono state approvate misure volte ad incrementare le risorse per tali infrastrutture, nonché ad accelerare le procedure di realizzazione delle opere.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'art. 6-*quiquies* del decreto-legge 112/2008¹⁰³, ha istituito un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale, comprese le reti di telecomunicazione e energetiche, alimentato con gli stanziamenti del Quadro strategico nazionale 2007-2013. In tale ambito, viene definito principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del predetto Quadro in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di

¹⁰¹ Legge 6 marzo 2006, n. 115 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004".

¹⁰² Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

¹⁰³ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

ridefinizione dei programmi dei Fondi strutturali comunitari.

Sotto il profilo delle procedure acceleratorie, l'articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008¹⁰⁴, che ha previsto una nuova figura di commissario straordinario, con poteri assimilabili a quelli dell'emergenza (già previsti nella legge 225/1992¹⁰⁵). Sulla base di tale norma, il 5 agosto 2009 sono stati quindi definiti gli investimenti pubblici statali ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio – sostanzialmente individuando una lista di priorità nell'ambito del Programma – e nominati dieci commissari straordinari. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'articolo 4 del decreto-legge 78/2009¹⁰⁶ ha previsto, per la realizzazione degli interventi urgenti per le reti dell'energia, la nomina di Commissari straordinari del governo. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, del decreto-legge 185/2008, nonché (a norma dell'articolo 2-*quinqies*, del decreto-legge 3/2010¹⁰⁷) in deroga alle disposizioni sulla nomina dei commissari straordinari di Governo.

Con deliberazione del CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica) 71/2009¹⁰⁸ è stato approvato il progetto definitivo dell'infrastruttura.

Il comma 3 reca l'interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, dell'articolo 2, comma 202, lettera *a*), della citata legge finanziaria per il 2010, nel senso che:

- in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione

¹⁰⁴ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

¹⁰⁵ Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.

¹⁰⁶ Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.

¹⁰⁷ Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 “Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”.

¹⁰⁸ CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica) Del. 31-7-2009 n. 71/2009 “Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero (CUP I41J05000020005). Approvazione progetto definitivo”. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2010, n. 29.

ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

- gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del citato decreto-legge 262/2006.

L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge finanziaria per il 2010 ha modificato la normativa sull'approvazione *ex lege* degli atti convenzionali con le concessionarie autostradali, che era stata introdotta dal citato decreto-legge 59/2008, introducendo, oltre ad un differimento del termine, anche una condizione: che gli schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione degli schemi medesimi. Ora viene introdotta una specifica sanzione per la mancata osservanza della predetta condizione: la non approvazione degli schemi e la sottoposizione degli stessi all'ordinario procedimento di approvazione.

Si rileva che la convenzione è un atto negoziale sottoscritto dallo Stato (rappresentato dall'ANAS s.p.a. o dalle speciali società miste costituite con le regioni) e da un contraente privato (la concessionaria autostradale). Il mancato recepimento nello schema di convenzione, suscettibile di approvazione ex lege, di condizioni espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, cioè da un'articolazione della parte statale, si traduce in una inefficacia dell'approvazione ex lege con allungamento dei termini temporali di perfezionamento delle convenzioni, dovendo ricominciare l'iter secondo le procedure ordinarie. Al fine di dare certezza giuridica circa la volontà espressa della parte statale, potrebbe essere opportuno prevedere una procedura per la ridefinizione dello schema, al fine di conciliare il testo con le prescrizioni CIPE, prima di riconoscere efficacia all'approvazione ex lege.

La procedura ordinaria di approvazione delle convenzioni autostradali

Tra le principali disposizioni recate dall'art. 2, commi 82-90, del citato decreto-legge 262/2006, vi è senza dubbio l'introduzione dello strumento della "convenzione unica". Con riferimento al contenuto della convenzione unica, il comma 83 ne prevede un adeguamento in modo da assicurare la realizzazione delle finalità indicate nello stesso comma.

Queste ultime riguardano, nel dettaglio:

- a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;
- b) la destinazione della extraprofitabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;
- c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
- d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva

- realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
- e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
 - f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
 - g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimenti destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
 - h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

Accanto alle finalità specifiche indicate, lo stesso comma 83 fa inoltre riferimento alle più generali finalità di maggiore trasparenza del rapporto concessorio, al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, al rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE.

La delibera CIPE del 26 gennaio 2007 n. 1 «*Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale*» prevede modalità e criteri omogenei per la redazione delle convenzioni e specifica le modalità applicative del sistema tariffario nel settore autostradale, disponendo la remunerazione degli investimenti dei concessionari in proporzione all'effettivo stato di avanzamento del progetto, mediante l'aggiornamento del piano economico finanziario al termine di un periodo quinquennale. La successiva delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, ha sostituito integralmente la delibera n. 1 del 2007 ed il documento tecnico alla stessa allegato, definendo in termini più precisi il suo ambito di applicazione e per il resto confermando sostanzialmente le disposizioni della precedente direttiva.

L'*iter* di approvazione della convenzione unica è disciplinato dal comma 84 prevedendo:

- la redazione dello schema di convenzione, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS);
- il successivo esame del CIPE, delineando anche un'ipotesi di silenzio assenso nel caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Lo stesso comma prevede che

l'esame del CIPE sia volto anche alla verifica dell'attuazione degli obiettivi previsti dal precedente comma 83;

- la successiva trasmissione degli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Anche in tale fase dell'*iter* è prevista un'ipotesi di silenzio-assenso qualora il parere non venga reso entro trenta giorni dalla trasmissione.

Articolo 48

(Modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 in tema di disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)

1. Dopo l'articolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 182-quater. – *(Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti).* – I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.

Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli

161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma».

2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità

a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma».

L'articolo 48 apporta alcune modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), con specifico riferimento alla disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, **il comma 1** dell'articolo 48 inserisce, dopo l'articolo 182-*ter* del regio decreto n. 267 del 1942, l'articolo 182-*quater*, il quale stabilisce al primo comma che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385¹⁰⁹, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111¹¹⁰. La prededucibilità viene estesa dal secondo comma del nuovo articolo 182-*quater* ai crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla

¹⁰⁹ Il decreto legislativo n. 385 del 1993 contiene il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e gli articoli 106 e 107 hanno specificamente ad oggetto la previsione dell'elenco generale e dell'elenco speciale dei soggetti operanti nel settore finanziario.

¹¹⁰ Si rammenta che l'articolo 111 della legge fallimentare stabilisce che: *“Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.*

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).” Per un precedente di specifica disposizione di legge che qualifica come prededucibili determinati crediti, si veda l'articolo 104 della medesima legge fallimentare che attribuisce tale qualificazione ai crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa cui si riferisce la procedura fallimentare.

procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 del citato regio decreto n. 267 del 1942 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. Il terzo comma del nuovo articolo 182-*quater* prevede inoltre che, in deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinqüies* del codice civile, la prededucibilità, nei termini previsti dal primo comma, si applichi anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Il quarto comma del nuovo articolo 182-*quater* stabilisce poi la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, e 182-*bis*, primo comma, del predetto regio decreto purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato. Viene infine previsto, con il successivo quinto comma, che, con riferimento ai crediti in questione, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-*bis*, primo e sesto comma (quest'ultimo introdotto dal successivo comma 2 dell'articolo in esame) del citato regio decreto.

Il comma 2 dell'articolo 48 interviene invece sull'articolo 182-*bis* della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo in particolare che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive – che il vigente terzo comma del citato articolo 182-*bis* prevede per la fase intercorrente fra la pubblicazione dell'accordo con la maggioranza qualificata dei creditori e l'omologa da parte del tribunale dell'accordo medesimo – possa essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore – avente valore di autocertificazione e attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti – e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione è pubblicata nel registro delle imprese. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le prescritte maggioranze e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a

norma del primo comma. Il decreto è reclamabile alla corte di appello a norma del quinto comma dello stesso articolo 182-*bis* in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma sempre dello stesso articolo 182-*bis*.

La relazione di accompagnamento evidenzia come la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 48 sia volta a favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci. La relazione rileva in proposito che, se diffusi sono nella pratica gli accordi nei quali creditori e soci sono soliti rinunciare a parte dei crediti esistenti ovvero concedere moratorie in funzione del risanamento dell'impresa, più complesse sono le determinazioni in ordine alla erogazione di nuovi finanziamenti. Questi ultimi comportano un ulteriore accrescimento del rischio di credito da parte del finanziatore e il riconoscimento, sia pur in presenza di specifiche condizioni, del beneficio della prededucibilità potrebbe rappresentare un importante incentivo nella loro erogazione a sostegno dell'impresa. Il beneficio è stato limitato, a tutela della massa dei creditori, solo agli strumenti di risanamento configurati dalla legge fallimentare che prevedono l'intervento dell'autorità giudiziaria. La norma tutela i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), affiancando ad essa quella relativa ai finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti e di omologa degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare, in considerazione del fatto che la formazione del piano o dell'accordo richiede un periodo anche non breve, in cui il finanziamento può essere essenziale per conservare all'impresa prospettive di continuità aziendale. Lo stesso spirito è alla base del riconoscimento della prededucazione ai finanziamenti dei soci che comporta - sempre secondo la relazione - l'esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile.

Nel vigente assetto della legge fallimentare l'istituto della prededucibilità - come risulta dal disposto degli articoli 111 e 104 della legge medesima - opera in via del tutto eccezionale con riferimento a crediti derivanti da attività funzionali alla procedura concorsuale o comunque imposte dalle esigenze sottostanti alla stessa. Tale eccezionalità è la conseguenza del carattere derogatorio dell'istituto rispetto agli effetti derivanti dal sistema delle cause di prelazione disciplinato dal codice civile, con particolare riferimento soprattutto al regime dei privilegi di cui agli articoli 2745 e seguenti del codice medesimo¹¹¹. Da questo punto di vista la previsione introdotta dal

¹¹¹ Deve tenersi conto in proposito che, ai sensi dell'articolo 111-bis della legge fallimentare, i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il riconoscimento del beneficio della prededucazione non altera quindi tendenzialmente la

comma 1 dell'articolo 48 pone l'esigenza di una valutazione specificamente rivolta a verificare la conformità al principio di ragionevolezza dell'equiparazione dei crediti relativi ai finanziamenti di cui al nuovo articolo 182-quater ai crediti per i quali è riconosciuto già il beneficio della prededuzione ai sensi dei citati articoli 111 e 104 della legge fallimentare. Al riguardo non può esservi alcun dubbio sul fatto che il beneficio previsto per i finanziamenti questione, ove il risanamento dell'impresa non dovesse riuscire, si risolverà assai probabilmente in un pregiudizio per le aspettative degli altri creditori – anche se privilegiati e antecedenti rispetto all'erogazione dei finanziamenti predetti - che potranno vedere, in tutto o in parte, pregiudicata la possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese rispetto ad un attivo fallimentare che risulterà maggiormente ridotto, in quanto su di esso verrà a gravare un ammontare maggiore di crediti ammessi in prededuzione. A ciò si aggiunga che le ipotesi qui considerate non sembrerebbero essere assimilabili né alla previsione generale di cui al terzo comma dell'articolo 111 della legge fallimentare, né all'ipotesi speciale prevista dall'articolo 104 della stessa legge, in quanto in quest'ultimo caso la dichiarazione di fallimento è già intervenuta e l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa appare come una scelta necessitata al fine di evitare il “grave danno” cui fa riferimento il citato articolo 104 della legge fallimentare, scelta praticabile peraltro - sempre a norma del medesimo articolo 104 - a condizione che “non arrechi pregiudizio ai creditori” (il che conferma la non assimilabilità alle ipotesi in esame in cui il pregiudizio per i creditori parrebbe costituire un rischio ineliminabile, quantomeno nel caso in cui il risanamento non avesse luogo). Se le considerazioni che precedono possono far sorgere qualche dubbio circa la praticabilità dell'innovazione proposta con il comma 1 dell'articolo 48 - e comunque impongono un'attenta valutazione della disposizione in esame, attesa anche la natura degli interessi tutelati dal regime dei privilegi previsto dal codice civile - deve di converso evidenziarsi l'indubbio rilievo dell'interesse sostanziale cui sono funzionali le previsioni in esame, interesse rappresentato dalla finalità di conseguire il risanamento dell'impresa. In proposito va preliminarmente sottolineato come le vigenti disposizioni in tema di concordato preventivo subordinato in ogni caso la praticabilità di questo all'approvazione della maggioranza dei crediti nei termini previsti dall'articolo 177 della legge fallimentare, mentre per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti l'articolo 182-bis della predetta legge fallimentare esige un accordo stipulato con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e idoneo a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso. Richiamate quindi le disposizioni che comunque assicurano ai creditori un'apprezzabile possibilità di far valere le proprie ragioni nel contesto delle procedure qui considerate, deve altresì rilevarsi che nel vigente sistema normativo l'interesse al mantenimento in vita dell'impresa riveste un rilievo autonomo e suscettibile di giustificare soluzioni volte a realizzare un ragionevole bilanciamento fra la necessaria tutela della ragioni dei creditori e l'esigenza di favorire il risanamento dell'impresa medesima. In questa prospettiva sembrerebbe utile ricordare che la Corte costituzionale ha affermato - ritenendo in uno specifico caso la ragionevolezza dell'estensione del beneficio della prededuzione a favore di alcune tipologie di crediti erogati per il risanamento di grandi imprese in crisi - che “la subordinazione dell'interesse particolare dei creditori dell'imprenditore in

posizione dei creditori pignorati o ipotecari (si vedano a quest'ultimo proposito, anche per maggiori dettagli, ad esempio Cass. civ. Sez. I, n. 251 del 1995 e Cass. civ. Sez. I, n. 9429 del 1992).

dissesto ad interessi più generali, correlati al mantenimento in vita dell'impresa, risponde ad una ragionevole e giustificata logica di bilanciamento: cui risultano già ispirati, nell'ambito delle ordinarie procedure concorsuali, gli istituti della continuazione dell'esercizio dell'impresa (art. 90 L.F.) e dell'amministrazione controllata (artt. 187 ss. L.F.)¹¹²” (cfr. Corte costituzionale n. 218 del 1991). In un altro precedente la Corte medesima – nel ritenere manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la previsione della prededucibilità di un credito per forniture effettuato durante una procedura di amministrazione controllata di impresa poi fallita – evidenziò che “...la prededucibilità dei crediti di gestione maturati nel corso di pregressa procedura di amministrazione controllata ...va all'evidenza a riequilibrare la condizione di maggior rischio contrattuale in cui tali crediti sono concessi e ad incentivarne così l'erogazione in funzione del positivo esito della procedura, nell'interesse di tutti i creditori” (cfr. Corte costituzionale n. 32 del 1995). Nella medesima prospettiva sembra poi utile richiamare le disposizioni vigenti in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, in quanto non vi è dubbio che tali disposizioni sono il riflesso di un'impostazione di fondo che attribuisce un rilievo centrale alla finalità del mantenimento in vita dell'impresa. In tale contesto è significativo che l'articolo 52 del predetto decreto legislativo preveda l'applicabilità della prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria, a favore dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore.¹¹³

In conclusione, pur non essendo rinvenibili sul piano normativo e giurisprudenziale precedenti pienamente assimilabili a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 48, le considerazioni sopra esposte inducono a ritenere che le innovazioni proposte con il medesimo, ad una prima valutazione, non risultano incompatibili nel loro complesso con il quadro ordinamentale in cui si inseriscono. Ciò non fa però venir meno l'esigenza di una riflessione particolarmente attenta su di esse in considerazione del loro carattere fortemente derogatorio rispetto all'assetto delle cause di prelazione previsto in via generale dal codice civile e in considerazione, quindi, del rilievo degli interessi sostanziali alla tutela dei quali è rivolto tale assetto. Da questo punto di vista si può forse osservare come la previsione del citato comma 1 che suscita forse maggiori esigenze di approfondimento sia quella contenuta nel terzo comma del nuovo articolo 182-quater della legge fallimentare, relativa all'applicabilità ai finanziamenti erogati dai soci - seppur con il limite dell'ottanta per cento del loro ammontare - del beneficio della prededuzione ai sensi del primo comma del medesimo articolo 182-quater. Ci si trova in questo caso di fronte ad una norma che, rispetto alle altre innovazioni proposte, ha carattere derogatorio altresì delle previsioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Al riguardo può forse essere utile ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia sottolineato che "la proposizione normativa

¹¹² Il riferimento è a disposizioni della legge fallimentare che risultano oggi abrogate o modificate. In particolare l'istituto dell'amministrazione controllata e le relative previsioni sono state abrogate dall'articolo 147 del decreto legislativo n. 5 del 2006.

¹¹³ Analoga norma era rinvenibile anche nel previgente decreto legge n. 26 del 1979 per effetto del rinvio ivi contenuto alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

contenuta nell'art. 2467 c.c., è applicabile non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali (o "sostitutivi del capitale") ... Per come chiaramente specificato nel comma 2 (dello stesso articolo 2467), 'ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento'. E' stato, quindi, introdotto, per le imprese che siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del "prestito" in "prestito postergato" (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori)." ¹¹⁴

Quanto alla disposizione introdotta dal comma 2 dell'articolo 48, la relazione di accompagnamento rileva come tale disposizione sia volta ad integrare la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare. La disciplina oggi vigente consente infatti all'imprenditore in crisi di beneficiare, per il tempo necessario ad ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, della sospensione delle azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni. Tuttavia, la prassi applicativa evidenzia il rilievo della fase delle trattative precedenti la conclusione dell'accordo, nel corso delle quali sembrerebbe utile - ad avviso della citata relazione - eliminare il rischio di azioni di disturbo e consentire alle parti in trattativa di fotografare con certezza i beni patrimoniali dell'impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei debiti. La norma proposta mira quindi a garantire la sospensione - anche in questo caso per un periodo non eccedente i sessanta giorni - delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice all'esito di un'udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.

¹¹⁴ Si veda in tal senso Cass. civ. Sez. I Sent., 24 luglio 2007, n. 16393 Per completezza si rammenta altresì che la disposizione di cui al citato articolo 2467 del codice civile è prevista per le società a responsabilità limitata. La sua applicabilità è estesa anche alle società per azioni quando facciano parte di un gruppo nei termini previsti dall'articolo 2497 *quinquies* del codice civile.

Articolo 49

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' indire»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il sopsintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.»;

c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai

fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita' e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.»;

f) il comma 9 e' soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'»;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi.».

L'**articolo 49** apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241¹¹⁵, con finalità di semplificazione ed accelerazione dei tempi per l'adozione del provvedimento finale.

Si segnala che l'articolo in esame ha anticipato il contenuto dell'art. 5-bis dell'A.C. 3209-bis, recante "*Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*", attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La **lettera a)** del **comma 1** rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria. Essa infatti stabilisce che, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la decisione di indire la conferenza di servizi è facoltativa, mentre fino ad ora l'amministrazione procedente doveva "*di regola*" indirla.

La **lettera b)** stabilisce invece che la conferenza di servizi decisoria - che rimane obbligatoria in via generale - è facoltativa nei casi in cui in cui l'amministrazione procedente abbia il potere di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni suddette.

Il **comma 2** apporta numerose modifiche all'art. 14-ter della legge 241/1990 che disciplina i lavori della conferenza di servizi.

La finalità dell'intervento, secondo la relazione illustrativa, è quella di consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

In particolare, la **lettera a)** introduce una disciplina speciale relativa ai casi in cui, una volta convocata la conferenza dei servizi, le amministrazioni coinvolte richiedono che la riunione sia effettuata in una data diversa, in quanto impossibilitate a partecipare. Attualmente è previsto, in generale, che la nuova data sia fissata entro i 10 giorni successivi alla prima. Il provvedimento in esame stabilisce che se la richiesta proviene da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, la nuova data della riunione può essere fissata entro i 15 giorni successivi. Inoltre, i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati del Ministero per i beni e le attività culturali.

La **lettera b)** stabilisce che, in caso di opere o attività sottoposte anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si deve esprimere, in via

¹¹⁵ "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In altri termini, alla luce del combinato disposto delle lettere a) e b), il soprintendente si dovrà esprimere un'unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.

La **lettera c)** stabilisce che nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è già stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione d'impatto ambientale (VIA), qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale. Secondo la relazione illustrativa, in tal modo si accelera il rilascio degli assenti da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.

La **lettera d)** prevede che, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduti i termini per i lavori della conferenza, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale (e solo in tale caso), può adire direttamente il consiglio dei ministri per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152. In tutti gli altri casi si procede come già attualmente previsto dal comma 6-*bis* e dal comma 9 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990. Innovando rispetto alla disciplina previgente, il provvedimento in esame stabilisce che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisce qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni e che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

La **lettera e)** riformula il comma 7 dell'art. 14-*ter* - che stabiliva che si considerava acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata -, prevedendo che ciò si applichi anche alle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico-territoriale.

La **lettera f)** abroga il comma 9 dell'art. 14-*ter*, il quale prevedeva che fosse il provvedimento finale conforme alla determinazione motivata di conclusione del procedimento a sostituire, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza ma risultate assenti.

Il **comma 3** novella l'art. 14-*quater* della legge 241/1990, relativo agli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

L'art. 14-*quater*, nella formulazione previgente, prevede che il dissenso dei rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, deve essere manifestato nella conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Se il dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro 10 giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza Stato-regioni, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La decisione è assunta entro 30 giorni, salvo che il Presidente del Consiglio o della Conferenza decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.

Se il dissenso è espresso da una regione in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro 10 giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. La decisione è assunta entro 30 giorni, salvo che il Presidente della Conferenza decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.

Se la Conferenza non provvede entro i termini, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi 30 giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e dell'art. 118 Cost., alla competente Giunta regionale, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi 30 giorni; qualora la Giunta non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, la suddetta procedura non si applica se le regioni interessate hanno ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, Cost., anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

In particolare, la **lettera a)** stabilisce che anche il dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità deve essere manifestato nella conferenza dei servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Per quanto riguarda la materia ambientale viene fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 del Codice dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale.

La **lettera b)** riscrive le procedure in casi di dissenso espresso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero da una regione o provincia autonoma.

In primo luogo, lo speciale sistema di composizione del dissenso troverà applicazione solo al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo comma, Cost., e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla Parte II, Titolo III, del Codice degli appalti, nonchè dei casi di localizzazione delle opere di interesse nazionale.

Per quanto riguarda il dissenso espresso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, viene eliminata la competenza delle Conferenze a favore del Consiglio dei ministri, che si pronuncia:

- previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;

- previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Se l'intesa non è raggiunta nei successivi 30 giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può comunque essere adottata.

Il Consiglio dei ministri deve pronunciarsi entro 60 giorni dal momento in cui la faccenda gli è stata rimessa (precedentemente, il termine era di 30 giorni, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni).

Analogamente, se il dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la competenza è attribuita al Consiglio dei ministri, che delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Il **comma 4** modifica l'art. 29 della legge 241/1990, che delimita l'ambito di applicazione della legge stessa, per prevedere che anche le disposizioni in materia di conferenza di servizi attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (analogamente a quanto già previsto per la partecipazione dell'interessato al procedimento, l'individuazione del responsabile del procedimento, la fissazione del termine di durata del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi, la durata massima dei procedimenti, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso).

Articolo 50 (Censimento)

1. È indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni *non-profit*. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L'Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e

ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in

materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;

d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base

dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione

dell'INA con quanto previsto dal presente comma.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:

a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;

b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;

c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma

limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.

8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all'esito del riordino previsto dall'articolo 7 nonché dell'applicazione dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all'istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.

9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei

limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.

L'**articolo 50** reca la disciplina relativa al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e il censimento delle istituzioni no profit, nonché al 6° censimento generale dell'agricoltura.

Il **comma 1** indice:

- il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08¹¹⁶, nonché
- il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed
- il censimento delle istituzioni non-profit.

A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.

Il **comma 2** attribuisce all'ISTAT il compito di organizzare i censimenti suddetti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322¹¹⁷, l'ISTAT, tra l'altro, provvede:

- b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
- c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale.

I censimenti saranno organizzati attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente.

Il Piano generale di censimento stabilisce:

- la data di riferimento dei dati;
- gli obiettivi;

¹¹⁶ "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni".

¹¹⁷ "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400".

- il campo di osservazione;
- le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie;
- gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli artt. 7 e 11 del decreto legislativo 322/1989;
- gli obblighi delle amministrazioni pubbliche all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.

Il Piano generale di censimento e apposite circolari stabiliscono:

- le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
- in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche se con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
- i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 22 del Codice della *privacy* (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del suddetto decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
- limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

Il **comma 3** esclude dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento per gli enti territoriali ai quali il Piano generale di censimento affida fasi di rilevazioni censuarie.

Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.

Il **comma 4** autorizza l'ISTAT e gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano generale di censimento, ad avvalersi di forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti.

Il ricorso alle forme contrattuali flessibili deve avvenire nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013.

Nei limiti delle medesime risorse, il solo ISTAT può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 5**, la determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223¹¹⁸.

Nelle more dell'adozione del Piano generale di censimento, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare:

- la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e
- la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari.

Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT.

Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli artt. 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

¹¹⁸ "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

Il comma 5 in esame, attraverso una novella all'art. 1, sesto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228¹¹⁹, stabilisce che le informazioni sulle persone residenti in Italia alle quali le amministrazioni pubbliche devono potere aver accesso grazie alla circolarità delle informazioni anagrafiche promossa dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA) non si limitano alle sole generalità, come previsto dalla formulazione precedente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, ma riguardano anche:

- la cittadinanza;
- la famiglia anagrafica e
- l'indirizzo anagrafico.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA, oggi DigitPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'ISTAT, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma in esame.

Il **comma 6** dispone che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135¹²⁰ (regolamento recante le modalità di organizzazione e di esecuzione del 6° censimento dell'agricoltura, v. *infra*) e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:

a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008¹²¹, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;

b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;

¹¹⁹ "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".

¹²⁰ "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

¹²¹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio.

c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto art. 17, comma 4, del decreto-legge 135/2009 ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'ISTAT è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 7**, gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al comma in esame e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni.

L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.

Ai sensi del **comma 8**, al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all'esito del riordino previsto dall'art. 7 nonché dell'applicazione dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194¹²², è trasferito, a domanda all'ISTAT, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico.

Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.

Si ricorda preliminarmente che l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹²³ ha previsto che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, dovessero provvedere entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

¹²² "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

¹²³ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Il suddetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 194/2009 ha successivamente previsto che le suddette amministrazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedano:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74.

Il **comma 9** stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonchè a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal già menzionato regolamento di organizzazione ed esecuzione del 6° censimento dell'agricoltura di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 135/2009, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato art. 17.

L'art. 17 del decreto-legge 135/2009, in considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al già menzionato regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, ha autorizzato la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 400/1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011

limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

Articolo 51, commi 1-5 e 7

(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale - Esercizio abusivo del servizio taxi)

1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3 m³/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.

4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti

stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attivita' di:

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.

5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Omissis

7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "sessanta", sono sostituite dalle seguenti: "centoventi".

L'articolo, ai **commi da 1 a 5**, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che consentono un risparmio economico, oltre a ridurre l'inquinamento ambientale. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni.

Ai sensi del **comma 1** l'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998¹²⁴ in coerenza con gli effetti di cui al comma 5, dichiarazione da presentare al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Il regolamento richiamato disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Non appare di immediata comprensione il richiamo al regolamento citato, atteso che si tratta di impianti esclusi, ai sensi del comma 5, dalla necessità di autorizzazione. Inoltre il richiamato regolamento non sembra disciplinare alcuna dichiarazione d'inizio attività, salvo che si intenda tale la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento stesso, che peraltro si inquadra nel procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi. Pare opportuno un approfondimento sul coordinamento fra le disposizioni richiamate.

¹²⁴ Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Qualora la capacità di compressione sia non superiore a 3 metri cubi all'ora, tali impianti sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 139 del 2006¹²⁵, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione (**comma 2**).

L'articolo 14 del decreto legislativo richiamato affida alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno la prevenzione incendi; l'articolo 15 disciplina le modalità di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi da parte del Ministro con proprio decreto.

Il **comma 3** disciplina la composizione e i requisiti dell'impianto, richiedendo la conformità - per la parte relativa al gas - alla legge n. 1083 del 1971¹²⁶ e - per la parte elettrica - alla legge n. 186 del 1968¹²⁷.

Il **comma 4** prevede che l'installazione, lo smontaggio e la manutenzione degli impianti sono affidate alle imprese aventi i requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2005.

*Il riferimento è impreciso, poichè la legge richiamata¹²⁸ non ha un art. 11-*quaterdecies* e probabilmente andrebbe così riscritto: "ai sensi dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248".*

La disposizione così individuata demanda a uno o più regolamenti del Ministro delle attività produttive, fra l'altro, il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; in sua attuazione, è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37129.

Le imprese aventi i requisiti richiesti da tale regolamento devono essere iscritte presso la camera di commercio ed esercitare attività relative ad impianti per la

¹²⁵ Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

¹²⁶ *Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.*

¹²⁷ *Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.*

¹²⁸ Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*).

¹²⁹ Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*).

produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica o di gas allo stato liquido all'interno degli edifici.

Ai sensi del **comma 5**, gli impianti in esame non necessitano di autorizzazione in materia di prevenzione incendi (*cf. quanto osservato relativamente al comma 1*), ferma restando la possibilità di controlli a campione, emissione di prescrizioni e irrogazione di sanzioni da parte dell'autorità competente previsti dal regolamento richiamato nel comma 4 e dal decreto legislativo n. 758 del 1994¹³⁰.

Il **comma 7** proroga da 60 a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40¹³¹ il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

L'adozione del decreto è resa necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207¹³², convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21 del 1992), presenta profili di criticità sotto il profilo costituzionale e comunitario e risulta di problematica attuazione. Al momento, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per raggiungere un'intesa tra le istituzioni competenti.

¹³⁰ Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*).

¹³¹ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*).

¹³² Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*).

Articolo 51, comma 6

(Aliquota di accisa per i consumi di gas destinato a piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)

6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

L'**articolo 51** prevede, al **comma 6**, che i consumi di gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 (ossia agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione) siano assoggettati alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili

Si ricorda che le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili previste dall'allegato 1 annesso al decreto legislativo 504 del 1995¹³³ - come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2007¹³⁴ - sono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti:

1. per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2. per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
3. per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo (3);
4. per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo.

Per i territori del Mezzogiorno¹³⁵ le aliquote sono le seguenti:

1. per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2. per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3. per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
4. per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

¹³³ Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

¹³⁴ Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

¹³⁵ Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno (DPR n. 218 del 1978) si tratta dei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, delle province di Latina e di Frosinone, dei comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, dei comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, dell'Isola d'Elba, nonché degli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Per quanto concerne invece l'aliquota di accisa per il gas naturale per autotrazione - prevista dall'allegato 1 annesso al decreto legislativo 504 del 1995 e confermata dal D.M. 7 marzo 2008¹³⁶ - questa è pari euro 0 per metro cubo.

Per effetto della modifica introdotta, pertanto, i consumi di gas naturale destinato ai piccoli impianti di distribuzione in parola vengono assoggettati ad una aliquota di accisa maggiore di quella precedentemente prevista.

¹³⁶ Riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili.

Articolo 52 *(Fondazioni bancarie)*

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o

partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui ai primo periodo.

L'**articolo 52** reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153¹³⁷, diretta ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni bancarie.

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999 disciplina organi, finalità e modalità della vigilanza sulle fondazioni.

Esso prevede specificamente, al comma 1, che fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In particolare, per effetto della norma in esame, fino a che non verrà istituita l'autorità di controllo sulle persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, viene riconosciuta in capo al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza sulle fondazioni bancarie, indipendentemente dalla circostanza che esse controllino, direttamente o indirettamente, società bancarie,

¹³⁷ Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.

o partecipino al loro controllo tramite patti di sindacato o accordi di qualunque altro tipo.

In aggiunta, la norma stabilisce che la vigilanza sulle fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie o che concorrono al loro controllo, diretto o indiretto, attraverso patti di sindacato o altri accordi continuerà ad essere esercitata dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di controllo sopra citata.

Articolo 53

(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite

complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

Il **presente articolo** concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2011, relativo agli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (incrementi collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale).

I regimi agevolati in oggetto riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.

Ai sensi del **comma 3**, il Governo deve provvedere alla determinazione di tali benefici entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.

Il regime fiscale agevolato consiste, in ogni caso, nell'applicazione di un'imposta sostitutiva sia dell'IRPEF sia delle relative addizionali regionali e comunali (**comma 1**); tale beneficio può trovare applicazione con riferimento ad un importo complessivo di emolumenti pari a 6.000 euro lordi e solo per i soggetti il cui reddito da lavoro dipendente non superi i 40.000 euro.

Gli sgravi contributivi concernono sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore (**comma 2**). Essi possono essere concessi entro un limite complessivo annuo pari a 650 milioni di euro.

In merito al suddetto regime di imposta sostitutiva, si ricorda che la disciplina vigente per gli anni 2009 e 2010 è stabilita dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2¹³⁸, e successive modificazioni. Tale normativa prevede un limite di reddito da lavoro dipendente inferiore (35.000 euro, anziché, come nella presente norma programmatica, 40.000) e un identico limite per l'importo di emolumenti oggetto del beneficio (6.000 euro); la misura dell'imposta sostitutiva è pari al 10 per cento (l'entità dell'aliquota non è determinata nella norma programmatica in oggetto).

Riguardo agli sgravi contributivi in materia, le norme di rango legislativo per gli anni 2008-2010 sono poste dall'art. 1, commi da 67 a 69, della legge 24 dicembre 2007, n. 247¹³⁹. Esse recano, tra l'altro, il suddetto limite di spesa di 650 milioni di euro annui.

¹³⁸ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

¹³⁹ *Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.*

Articolo 54 (EXPO)

1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16-*quinqüesdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a

favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1. 3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'**articolo 54** pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 S.p.a., stabilisce che le assunzioni da parte del medesimo soggetto possano essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione e introduce un obbligo di relazione per tale soggetto in merito alle spese di gestione.

Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività connesse all'Expo Milano 2015 indicate all'art. 41, comma 16-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207¹⁴⁰ (v. *infra*), il **comma 1**, fatto salvo il

¹⁴⁰ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

finanziamento integrale delle opere, autorizza l'utilizzo, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, di una quota non superiore al 4% delle risorse già autorizzate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁴¹, per il finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'Expo, l'art. 14, comma 1, del suddetto decreto-legge 112/2008 ha autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante "*Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015*", e, in particolare, nell'art. 1, comma 3, (opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento) nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, l'art. 41, comma 16-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge 207/2008 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ad erogare per l'esercizio 2009 a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.a. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per il 2009 dal suddetto art. 14, comma 1, del decreto-legge 112/2008.

In altri termini, secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame, fermo restando il finanziamento integrale delle opere connesse allo svolgimento dell'Expo, pone un tetto alle spese di gestione di Expo 2010 S.p.a..

Ai sensi del **comma 2**, i contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore di Expo 2015 S.p.A. sono versati su un apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il **comma 3** stabilisce che i contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione di Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega.

Le suddette deliberazioni dovranno inoltre essere effettuate avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell'Expo.

¹⁴¹ "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 4** prevede che Expo 2015 S.p.a. invii ogni trimestre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione di Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative adottate in materia di assunzione di personale.

Articolo 55, commi 1 e 2

(Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.

L'**articolo 55** differisce, nei limiti che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 (**comma 1**), sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 (**comma 2**).

Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, si prevede inoltre che i sostituti d'imposta trattengano l'acconto tenendo conto del differimento.

Dall'attuazione di tali disposizioni potranno derivare minori entrate fino a 2.300 milioni di euro per l'anno 2011 e fino a 600 milioni di euro per l'anno 2012.

Si ricorda che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta in corso alla predetta data.

La determinazione dell'acconto è generalmente effettuata dai contribuenti in base al "metodo storico" che consiste nell'applicazione di una percentuale, fissata dalla legge, all'imposta determinata con riferimento all'anno precedente. Tuttavia, qualora il contribuente preveda di realizzare nell'anno corrente un reddito inferiore a quello dell'anno precedente, può scegliere di applicare il "metodo previsionale" e ridurre la misura dell'acconto da versare sulla base dell'effettivo reddito stimato.

Le modalità di versamento dell'acconto dell'IRPEF sono disciplinate dall'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 ai sensi del quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta:

- in un'unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d'imposta di riferimento) se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

Appare opportuno ricordare, infine, che la somma dovuta entro il 16 giugno di ciascun anno può essere versata entro i successivi trenta giorni applicando una maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto. Per la medesima scadenza, inoltre, (16 giugno/luglio) è prevista la facoltà, a scelta del contribuente, di pagare con rate mensili - fino ad un massimo di 6 - e comunque non oltre il mese di novembre dello stesso anno.

La determinazione della misura dell'acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall'articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata poi elevata al 99% dell'imposta relativa all'anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004). In ogni caso, l'acconto non è dovuto se l'IRPEF relativa all'anno precedente è inferiore a 51,65 euro.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009 ha quindi disposto, in deroga alla disciplina generale, il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare entro il 30 novembre 2009. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto del decreto legge n. 168 del 2009, decaduto il 23 gennaio 2010 in quanto non convertito in legge, sono stati fatti salvi dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

Articolo 55, comma 3

(Concorso delle forze armate nel controllo del territorio e professionalizzazione delle forze armate)

3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le

specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Il **comma 3 dell'articolo 55** reca autorizzazioni di spesa a favore delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegate nel controllo del territorio e per il servizio militare professionale.

In particolare, il **primo periodo** autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78¹⁴².

Si ricorda che l'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92¹⁴³, ha previsto la possibilità di autorizzare un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Originariamente, il piano poteva essere autorizzato per un periodo di 6 mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

Il comma 4 prevedeva la corresponsione al personale impiegato nel piano di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128¹⁴⁴, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio

¹⁴² "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁴³ "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

¹⁴⁴ "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini". L'art. 20 stabilisce che al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'art. 18 (programmi di utilizzazione, da

previsto per le Forze di polizia, individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Il comma 74 dell'art. 24 del suddetto decreto-legge 78/2009 ha autorizzato la proroga del piano suddetto, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

A tal fine era autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Il successivo comma 75 prevede che al personale delle Forze di polizia impiegato nei suddetti servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge 92/2008, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

Gli oneri relativi erano quantificati in 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e in 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

Le specifiche destinazioni saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, in coerenza con quanto previsto dai suddetti commi 74 e 75 dell'art. 24 del decreto-legge 78/2009.

Il **terzo periodo** autorizza inoltre la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010, per il rifinanziamento, per il medesimo anno:

- della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 233 ("*Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*"), che reca gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa;
- della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226 ("*Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore*").

parte dei prefetti, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico) è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Articolo 55, comma 4
(150° Anniversario dell'unità d'Italia)

4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Il **comma 4** dell'**articolo 55** prevede un'integrazione di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010 per il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alle manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia.

Articolo 55, comma 5
(Rifinanziamento missioni internazionali)

5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010.

Il **comma 5** prevede l'integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 1240, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito Fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo non è stato rifinanziato per l'esercizio finanziario 2010 ed è presente nel bilancio solo per memoria.

Per il finanziamento delle missioni internazionali si è previsto, con la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), all'esterno del Fondo, una "riserva" di 750 milioni di euro per l'anno 2010, nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all'estero. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che rifinanzia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

Da ultimo, il D.L. incentivi (D.L. n. 73/2010¹⁴⁵, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha provveduto a destinare al fondo per le missioni internazionali di pace maggiori entrate provenienti da giochi, da definizione di controversie relative a concessioni di riscossione, da nuove concessioni in materia di gioco e dalla definizione del contenzioso tributario.

¹⁴⁵ Recante *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quinquies*, si dispone che le maggiori entrate da giochi sono destinate:

per l'anno 2010 al fondo per le missioni internazionali di pace;

per l'anno 2011 al rifinanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A decorrere dall'anno 2012, le maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia, sono destinate al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies* del D.L. n. 5/2009, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

Il Fondo sopracitato (per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi) non è mai stato utilizzato finora per il finanziamento delle missioni internazionali.

L'art. 2, comma 2-*undecies*, del D.L. incentivi reca la destinazione di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione al fondo per il finanziamento delle missioni di pace. Infatti, delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-*septies* a 2-*decies* del medesimo DL, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, 17 milioni di euro affluiscono nel medesimo anno al fondo missioni.

L'art. 2, comma 4-*octies* demanda ad un provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la fissazione della data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara per nuove concessioni in materia di giochi, di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2009, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

Infine, anche le disposizioni dell'art. 3 co. 2-*bis* del richiamato DL prevedono che le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.

Infine, il decreto in esame, al comma 11 dell'art. 8, provvede a destinare i rimborsi ONU al fondo per le missioni internazionali di pace (cfr. *supra*).

Articolo 55, comma 6
(Disposizioni finanziarie)

6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e di 250 milioni di euro per l'anno 2012, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

Il **comma 6** prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e dai risparmi connessi con il provvedimento in esame è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, il suddetto fondo per gli interventi strutturali di politica economica è finalizzato ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, e si colloca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tra i numerosi interventi realizzati nel corso del tempo valendosi del suddetto fondo, il più recente è una copertura finanziaria per l'adeguamento di sistemi informativi pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012, disposta dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'incremento recato dal comma in esame è pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Tali somme sono finalizzate alla copertura della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

Articolo 55, commi 7 e 8
(Norme di copertura)

7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 7, comma 24, dall'articolo 9, comma 30, dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, commi 1 e 4, dall'articolo 41, dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e dall'articolo 55, pari complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall'articolo 6, comma 15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e

dall'articolo 47, pari a 908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per l'anno 2010;

c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 55** individua, al **comma 7**, i maggiori oneri recati dal provvedimento. Questi sono quantificati complessivamente in:

- 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010;
- 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011;
- 1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012;
- 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

A tali oneri si provvede nel modo seguente:

- a) quanto a 908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012, a

- 597,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento;
- b) quanto a 99,662 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dal provvedimento;
 - c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

211	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167/B-bis - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
212	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2038 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione
213	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1720-A - Disposizioni in materia di sicurezza stradale
214	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2144 Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania
215	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
216	Documentazione di base	Disegno di legge A.S. n. 2156- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Elementi di documentazione.
217	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2165 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"
218	Testo a fronte	Testo a fronte tra l'A.G. n. 171 e il decreto legislativo n. 59 del 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
219	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2224 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
220	Schede di lettura	Atto del Governo n. 216 Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"
221/1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. I (artt. 1-14) - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".